

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	56
FINANZE (VI)	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista-Alternativa Popolare (AP)-Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	151
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	179
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	180

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.45.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 gennaio 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Emanuele Fiano, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14). Ricorda che nella seduta del 15 gennaio 2020 il relatore Gianluca Vinci

ha illustrato la vicenda alla Giunta. Comunica che nella seduta odierna la Giunta ascolterà il deputato Emanuele Fiano ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Invita quindi il deputato Emanuele Fiano a entrare in aula.

(Viene introdotto il deputato Emanuele Fiano).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 14, invita il deputato Emanuele Fiano, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni. Ricorda che al termine dell'intervento dell'audito, i componenti della Giunta potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Emanuele FIANO (PD) ricorda di essere stato querelato dagli eredi di Gianroberto Casaleggio nell'aprile del 2016, insieme agli altri deputati del Gruppo del Partito democratico Ernesto Carbone, Andrea Romano ed Ettore Rosato, con l'accusa di avere diffamato la società Casaleggio Associati s.r.l. e lo stesso Gianroberto Casaleggio, già defunto al momento della denuncia. La denuncia derivava dalla pubblicazione, all'interno di un articolo

sul sito internet del Partito democratico, di alcuni *tweet* suoi e dei predetti altri deputati nei quali si affermava che la Casaleggio Associati aveva la possibilità, entrando nel relativo server informatico, di accedere alle email dei deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle, di fatto utilizzando a tal fine risorse del medesimo Gruppo parlamentare. Ricorda che tale affermazione proveniva dal contenuto di un articolo pubblicato sul quotidiano il Foglio, nel quale erano riportate dichiarazioni virgolettate di alcuni ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, che non gli risulta siano mai stati querelati. Ricorda che la sua attività è consistita nel commentare l'articolo del quotidiano, che non fu, tra l'altro, l'unico articolo di stampa apparso sul tema. Fa presente che, a commento dell'articolo citato, apparvero sul sito del Partito democratico *tweet*, di contenuto analogo al suo, anche di ulteriori parlamentari, anch'essi mai querelati. Fa presente inoltre che non si è proceduto contro nessuno degli altri tre deputati raggiunti da querela, evidenziando in particolare che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha chiesto l'archiviazione della denuncia contro il deputato Rosato, ritenendo evidente l'insindacabilità delle opinioni da egli espresse. Segnala inoltre che il deputato Rosato, all'epoca presidente del gruppo parlamentare del partito democratico, inviò l'8 marzo 2016 una lettera alla Presidente della Camera – che si riserva di produrre – con la quale ne sollecitava l'intervento a tutela di prerogative parlamentari costituzionalmente garantite. Ritiene che tale lettera, inviata evidentemente in qualità di capogruppo del Partito democratico, sostanzialmente – con una presa di posizione politica formale – quanto da egli affermato commentando il citato articolo. In conclusione, evidenzia di avere espresso un giudizio politico nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, sulla base di fatti citati in un articolo di giornale, che non risulta querelato, riportante dichiarazioni di diversi deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle, che denunciavano quanto poi riportato nei *tweet*. Ribadisce inoltre che

l'opinione espressa nei commenti suoi e di altri parlamentari è stata formalizzata dall'allora capogruppo del Partito democratico in un atto ufficiale a nome del Gruppo, con richiesta di intervento della Presidenza della Camera.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede all'auditore se egli abbia notizia o disponga di documentazione relativamente alle querele sporte nei confronti degli altri deputati Rosato, Carbone e Romano, nonché, ai fini dell'individuazione di eventuali atti tipici pregressi, se la citata lettera del deputato Rosato al Presidente della Camera fu inviata a titolo personale o a nome di tutti i componenti del gruppo parlamentare di cui egli era presidente; chiede inoltre chiarimenti in merito alla titolarità del server informatico al centro della vicenda alla base delle dichiarazioni rese a suo tempo dall'on. Fiano.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che, per quanto di sua conoscenza, l'autorità giudiziaria non ha proceduto nei confronti degli altri colleghi; precisa inoltre che la lettera del deputato Rosato fu inviata in qualità di capogruppo del Partito democratico e quindi a nome di tutti i deputati iscritti a tale gruppo parlamentare, lui incluso; conferma che il server in questione era in uso ai deputati del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle della scorsa legislatura.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede chiarimenti sulle vicende all'origine delle querele sporte nei confronti dei quattro deputati del partito democratico.

Emanuele FIANO (PD) precisa che le querele nei confronti dei quattro parlamentari del Partito democratico sono derivate tutte da *tweet* di commento al medesimo articolo di stampa.

Manuela GAGLIARDI (MISTO) chiede chiarimenti in ordine all'ideazione dell'*hashtag* #Gurugate utilizzato nel *tweet* dell'onorevole Fiano.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che il citato *hashtag* era comune anche ai *tweet* degli altri parlamentari del Partito democratico.

Gianluca VINCI (LEGA), *relatore*, chiede se vi fu un coordinamento da parte dell'Ufficio stampa del Gruppo del Partito democratico relativo al citato *hashtag*.

Emanuele FIANO (PD) non ricorda se vi fu un vero e proprio coordinamento; rileva comunque che l'*hashtag* intendeva sottolineare la gravità di quanto accaduto con uniformità di linguaggio da parte di più esponenti del Partito democratico.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

(Il deputato Emanuele Fiano si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, comunica che il 6 ottobre scorso è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni relativi all'utenza in uso al deputato Francesco Zicchieri, nell'ambito del procedimento penale n. 5521/20 RG mod. 44, pervenuta alla Camera in pari data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 5 novembre 2020.

Avverte che il deputato Zicchieri sarà pertanto ritualmente invitato a fornire i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo

18 del regolamento della Camera e che l'incarico di riferire su tale procedimento è affidato al deputato Di Sarno.

Facendo seguito a quanto convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, comunica le risultanze della verifica effettuata in ordine ai procedimenti iscritti all'ordine del giorno della Giunta. A tale riguardo, informa che risultano conclusi i seguenti quattro procedimenti: il Doc. IV-ter, n. 4, Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, è stato definito dalla seconda sezione civile dal tribunale di Cagliari con sentenza del 18 luglio 2019; il Doc. IV-ter, n. 5, Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, è stato dichiarato estinto dalla seconda sezione civile del tribunale di Cagliari con ordinanza del 26 maggio 2020; il Doc. IV-ter, n. 8, Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, è stato definito dalla prima sezione civile del tribunale di Avellino con sentenza del 9 settembre 2019; l'istanza presentata da Eleonora Cimbro, deputata all'epoca dei fatti, presso il tribunale di Busto Arsizio è stata accolta e il procedimento conseguentemente è stato definito dal Gip del predetto tribunale con ordinanza di archiviazione del 3 settembre 2018. Precisa che, essendo stati definiti, tali procedimenti saranno pertanto cancellati dall'ordine del giorno della Giunta.

(La Giunta prende atto).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, comunica infine di aver predisposto una bozza di proposta di legge recante una modifica all'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, in tema di riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine a richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Precisa che si tratta della questione della competenza a esaminare le richieste relative a senatori in carica per intercettazioni effettuate allorquando ricoprivano la carica di deputato e viceversa, emersa lo scorso anno in occasione dell'esame della richiesta relativa al sen. Marti.

Ricorda che su tale richiesta la Giunta e poi la Camera si erano pronunciate nel

senso dell'incompetenza, con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, ai fini della trasmissione al Senato, che peraltro risulta recentemente avvenuta.

Ricorda inoltre che in occasione delle interlocuzioni con l'omologa Giunta del Senato era emersa l'opportunità di presentare, presso ciascuna Camera, una proposta di legge possibilmente sottoscritta da tutti i rappresentanti delle due Giunte, volta ad emendare l'articolo di legge citato, nel senso di precisare che l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni vada richiesta alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, « qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare », apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Il contenuto della presente iniziativa riprende peraltro quanto già previsto in una proposta di legge presentata dall'on. La Russa nella XIV legislatura, abbinata a quella poi approvata in via definitiva e diventata la legge 20 giugno 2003, n. 140. Auspica

pertanto che, in spirito di collaborazione tra le forze politiche, tutti i membri della Giunta possano sottoscrivere tale proposta di legge, che si riserva di presentare quanto prima.

Carlo SARRO (FI) condivide lo spirito della proposta, che potrebbe eventualmente essere formulata anche come norma di interpretazione autentica.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sul contenuto della proposta e chiede informazioni sullo stato della vicenda relativa all'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, rinvia a quanto convenuto nella seduta del 29 luglio 2020, rispetto alla quale non vi sono al momento aggiornamenti, e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele e 7-00548 Mulè: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele e 7-00548 Mulè: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 30 settembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che è in corso di assegnazione un'ulteriore risoluzione sul tema, presentata dal Gruppo di Fratelli d'Italia, che sarà oggetto di discussione congiunta, una volta assegnata.

Domenico FURGIUELE (LEGA) illustra la risoluzione a sua prima firma evidenziando innanzitutto di condividere l'analisi contenuta nella risoluzione presentata dalla collega Bruno Bossio.

Ritiene che su temi di tale rilevanza non ci si possa dividere e tanto meno sulla necessità di offrire un'occasione preziosa di rilancio per il Mezzogiorno anche attraverso l'utilizzo delle ingenti risorse che arriveranno all'Italia mediante il *Recovery fund*.

Evidenzia come il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno incida pesantemente sull'intera economia italiana e non potrà che rallentare il prospettato recupero e la modernizzazione del Paese se non affrontato in modo sistematico e con programmi a lungo termine, evitando i soccorsi dell'ultimo momento e i finanziamenti a pioggia.

Ritiene che occorra un intervento strategico per rendere competitivo il contesto economico e sociale del Mezzogiorno, al fine di creare le condizioni adeguate di attrazione per gli investimenti delle imprese. Ricorda come molte opere infrastrutturali da realizzare nel Mezzogiorno sono già interamente o parzialmente fi-

nanziate, ma risultano bloccate e non completate, alcune delle quali di carattere prioritario per la mobilità e strategiche per il rilancio dell'economia del Sud.

Anche in qualità di parlamentare del Mezzogiorno, provenendo egli dalla regione Calabria, ricorda la triste vicenda del polo petrolchimico di Gioia Tauro, evidenziando la necessità che il recupero e il rilancio delle infrastrutture debba essere fatto nel rispetto della vocazione del territorio, al fine di promuovere la cultura, il turismo e il rispetto dell'ambiente.

Si tratta, a suo giudizio, di porre in essere una rivoluzione nelle politiche infrastrutturali che preveda anche un piano di assunzioni al fine di garantire l'esecuzione delle opere nelle regioni interessate e di superare la sperequazione nella distribuzione delle risorse e le tristi vicende relative alla gestione di un notevole ammontare di risorse finanziarie.

Nel ricordare di aver sottoposto la questione del ritardo infrastrutturale del Sud anche in numerose interrogazioni parlamentari, sottolinea la necessità che il recupero infrastrutturale per il Mezzogiorno rappresenti un'occasione di rilancio e di investimenti nel sud anche prevedendo interventi di fiscalità di favore nelle zone economiche speciali.

Ritiene che, oltre ad un piano di investimenti, occorra anche superare antiche leggi che ostacolano gli imprenditori ed impediscono il rilancio dell'occupazione.

In particolare, apprezza l'impegno recato dalla risoluzione della collega Bruno Bossio volto a garantire l'attraversamento stabile dello stretto di Messina attraverso la realizzazione di un'idonea infrastruttura, impegno che nella risoluzione a propria firma viene declinato nel senso della realizzazione del ponte. Questo, oltre a costituire una fonte di occupazione nei cantieri e nell'indotto e un incremento di lavoro per le imprese locali produrrà una significativa riduzione dei costi di trasporto e dei tempi di percorrenza. Ribadisce quindi l'urgenza di procedere alla nomina dei previsti commissari straordi-

nari e di sbloccare i numerosi cantieri già aperti al fine di procedere al completamento di tutte le opere.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia il collega Furgiuele per l'intervento e per aver voluto condividere l'analisi e l'impianto della risoluzione da lei stessa presentata ricordando come sono già in piedi intergruppi parlamentari che intendono proporre iniziative comuni su un tema di assoluta rilevanza: al riguardo segnala come il tema del Mezzogiorno infatti sia finalmente al centro della discussione politica anche grazie alla presentazione delle risoluzioni all'esame delle Commissioni riunite. Ringrazia altresì i colleghi della Commissione Bilancio per aver voluto introdurre nella relazione sul *Recovery fund* sottoposta all'Assemblea un approfondito passaggio sugli interventi necessari per le regioni del Mezzogiorno.

Con riferimento all'ulteriore esame delle risoluzioni, si chiede se siano effettivamente necessarie le audizioni o se non sia meglio procedere con l'approvazione delle risoluzioni arrivando auspicabilmente all'elaborazione di un testo unitario che tenga conto delle diverse sensibilità e posizioni fin qui emerse.

Raffaella PAITA, *presidente*, segnala ai colleghi delle Commissioni che, al termine della seduta in corso, è convocata una riunione degli uffici di presidenza congiunti, durante la quale sarà appunto possibile definire le modalità di prosieguo della discussione delle risoluzioni.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) ringrazia la collega Bruno Bossio per aver avviato una discussione concreta su un tema a suo giudizio fondamentale. Da deputata del Sud ritiene infatti ineludibili investimenti sulle infrastrutture del Mezzogiorno, anche per ribaltare la prospettiva assistenziale ed emergenziale adottata finora nell'attribuzione di risorse alle regioni meridionali, invece di considerare il Mezzogiorno un modello di traino economico per il Paese.

Con riferimento all'intervento della collega Bruno Bossio, ritiene che lo svolgimento di alcune audizioni potrebbe ampliare il quadro conoscitivo delle Commissioni ai fini di un inquadramento puntuale delle questioni poste nelle risoluzioni. Apprezzando nel merito gli spunti offerti dalle opposizioni nei loro atti di indirizzo, auspica che si possa approvare un testo unitario e condiviso tra tutte le forze politiche su un tema che non può e non deve essere divisivo.

Paolo FICARA (M5S) ringrazia la collega Bruno Bossio per la presentazione di una risoluzione dai contenuti così rilevanti e attuali e tutti gli altri colleghi intervenuti nel dibattito, evidenziando come lo sviluppo del Mezzogiorno sia assolutamente necessario per garantire lo sviluppo dell'economia dell'intero Paese.

Ritiene sia opportuno porre l'accento sulla necessità di interventi strutturali relativi alle infrastrutture digitali che rappresentano, così come quelle stradali, infrastrutture strategiche per le imprese. Segnala, altresì, l'importanza di non trascurare interventi e investimenti non solo sulle grandi direttrici ma anche sulle tratte secondarie ferroviarie e stradali, che certamente necessitano di investimenti volti a garantirne una maggiore sicurezza, obiettivo per il quale possono occorre certamente stanziare ulteriori risorse. Segnala, quindi, la necessità di prevedere interventi specifici da destinare alle autorità portuali e al sistema aeroportuale che evidentemente garantiscono lo sviluppo commerciale e del trasporto intermodale.

Mauro ROTELLI (FDI) nel ringraziare i colleghi intervenuti, si rivolge innanzitutto al rappresentante del Governo che invita ad esprimersi sui temi in discussione e al quale sottopone soprattutto la questione della nomina dei commissari straordinari, che avrebbe dovuto essere completata entro il mese di settembre. Sottolinea l'urgenza di sbloccare i cantieri aperti e dichiara la disponibilità del proprio gruppo anche alla redazione di un testo unitario su temi che certamente non

sono più rinviabili. Ricorda che molte delle infrastrutture da realizzare sono in realtà già finanziate ma che lo stallo sulla scelta dei commissari straordinari non contribuisce certo a superare gli ostacoli relativi alla loro realizzazione. Preannuncia, infine, la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo.

Stefania PEZZOPANE (PD) tiene a sottolineare positivamente il prezioso lavoro svolto dalla collega Bruno Bossio e gli spunti offerti dai colleghi delle opposizioni che sono intervenuti con propri atti sulla medesima tematica. Auspica che le Commissioni possano attuare un grande salto di qualità, vista la disponibilità di tutte le forze politiche, per pervenire ad un testo unitario, in un'ottica di convergenza e condivisione, per onorare l'obiettivo comune di superare il *gap* infrastrutturale tra Nord e Sud.

Sottolinea il forte interesse del Partito democratico sulla questione posta dalle risoluzioni e auspica che, a seguito del confronto in sede parlamentare, il Governo – che sul tema delle infrastrutture al Sud sta facendo grandi passi in avanti, come dimostrano le misure decisive attuate negli ultimi decreti-legge – possa accogliere gli impegni in esse posti, al fine di rinforzare definitivamente la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Pezzopane, ritiene che sia assolutamente apprezzabile l'intento di pervenire alla formulazione di un testo unitario delle risoluzioni all'esame delle Commissioni, che di fatto contengono un'analisi del tutto omogenea del ritardo infrastrutturale e delle necessità di investimento per le regioni del Mezzogiorno, anche alla luce dei contenuti che giudica assai rilevanti votati nella relazione sul *Recovery fund*.

Si tratta, a suo giudizio, di un'occasione storica, forse l'ultima, che viene offerta al Paese per fare un buon lavoro. Nel ricordare il prezioso contributo offerto dal collega Brunetta nel corso della seduta di

ieri dell'Assemblea, auspica che le Commissioni possano rapidamente procedere ad una sintesi di posizioni che ritiene assolutamente conciliabili.

Raffaella PAITA, *presidente*, con riferimento al rilievo avanzato dal collega Rotelli, avverte di aver ella stessa proposto al Governo di posticipare il proprio intervento al momento in cui risulteranno illustrate tutte le risoluzioni preannunciate al fine di poter svolgere una valutazione complessiva.

Ritiene quindi che nell'ufficio di presidenza congiunto convocato al termine della seduta in corso potranno essere

assunte le decisioni più opportune sul prosieguo della discussione. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato. C. 1768 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 ottobre 2020. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato.

C. 1768 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1768, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rinnovare e rafforzare i rapporti bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto il 19 novembre

1971 e al quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 1293.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate dalle Parti quali opere nazionali, con conseguente applicazione dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo, da 15 articoli e da un Allegato, l'articolo I definisce l'obiettivo posto alla base dell'Accordo, vale a dire fornire il quadro giuridico basilare affinché le Parti possano cooperare allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche.

L'articolo II individua le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo (per l'Italia, la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

L'articolo III reca disposizioni generali, prevedendo, fra l'altro, che le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo vengano considerate quali opere nazionali da entrambe le Parti e che la realizzazione di una coproduzione debba ottenere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

L'articolo IV definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

L'articolo V stabilisce le modalità di realizzazione delle riprese.

L'articolo VI reca disposizioni in materia di proprietà dei diritti patrimoniali e dell'originale e prevede l'espressa menzione della coproduzione nei titoli di testa e di coda, nelle presentazioni e nel materiale promozionale.

L'articolo VII determina le modalità di ripartizione dei proventi.

L'articolo VIII stabilisce che ogni prodotto deve comportare almeno la versione in italiano e in spagnolo.

L'articolo IX concerne la presentazione delle coproduzioni ai festival cinematografici.

L'articolo X riguarda le coproduzioni cinematografiche multilaterali (vale a dire coproduzioni con Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato accordi di coproduzione), considerate con favore dalle Parti.

L'articolo XI prevede facilitazioni all'ingresso e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni e all'importazione e riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'articolo XII prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni.

L'articolo XIII definisce le modalità di risoluzione delle controversie.

L'articolo XIV precisa che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale nonché, per l'Italia, dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo XV reca disposizioni finali in materia di entrata in vigore, durata, rinnovo e denuncia dell'Accordo e stabilisce che l'annesso Allegato, recante norme di procedura per l'applicazione della coproduzione cinematografica (con particolare riferimento alle modalità di presentazione e ai requisiti delle istanze di ammissione alla coproduzione) costituisce parte integrante dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legisla-

tiva esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Caré, C. 1129 Fitzgerald Nissoli, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò, C. 2270 Siragusa e C. 2570 Formentini, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo ».

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, svolgendo talune iniziali considerazioni di carattere generale, rileva che il tema degli italiani all'estero, nonostante venga trattato all'interno delle commissioni competenti del Parlamento, viene ad oggi affrontato con evidenti differenze tra le due Camere, osservando che questo assetto sbilanciato rappresenta un evidente elemento di distorsione in un sistema tuttora basato sul bicameralismo perfetto. Fa notare che il provvedimento in esame punta quindi ad intervenire sull'architettura parlamentare, provvedendo a centralizzare in una Commissione bicamerale il confronto politico e il ruolo di stimolo sui temi di interesse degli italiani all'estero.

Considerato che negli ultimi anni, si è registrato un costante aumento degli Italiani che si trasferiscono fuori dal nostro Paese e che ad oggi circa il 10 per cento della popolazione italiana risiede ormai di fatto al di fuori dei confini nazionali, una presenza all'estero di queste dimensioni merita certamente di essere affrontata da una Commissione *ad hoc* che coinvolga rappresentanti dei due rami del Parlamento e che possa analizzare anche quelle che sono le cause profonde dell'emigrazione. Rileva che, dal punto di vista dei parlamentari eletti all'estero, la Commissione bicamerale offrirebbe lo spazio naturale per il confronto tra le forze politiche oltre che per una doverosa sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sui temi inerenti ai nostri connazionali nel mondo. Sottolinea quindi come i maggiori vantaggi riguarderebbero i nostri connazionali all'estero che troverebbero nella Commissione uno spazio di rappresentanza ideale, capace di dialogare con gli organi di rappresentanza presenti a livello locale, con le regioni e con tutti i numerosi interlocutori coinvolti, nell'interesse di una considerazione sistemica di tutti i temi connessi all'italianità nel mondo.

Ricorda quindi che nell'ultimo ventennio le tematiche degli italiani all'estero hanno fatto registrare un crescente interesse, a partire da quando, con la legge n. 459 del 2001 – approvata nella XIV Legislatura – sono state dettate norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Successivamente il Parlamento è tornato spesso ad occuparsi di tali tematiche, sia sul piano legislativo, sia ad esempio, con provvedimenti riguardanti provvidenze per i connazionali all'estero e per la diffusione della lingua e della cultura italiana a loro beneficio, sia con norme concernenti il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE). Non meno rilevante anche l'attività conoscitiva e di indirizzo dispiegata a partire dalla XIV legislatura.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1 istitui-

sce, al comma 1, una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica.

Si prevedono inoltre compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero, nonché ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Ai sensi del comma 2, si prevede che la Commissione definisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'articolo 2 disciplina le attività della Commissione, prevedendo, in particolare, al comma 1, che essa:

valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni;

elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti;

studia le tematiche inerenti alle nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo; promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana;

promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi;

sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, propone atti di indirizzo e soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, promuove un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

Il comma 2, poi, stabilisce che la Commissione promuove:

l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;

l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche e per l'adeguatezza dei livelli,

delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti;

indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

una riforma dei patronati italiani all'estero;

accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri;

il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che essa sia composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati, pariteticamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati

su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

L'articolo 4 disciplina l'Ufficio di presidenza della Commissione, prevedendo, al comma 1, che i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione della legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il comma 2 prevede che il presidente della Commissione è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione, stabilendo, al comma 1, che essa adotta un proprio regolamento interno.

Ai sensi del comma 2 essa, per lo svolgimento delle proprie attività, può:

a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla con-

dizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

Il comma 3 prevede che la Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero.

Inoltre, ai sensi del comma 4, per le sue finalità la Commissione può compiere missioni anche all'estero, anche presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

In base al comma 3, inoltre, la Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogni qualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Al comma 2, si prevede che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

L'articolo 7 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appare riconducibile alla materia «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si ricorda che le Commissioni bicamerali d'indirizzo, vigilanza e controllo, istituite con legge, svolgono funzioni peculiari in relazione a settori o materie specifiche.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XIII Commissione.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando come l'articolo 1, composto di un solo comma, definisca le finalità e l'ambito di

applicazione del provvedimento, consistenti in:

a) sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura;

b) incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche;

c) sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale;

d) assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i quali raccolgano, in un testo unico, le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

Vengono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari, prevedendo lo scorrimento del termine per l'espressione del parere stesso, nel caso in cui questo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine stabilito.

L'articolo 3 prevede interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e, a tale fine, estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, comprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della

piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita.

I termini e le modalità di attuazione di tali interventi sono demandati a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle dieci tonnellate, aggiungendo un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958.

L'articolo 4-*bis* estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, tra le altre cose:

la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima;

interventi per migliorare l'accesso al credito;

programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;

progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo;

progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali;

promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.

La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (Licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca.

Il comma 2 dispone che la tassa sia, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo.

Il comma 3 prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.

Il comma 4 dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi.

Il comma 5 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. Anche in questo caso, è previsto un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole.

Al riguardo, segnala l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 4 e 5.

L'articolo 8-*bis* esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

L'articolo 9, comma 1, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

Il comma 2 prevede che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle

funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

Il comma 3 sostituisce la lettera *g*) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 10 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.

L'articolo 10-*bis* prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.

Al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo, in particolare, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ne modifica la composizione.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.

In particolare, la disposizione prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime lacuali e fluviali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto n. 1604 del 1931.

Si dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

L'articolo 13 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (attualmente non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012) svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 13-*bis* reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.

L'articolo 13-ter prevede che il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del temperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n. 2016/1627. Il comma 2 detta i principi cui deve attenersi il predetto provvedimento.

Con riferimento al comma 1, segnala l'opportunità di specificare a quale tipologia di provvedimento si intenda fare riferimento e se debba essere adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il comma 3 prevede che il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 15 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tale fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 328 del 1952 (recante il Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 15-bis modifica la disciplina delle garanzie concesse dall'ISMEA ai sensi dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 15-ter interviene in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti territoriali, integrando l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996.

L'articolo 15-quater modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 15-quinquies introduce, nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, un nuovo comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 15-sexies modifica la disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne, integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

L'articolo 16 stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sull'assetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dopo la riforma del Titolo V, abbia rilevato che nella materia « pesca » è riscontrabile la sussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Se,

quindi, la materia è considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, la complessità e la rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca giustifica l'intervento statale.

La Corte ha, quindi, ritenuto che assuma, in definitiva, peculiare rilievo l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. In particolare, con la sentenza n. 213 del 2006, la Corte ha ribadito (riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 370 del 2003) l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni « per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione ». D'altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, perché concernono posizioni non omogenee comprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa; « in siffatti casi di concorso di competenze deve, pertanto, farsi applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione » (sentenza n. 231 del 2005).

La pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere

unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pure riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi. L'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (nel cui ambito richiama la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per l'Interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative a partire dall'emendamento Iezzi 1.123.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di non comprendere come si possa procedere nell'esame del provvedimento senza che sia stata data risposta alle questioni sollevate dalle opposizioni, ed evidenziate anche nella documentazione predisposta dagli uffici, concernenti la coerenza e l'applicabilità del testo dell'articolo 57 quale risulterebbe dall'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge, e ritiene non si possa procedere nell'esame dell'articolo medesimo prima che tale contraddizione sia sanata. Sottolinea come nella precedente seduta lo stesso relatore Fornaro abbia riconosciuto la fondatezza della questione posta e abbia rilevato come essa non sia stata affrontata in quanto si è ritenuto opportuno attendere il completamento dell'*iter* della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Dal momento che tale *iter* non risulta ancora concluso non comprende, stando alle stesse affermazioni del relatore, come si possa ulteriormente procedere nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e stigmatizza la contraddizione tra tale modalità di procedere, che giudica insensata, e le affermazioni del relatore poc'anzi richiamate.

Ribadisce, pertanto, la proposta di accantonare gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, attesa peraltro la diversità della materia trattata tra i due articoli, tale da consentirne l'esame autonomo.

Considera l'atteggiamento della maggioranza non soltanto incomprensibile e poco razionale, ma anche non rispondente agli interessi della maggioranza medesima, in quanto, a fronte della probabile presentazione di un emendamento da parte del relatore, che comporterà la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, il tema dovrà comunque essere nuovamente affrontato, determinando una duplicazione della discussione e un ulteriore dispendio di tempo.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alla proposta del deputato Iezzi, motivata dall'indiscutibile esigenza di assicurare la co-

erenza e l'applicabilità della disposizione costituzionale che risulterebbe dall'approvazione della proposta di legge.

Rileva infatti come l'articolo 1 sia ispirato dall'intento, condivisibile, di porre rimedio a talune criticità derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari ma osserva nel contempo come la formulazione proposta della norma sia contraddittoria e come sia pertanto necessario un approfondimento, accantonando l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1, come proposto dal deputato Iezzi, oppure sospendendo l'esame dell'intero provvedimento al fine di promuovere un approfondimento complessivo delle questioni poste.

Rivendica quindi l'approccio costruttivo delle opposizioni e si appella alla saggezza del relatore affinché venga risolto quanto prima un nodo che rischia di determinare gravi problemi di applicabilità della norma.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per l'intenzione della maggioranza di proseguire nell'esame del provvedimento senza affrontare il nodo costituito dalla formulazione del quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il quale prevede che la ripartizione dei seggi venga effettuata tra le regioni. Osserva come si tratti di un tema imprescindibile, in quanto il testo, nella formulazione derivante dalla proposta di legge in esame, risulterebbe inapplicabile.

Ritiene quindi che il perseguimento, da parte della maggioranza, di quella che in altre circostanze ha avuto modo di definire un'obbligazione di risultato, vale a dire l'obiettivo di pervenire comunque all'approvazione del provvedimento, sia quanto mai inopportuno nel caso di norme costituzionali e osserva come la circostanza che le funzioni di relatore siano svolte dal primo firmatario del provvedimento comporti il rischio di un'eccessiva identificazione nel provvedimento medesimo.

Osserva con amarezza come la Costituzione sia divenuta materia di scambio politico e stigmatizza con forza, ritenendo

che ci si trovi di fronte a una situazione al limite della dittatura, l'atteggiamento della maggioranza nei confronti del Parlamento, al quale viene sostanzialmente impedito di esaminare i provvedimenti legislativi, sottolineando come ciò sia ancora più grave in materia di revisione costituzionale, in quanto in tale ambito la consueta dialettica tra maggioranza e opposizione dovrebbe venire meno per fare spazio alla ricerca di soluzioni ampiamente condivise, nell'interesse non di una parte politica ma del Paese.

Si associa dunque alla proposta di accantonare l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e si appella al Presidente, nel suo ruolo di garanzia, affinché sia assicurata la verifica circa la coerenza del testo in esame.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, con riferimento alle affermazioni del deputato Sisto, assicura di non essere condizionato nello svolgimento delle proprie funzioni di relatore dal fatto di essere anche il primo firmatario della proposta di legge costituzionale in esame.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, ricorda come la decisione di prevedere l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per il 23 ottobre è stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo senza che sia stata manifestato alcun dissenso al riguardo da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Ricorda, inoltre, circa le questioni sollevate sul contenuto dell'articolo 1, come non sia stato presentato da parte delle opposizioni alcun emendamento volto a incidere sul quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione al fine di risolvere le criticità rilevate, e con riferimento alle affermazioni da lui rese nella seduta di ieri, alle quali ha fatto riferimento il deputato Iezzi, rileva come affermare che una questione è fondata significa ritenere la questione medesima meritevole di approfondimento ma non necessariamente condivisibile.

Ciò premesso, ritiene comunque di accogliere la proposta di accantonare l'e-

same degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1 si intendono accantonate e invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 e sugli emendamenti Iezzi 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.137, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.148.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.149 e 2.150 e Sisto 2.105, sugli identici emendamenti Sisto 2.106 e Colucci 2.133 e sugli emendamenti Colucci 2.135, Iezzi 2.157, 2.158, 2.160 e 2.161, Sisto 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102 e 2.103, Colucci 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111 e 2.112, Sisto 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130 e 2.132 e Iezzi 2.134 e 2.140.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Prisco 2.146 e 2.147.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Sisto 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213,

2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218 e 2.219, Iezzi 2.220, 2.221, 2.222 e 2.223, Sisto 2.104 e Iezzi 2.224 e 2.225

Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 2.141, 2.142, 2.143, 2.144 e 2.145, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.229, 2.230, 2.231 e 2.232. Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 2.233 e 2.234, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 2.235. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.324, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.325, 2.354, 2.355 e 2.356. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.357, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 2.326 e 2.327. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 2.358. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco 2.359, Sisto 2.360, 2.361, 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370 e 2.371 e Iezzi 2.375, 2.372, 2.373, 2.378, 2.377 e 2.376.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si rimette alla Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iezzi 2.148, Prisco 2.146 e 2.147, Iezzi 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.233, 2.234, 2.324, 2.357 e 2.358 si intendono accantonati.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) intende anzitutto ringraziare il relatore per aver accettato la proposta, formulata dalle opposizioni, di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1, auspicando che già nella prossima seduta possa si possa individuare una soluzione concreta alla problematica posta dal suo gruppo rispetto a quell'articolo.

Illustrando il suo emendamento 2.3 – identico agli emendamenti Prisco 2.1 e Sisto 2.2 – fa notare come esso miri a sopprimere l'articolo 2, che riduce da tre a due il numero dei delegati per regione chiamati a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Rispetto alla volontà della maggioranza che sembra

ispirare tale norma – con l’obiettivo di evitare che i delegati regionali assumano un eccessivo peso in quell’ambito – fa notare che tale modifica è in primo luogo inutile, a fronte dei minimi scostamenti in termini percentuali determinati dalla riduzione del numero dei parlamentari sul ruolo dei delegati regionali nell’elezione del Presidente della Repubblica. Infatti, segnala come il peso dei delegati regionali passerebbe dal 5,78 per cento all’8,81 per cento e, nel caso in cui venisse approvata la norma recata dal provvedimento in esame, scenderebbe al 6,10 per cento. Osserva, peraltro, come, a fronte di tali ininfluenti differenze che coinvolgerebbero l’incidenza dei delegati regionali in quella sede elettiva, l’articolo 2 determinerebbe piuttosto altri più gravi problemi.

Ritiene infatti che tale disposizione incida negativamente sulla capacità di rappresentanza dei territori, ciascuno dei quali risulta, a suo avviso, portatore di un proprio specifico ambito di interessi e valori. Fa presente che il fatto di prevedere due soli delegati regionali, che saranno dunque uno di rappresentanza della maggioranza e uno di minoranza, rischia di neutralizzare la stessa dialettica tra maggioranza e opposizione, annullando sostanzialmente la possibilità per la regione di far sentire la propria voce e di rappresentare le diverse sensibilità diffuse nei territori. Nel ritenere, dunque, che l’articolo 2 alteri certi fondamentali equilibri previsti dalla Costituzione, auspica una seria riflessione sul punto da parte della maggioranza.

Alberto STEFANI (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, auspica sull’articolo 2 una seria riflessione, che sia più rispondente al quadro costituzionale. Ricorda, infatti, che gli stessi padri costituenti, durante i lavori preparatori in vista dell’elaborazione della Carta costituzionale, affermarono l’esigenza di individuare per tali organi un ruolo importante in sede di elezione del Presidente della Repubblica, proponendo una soluzione che prevedeva un concorso di più organi istituzionali, proprio al fine

di evitare di creare un legame troppo forte tra Parlamento e lo stesso Presidente della Repubblica. Fa notare, invece, che l’articolo 2 della proposta di legge va nella direzione opposta, mortificando le regioni ed esautorandole delle loro prerogative costituzionali.

Ricorda al riguardo che il suo gruppo ha sempre proposto un’idea delle regioni più conforme al dettato costituzionale, affinché fossero inquadrato al centro delle dinamiche interistituzionali e del procedimento legislativo, ad esempio manifestando il proprio favore ad ipotesi di riforme costituzionali in senso federale, rendendo il Senato una Camera di rappresentanza di quei territori. Al contrario, evidenzia come la maggioranza proponga uno svuotamento delle funzioni delle regioni, come già fatto notare in sede di esame dell’articolo 1, dal momento che le regioni vengono intese, non come enti esponenziali di interessi e valori, come previsto dalla Costituzione, ma semplicemente come mere entità geografiche. Rileva peraltro come il predetto articolo 1 svisciva le regioni persino nella loro valenza di circoscrizione elettorale, tanto che si rende possibile il superamento dei suoi confini in vista della creazione di circoscrizioni pluriregionali che rischiano di annullare la rappresentanza delle regioni meno popolate, come avvenuto alle ultime elezioni per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, laddove è stata di fatto completamente svuotata la rappresentanza della Sardegna in favore di quella della Sicilia.

Osserva quindi che l’articolo 2 procede nella medesima direzione di svuotamento del ruolo delle regioni, dal momento che, alterandosi la dialettica tra maggioranza e opposizione, si rende sostanzialmente impossibile per tali enti far valere la propria voce in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, dunque, un ripensamento su tale articolo 2, al fine di ricollocare le regioni al centro della dinamica interistituzionale, conformemente alla volontà dei padri costituenti. Ritiene paradossale che gli esponenti della maggioranza, i quali a livello locale durante

l'ultima campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative, hanno a più riprese rivendicato il ruolo importante di tali enti territoriali, proponendo a livello nazionale norme che invece ne svuotano le prerogative.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle puntuali considerazioni del deputato Stefani e dichiara di condividere l'esigenza di prevedere un contrappeso alla riduzione del numero dei parlamentari per quanto concerne il ruolo della rappresentanza delle regioni nel collegio chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica. Rileva, tuttavia, come la soluzione proposta dal testo in esame comporti la sostanziale neutralizzazione del rilievo politico di tale rappresentanza. Osserva, infatti, come la riduzione a due del numero dei delegati farà sì che, in linea di massima, ciascuna regione eleggerà un delegato di maggioranza e un delegato di opposizione, indipendentemente dal consenso elettorale ottenuto da ciascuno schieramento nell'ambito della regione, e come in tal modo i delegati regionali non incideranno sugli equilibri politici complessivi del collegio.

Ricorda come la propria parte politica sostenga l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, lasciandone inalterati i poteri, da parte dei cittadini. Osserva come, qualora non si intenda accedere a tale soluzione e si ritenga di mantenere la partecipazione delle regioni all'elezione del Presidente della Repubblica, la soluzione più opportuna sia costituita dalla previsione di un rappresentante per ciascuna regione, individuato nel Presidente della Giunta regionale, eletto dai cittadini.

Sottolinea di svolgere tali considerazioni in uno spirito costruttivo, testimoniato anche dal limitato numero di emendamenti presentati dal suo gruppo, e dichiara di aspettarsi un analogo atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza, al fine di individuare una soluzione che tenga conto dell'esigenza di rappresentare adeguatamente le comunità regionali ma anche di quella di tenere conto del voto espresso dai cittadini.

Ritiene dunque che le forze politiche che hanno approvato la riduzione del numero dei parlamentari abbiano il dovere di individuare soluzioni ai problemi che ne derivano, ma ritiene che la soluzione individuata dall'articolo 2 sia inadeguata. Raccomanda, pertanto, l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame, il quale opera una sorta di adeguamento automatico del numero dei delegati regionali al numero dei parlamentari. Osserva come tale approccio avrebbe senso soltanto qualora la riduzione del numero dei parlamentari rispondesse esclusivamente a logiche di natura oligarchica, mentre è incomprensibile qualora si ritenga che tale riduzione risponda ad esigenze di razionalizzazione e snellimento. Rileva, come già osservato dal deputato Iezzi, che, lasciando inalterato il numero dei delegati regionali, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari il loro peso aumenterebbe dal 5 all'8 per cento e non comprende per quale motivo tale evenienza debba essere considerata in modo negativo.

Ricorda come la propria parte politica si sia sempre battuta in difesa della centralità del Parlamento e ribadisce di ritenere terrificante ciò a cui si sta assistendo in questa Legislatura, nella quale il Parlamento è ridotto a un ruolo ancillare, ma osserva come la rivendicazione della centralità del Parlamento debba essere intesa in senso democratico e non certo oligarchico e non possa comunque essere di ostacolo al mantenimento di un importante elemento di rappresentanza territoriale nell'elezione del Presidente della Repubblica.

Ritiene dunque che il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame non possa essere valutato al di fuori di un contesto nel quale, sotto altri aspetti, si vuole ridimensionare il ruolo del Parlamento, anche attraverso il ventilato ricorso a modalità di voto a distanza. Reputa

quindi che l'incremento dal 5 all'8 per cento del peso dei delegati regionali non possa essere considerato un esito negativo per cui valga la pena di intraprendere una revisione costituzionale.

Ribadisce come in materia di revisione costituzionale sia doveroso superare la tradizionale dialettica tra maggioranza e opposizione e raccomanda conclusivamente l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame, in quanto l'articolo 2 introduce, a suo avviso, una norma incoerente con il quadro costituzionale.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) raccomanda l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 in esame, presentati da tutte le forze politiche del centrodestra e volti a riportare ordine nel quadro costituzionale e a garantire un'adeguata partecipazione delle regioni all'elezione del Presidente della Repubblica.

Osserva come in materia di revisione costituzionale la maggioranza proceda ad interventi frammentari che non tengono conto del quadro complessivo nel quale vanno a inserirsi. Ritiene insoddisfacenti le giustificazioni addotte a sostegno di tale modo di procedere, che definisce atomistico, dal deputato Ceccanti, il quale, a fronte delle obiezioni di volta in volta formulate, è solito fare rinvio a futuri e imprecisati ulteriori interventi normativi, e osserva nel contempo come tale scelta minimalista da parte della maggioranza sia invece esplicitamente rivendicata dal deputato Forciniti.

Chiede di conoscere al riguardo le valutazioni del rappresentante del Governo, anche per quanto concerne gli effetti degli interventi normativi proposti, ritenendo che l'atteggiamento finora seguito dal Governo, che non ha ritenuto di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, non possa ritenersi giustificato dal fatto che si tratti di una proposta di legge costituzionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nell'illustrare il suo emendamento 2.9, fa notare che esso ha un contenuto provocatorio, dal momento che si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, intervento che il suo gruppo non potrebbe di certo condividere. Osserva, dunque, che lo spirito dell'emendamento in esame è semplicemente quello di dimostrare quanto sia dannosa e inutile la riduzione del numero dei delegati regionali da tre a due, e lo fa attraverso un ragionamento paradossale in base al quale, considerata l'incongruenza di un simile intervento, sarebbe quasi più logico eliminare del tutto i delegati regionali.

Dopo aver precisato che l'intento di alcune proposte di modifica presentate dal suo gruppo è esclusivamente quello di sollecitare una riflessione all'interno della maggioranza, al fine di migliorare un testo che appare palesemente sbagliato, fa notare che l'articolo 2 reca disposizioni pericolose, in quanto incidono sia sulla rappresentanza territoriale sia su quella politica delle regioni in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica. Prende atto, in conclusione, che la maggioranza continua la sua operazione di distruzione del sistema costituzionale, alla quale il suo gruppo non può che opporsi con convinzione.

Alberto STEFANI (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che l'articolo 2 reca norme che ben rappresentano la filosofia ispiratrice dell'azione dell'attuale maggioranza, la quale appare rivolta a ledere le prerogative degli enti locali. Segnala come la riduzione del numero dei delegati regionali da tre a due per regione equivalga a impedire che esse manifestino la loro volontà politica in sede di elezione del Presidente della Repubblica, dal momento che si altera profondamente il rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, vanificando la possibilità di assumere una posizione precisa.

Ricorda che le forze di centro-sinistra in passato hanno promosso riforme costituzionali che prevedevano la trasforma-

zione del Senato in Camera di rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, mentre ora si procede in una direzione opposta, confermando il bicameralismo perfetto e negando il ruolo delle regioni. Evidenzia come il suo gruppo, al contrario, proponga un'idea diversa delle regioni, intese come comunità portatrici di interessi e valori ideali capaci di essere parti integranti nelle dinamiche interistituzionali, anche in sede di elezione del Presidente della Repubblica, in armonia con la volontà dei padri costituenti. Fa infatti notare che la Carta costituzionale affidi alle regioni un ruolo centrale, riconoscendo loro, ad esempio, prerogative importanti – quali l'iniziativa legislativa e il potere di iniziativa dei referendum – che ora invece la maggioranza sembra voglia intaccare, proponendo una centralizzazione dei poteri per quanto concerne l'elezione del Presidente della Repubblica e persino un ridimensionamento della valenza delle regioni intese come circoscrizioni elettorali.

Ribadisce che il suo gruppo è a favore di una riforma costituzionale in senso presidenziale e federale, la quale preveda un Senato che svolga il ruolo di Camera delle regioni, poste quindi al centro dei processi istituzionali. Fa notare, in conclusione, che l'emendamento in esame persegue un intento provocatorio, dal momento che, al fine di dimostrare l'inutilità di un intervento di riduzione della delegati regionali, propone di eliminarli del tutto.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso l'impianto di ripresa audio-video a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non esendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che l'emendamento Iezzi 2.9, pur condivisibile nel suo intento provocatorio di stimolare una riflessione seria circa l'inutilità di ridurre i delegati regionali, possa rappresentare paradossalmente un pericolo, in quanto, tenuto conto del recente anda-

mento dei lavori, in particolare in Assemblea, potrebbe non essere del tutto esclusa l'eventualità di una sua approvazione, con esiti concretamente ancora più nefasti.

Prende quindi atto che la maggioranza continua ad operare secondo una logica – che riterrebbe più consona a regimi antidemocratici – tesa ad eliminare ogni forma di garanzia, in nome di un presunto efficientamento dell'attività legislativa. Ritiene inoltre che la maggioranza si accanisca inutilmente sulla Costituzione nel tentativo di armonizzare un intervento di riforma costituzionale – quello della riduzione del numero dei parlamentari – che giudica in termini fortemente negativi.

Preannuncia, in conclusione, il suo voto di astensione sull'emendamento Iezzi 2.9, auspicando un ripensamento sul tema dei delegati regionali, che ritiene essenziali ai fini della rappresentanza degli enti territoriali.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.9, stimolato in tal senso dalle riflessioni svolte dal deputato Sisto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che occorre apportare una correzione all'ordine di votazione risultante dal fascicolo relativamente agli emendamenti da 2.10 a 2.15; avverte, in particolare, che si procederà prima all'esame dell'emendamento Iezzi 2.11, quindi all'esame degli emendamenti Iezzi 2.14, 2.10, 2.13, 2.15 e 2.12.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) fa notare che l'emendamento 2.11 e quelli successivi, che intervengono sul medesimo punto, sono volti a rafforzare il peso delle regioni e della rappresentanza territoriale, al contrario di quanto perseguito dalla maggioranza.

Nel dichiarare che il suo gruppo è a favore di una riforma costituzionale in senso presidenziale e federale, fa notare come l'esame del provvedimento avrebbe potuto essere l'occasione per affrontare seriamente tematiche rilevanti, quali quella del ruolo delle regioni nel rapporto

con altri organi istituzionali, mentre constatata con rammarico che la maggioranza preferisce promuovere meri interventi di manutenzione della Carta costituzionale, peraltro sbagliati e mal formulati nonché tesi ad un accentramento dei poteri.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.11, rileva come esso ponga il tema dell'ampliamento della rappresentanza delle regioni nel collegio chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica e rechi un'effettiva innovazione della norma costituzionale, non limitandosi all'introduzione di un contrappeso rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari. Osserva come il numero di cinque delegati per ciascuna regione possa essere ritenuto eccessivo, ma rileva come la proposta emendativa in esame richiami opportunamente l'attenzione sulla necessità di un'adeguata rappresentanza delle regioni nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica

Ketty FOGLIANI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Iezzi 2.11, di cui è cofirmataria, rilevando come esso preveda l'aumento del numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica nell'ottica di un rafforzamento della rappresentanza territoriale. Osserva peraltro come la previsione di cinque delegati per ciascuna regione consentirebbe anche di assicurare la rappresentanza delle minoranze e come tale previsione si inserisca nel solco dell'articolo 83 della Costituzione, la cui *ratio* è proprio quella di garantire la rappresentanza paritaria delle regioni per evitare che l'elezione del Presidente della Repubblica sia di esclusiva derivazione parlamentare.

Segnala come si tratti di un tema non necessariamente legato alla riduzione del numero dei parlamentari e richiama su di esso l'attenzione del relatore, in quanto il testo proposto dall'articolo 2 in esame costituisce un passo indietro rispetto a quanto previsto dalla Costituzione in materia di rappresentanza delle comunità regionali.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, respinge con forza l'interpretazione secondo la quale vi sarebbe una volontà antiregionalista sottesa all'articolo 2 del provvedimento in esame, rilevando come esso preveda invece che il peso proporzionale dei delegati regionali resti invariato rispetto alla situazione attuale.

Ciò premesso, ricorda come siano state accantonate numerose proposte emendative presentate dai gruppi dell'opposizione, a testimonianza della volontà della maggioranza di riflettere su alcuni temi, quali la partecipazione del Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della Repubblica e la tutela delle minoranze. Osserva, infatti, come nel 1948 si fosse in un contesto caratterizzato da un sistema elettorale proporzionale, mentre, a partire dal 1995, sono stati introdotti correttivi maggioritari nel sistema di elezione dei consigli regionali che possono determinare in taluni casi l'autosufficienza della maggioranza nell'elezione dei delegati regionali.

Dichiara, invece, la propria contrarietà all'aumento del numero dei delegati regionali, in quanto tale soluzione non risponderebbe alla logica del provvedimento in esame, che persegue esclusivamente l'obiettivo di rispondere a esigenze di adeguamento conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, osservando peraltro come alcune delle proposte emendative presentate in materia siano mosse evidentemente da intenti ostruzionistici, in quanto produrrebbero effetti palesemente illogici, come ad esempio un numero di delegati regionali superiore a quello dei parlamentari.

Formula, pertanto, l'invito al ritiro di tali proposte emendative, mantenendo altrimenti il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.11.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 2.14 a sua prima firma, non nega che su alcuni temi vi siano state aperture da parte della maggioranza, ma prende atto con rammarico del parere

contrario espresso su tutte le proposte emendative volte ad aumentare il numero dei delegati regionali.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendo imminente l'avvio delle votazioni in As-

semblea, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che, come stabilito in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà convocata per il pomeriggio di lunedì 19 ottobre. Avverte quindi che la seduta prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato (C. 1768 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1768, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sostituisca l'Accordo di coproduzione cinematografica del 19 novembre 1971, e risponda allo scopo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti;

rilevato inoltre come l'Accordo consenta alle coproduzioni realizzate di essere considerate dalle Parti quali opere nazionali, con conseguente applicazione dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato C. 802 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 802, C. 925, C. 1129, C. 2159, C. 2239, C. 2270 e C. 2570, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi presso la Commissione di merito, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo »;

sottolineato come la Commissione di cui si propone l'istituzione possa costituire un utile strumento per meglio indirizzare e coordinare le politiche e gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i

problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

rilevato, per quanto concerne il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « organi dello Stato », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (Testo unificato C. 1008).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abbinata, recante « Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XIII Commissione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia della pesca sia ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia, la medesima giurisprudenza evidenzia che, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (quali la tutela dell'ecosistema, materia attribuita competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006);

segnalato in particolare come l'articolo 8 preveda, al comma 4, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valuta-

zione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi;

considerato inoltre come il comma 5 del medesimo articolo 8 preveda che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, prevedendo, anche in questo caso, l'adozione di un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole;

rilevato altresì come l'articolo 10-*bis* preveda che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, disponendo al comma 2 che un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisca le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori;

considerato che l'articolo 14, comma 1, affida a un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la disciplina dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione

del principio di stabilità relativa, del contenimento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto;

b) con riferimento all'articolo 8, comma 5, terzo periodo, valuti la Com-

missione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto;

c) con riferimento all'articolo 10-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

d) con riferimento all'articolo 14, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quale tipologia di provvedimento intenda fare riferimento la disposizione e se debba essere adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	40
AVVERTENZA	54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame avviato nella seduta di ieri.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento alla proposta di legge C. 2332 in esame sulla quale la Commissione è chiamata nella giornata odierna ad esprimere il parere, fa presente che la Commissione Difesa ha convocato per le ore 15 di oggi una audizione informale del Procuratore generale militare, Marco De Paolis e che sul provvedimento esprimerà un parere di natura rinforzato. Evidenzia che su tale provvedimento anche in Commissione Giustizia le componenti politiche di opposizione avevano sottolineato la necessità di un approfondimento e chiede che, in considerazione del fatto che la Commissione Difesa non si esprimerà nella giornata odierna, anche l'esame in Commissione Giustizia sia rinviato. Evidenzia, inoltre, che la Corte penale internazionale inter-

viene soltanto nei casi di inerzia del giudice dello Stato interessato o qualora ritenga che l'attività dello stesso sia insufficiente. Sottolinea che, se la Commissione Difesa ha ritenuto necessario fare degli approfondimenti sulla materia, a maggior ragione tali approfondimenti devono essere svolti anche dalla Commissione Giustizia. Rileva, inoltre, che ai fini dell'esame del disegno di legge C. 2681 del Governo, recante « Delegha al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », del quale oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, la presidenza ha nominato due relatori, entrambi di maggioranza. Non ricordando nella sua seppur breve esperienza da parlamentare un precedente analogo, chiede al presidente se anche su altri provvedimenti siano stati nominati due relatori facenti parte entrambi delle forze di maggioranza. Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 79 del Regolamento, nel disporre sull'introduzione della discussione in sede referente di un provvedimento, fa esplicito riferimento ad un relatore e non prevede la possibilità che ve ne siano più di uno. Rammenta che per prassi su determinati provvedimenti possono essere nominati due relatori, ma sottolinea come solitamente si tratti di un relatore di maggioranza e di uno di opposizione. Precisando di condividere tale prassi, sottolinea di non ritenere comprensibile per quali ragioni si debbano nominare per un provvedimento due relatori entrambi di maggioranza.

Mario PERANTONI, *presidente*, per quanto attiene alla proposta di legge C. 2332 in materia di ratifica e di esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, sottolinea come la richiesta avanzata dalle forze di opposizione e discussa nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, non riguardasse né l'avvio di una attività conoscitiva sul provvedimento né l'esigenza di un parere rinforzato da parte della Commissione Giustizia, bensì una riassegnazione in sede referente del provvedimento alle Commissioni riunite II e III. Per quanto attiene alla nomina di due relatori di maggioranza per l'esame del disegno di legge C. 2681 evidenzia come in questo caso particolare, trattandosi di un argomento molto complesso e delicato il cui esame deve essere attento e approfondito, abbia ritenuto opportuno affidare l'incarico di relatore a due deputati appartenenti a due forze politiche di maggioranza che hanno lavorato insieme per addivenire alla sintesi di cui è espressione il testo proposto dall'Esecutivo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel far proprie le osservazioni del collega Turri, evidenzia come, con riferimento alla proposta di legge C. 2332, la richiesta di avviare un'attività conoscitiva su un provvedimento non può che essere successiva a quella della riassegnazione in sede referente. Per quanto concerne, inoltre, la nomina di due relatori di maggioranza sul disegno di legge C. 2681, ritiene che il *modus operandi* della Commissione Giustizia non sia corretto. A suo avviso, infatti, il dettato del comma 3 dell'articolo 79 del Regolamento è chiaro circa la nomina di un solo relatore e sottolinea come nelle altre Commissioni, nei casi in cui sono stati nominati due relatori, si sia trattato comunque di un deputato di maggioranza e di uno di opposizione.

Flavio DI MURO (LEGA), nel condividere le osservazioni dei colleghi Turri e Bartolozzi, ritiene che la Commissione potrà esprimere il parere sulla proposta di legge C. 2332 soltanto dopo aver acquisito gli atti dell'audizione informale del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, che si svolgerà oggi alle 15 in Commissione Difesa. Chiede pertanto di rinviare l'esame di tale provvedimento. Per quanto attiene, inoltre, alla nomina di due relatori di maggioranza per l'esame del

disegno di legge C. 2681, fa presente che, se tale scelta deriva dal presupposto che sia opportuno affidare tale incarico a deputati appartenenti alle forze politiche di maggioranza che hanno lavorato insieme per addivenire alla sintesi di cui è espressione il testo proposto dall'Esecutivo, allora sarebbe più corretto nominare tre relatori, uno per ogni forza politica che sostiene il Governo.

Franco VAZIO (PD) osserva che da tempo immemore è consuetudine in Commissione Giustizia che su provvedimenti importanti, soprattutto in tema di riforme, vengano nominati due relatori. In qualità di relatore di un altro provvedimento particolarmente importante, il disegno di legge C. 2435 di delega al Governo per la riforma del processo penale, ritiene che la strada più appropriata da perseguire sia quella di costituire un Comitato ristretto che supporti l'attività del relatore. Fa presente quindi che, quando la Commissione terminerà l'attività conoscitiva su tale provvedimento, la costituzione di un tavolo di confronto informale sul disegno di legge potrebbe rappresentare un percorso di lavoro che vedrebbe certamente il suo consenso.

Ciro MASCHIO (FDI) sottolinea come il disegno di legge C. 2681 attenga ad assetti di importanza fondamentale di organi costituzionali e ritiene che non si possa affrontare tale riforma senza trasversalità. Per tale ragione ritiene che sarebbe stato più opportuno individuare un relatore di maggioranza ed uno di opposizione. Qualora la presidenza ritenesse di non raccogliere tali suggerimenti, andrebbe considerata la proposta del collega Vazio di prevedere un Comitato ristretto nel quale tutte le forze politiche si possano confrontare e che affronti la riforma di una materia – che non è da propaganda elettorale ma che interessa i diritti di tutti i cittadini – con la massima trasversalità.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea che la nomina di due relatori di maggioranza è

prassi costante per provvedimenti complessi. Rammenta che anche nella scorsa legislatura fu nominato relatore, assieme al collega Ermini, del disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ritiene, tuttavia, che al di là della questione formale, sia molto più rilevante il tema politico e sottolinea come non vi sia dubbio che il tema oggetto del disegno di legge C. 2681, di cui è relatore insieme al collega Saitta, sia delicato e che il compito dei relatori sarà proprio quello di fare tutto ciò che è possibile per allargare il consenso nell'interesse della giustizia. Nel condividere, quindi, il ragionamento del collega Vazio, conferma la sua massima disponibilità al dialogo.

Enrico COSTA (Misto) chiede di poter conoscere la statistica relativa alla alternanza tra maggioranza e opposizione nelle nomine dei relatori in Commissione Giustizia dall'inizio del Governo Conte-*bis* ad oggi. Sottolinea come tale incarico sia sempre stato affidato a deputati di maggioranza e stigmatizza la mancanza di apertura alla condivisione da parte della stessa. In proposito, rammenta che il presidente Perantoni è stato relatore sulla proposta di legge in materia di prescrizione, pur non condividendone i contenuti. Ricorda, inoltre, che l'onorevole Verini era intervenuto in Commissione auspicando che sulla riforma del processo penale e sui provvedimenti di maggior rilievo si potessero coinvolgere anche relatori di opposizione. Sottolinea che il suo gruppo aveva apprezzato tale intervento che tuttavia non è stato ascoltato dalla presidenza. Evidenzia come la riforma del Consiglio superiore della magistratura non abbia una valenza politica e si domanda come la maggioranza possa ritenere corretto procedere nei lavori in tale maniera. Ritiene che, nominando due relatori di maggioranza, la presidenza stia indirizzando tale riforma su un binario politico e invita il presidente ad assumersi la responsabilità di tale con-

dotta, ritenendo che non tutta la maggioranza condivida tale scelta.

Lucia ANNIBALI (IV) sottolinea che il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, sul quale negli ultimi mesi le forze di maggioranza si sono confrontate, rimane aperto alla dialettica parlamentare. Nel condividere la scelta dei relatori, invita, tuttavia, il presidente a tenere in considerazione per il futuro anche i componenti del suo gruppo, sottolineando come anche Italia Viva sia parte della maggioranza.

Eugenio SAITTA (M5S) condivide le osservazioni del collega Bazoli, correlatore sul disegno di legge C. 2681. Si dichiara quindi pronto ad un confronto costruttivo e a un ampio dibattito ribadendo la massima apertura da parte dei relatori anche nei confronti delle opposizioni.

Walter VERINI (PD), essendo stato chiamato in causa nel corso del dibattito, interviene brevemente per confermare lo spirito che aveva animato le sue considerazioni nell'occasione richiamata dai colleghi, sollecitando tutti a svolgere ragionamenti privi di furbizia. Precisa pertanto che in un clima politico « normale » sarebbe opportuno che su un provvedimento così rilevante come quello di riforma dell'ordinamento giudiziario, venisse nominato anche un relatore di minoranza, quale segno di civiltà parlamentare. Fatta tale premessa, invita tuttavia a non dimenticare che l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni su alcuni temi importanti è stato poco costruttivo e talvolta, per quanto legittimamente, addirittura ostruzionistico, con l'obiettivo di introdurre ostacoli all'interno della dialettica di maggioranza. Pertanto, nel ribadire che in un'ottica di collaborazione sarebbe naturale che uno dei due relatori fosse un esponente di minoranza, fa notare come tale sua convinzione è destinata a cadere in assenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'opposizione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto delle considerazioni svolte,

fa presente che non ritiene vi siano elementi per tornare indietro sulla decisione di nominare due relatori di maggioranza sul provvedimento in esame. Con riguardo alle considerazioni del collega Costa, che ha svolto una analisi politica in prospettiva, si augura che egli venga smentito dal successivo andamento dei lavori della Commissione sul provvedimento in oggetto. Sottolinea inoltre come la presenza di due relatori di maggioranza amplierà sicuramente gli spazi di confronto con le forze di opposizione. Relativamente alla richiesta avanzata dal collega Di Muro, fa presente che non vi sono termini stringenti per l'espressione del parere sulla proposta di legge di ratifica degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale. Ritiene pertanto che, al fine di consentire ai colleghi di acquisire gli esiti dell'audizione prevista in Commissione difesa, in assenza di obiezioni della relatrice, il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato alla prossima settimana.

Roberto TURRI (LEGA), nel ribadire quanto affermato dal presidente circa l'assenza di una scadenza per l'espressione del parere, chiede che, analogamente a quanto avvenuto in Commissione Difesa, venga concesso un tempo anche molto limitato per l'indicazione di soggetti da audire, in modo anche da consentire contestualmente agli uffici di tradurre in italiano il testo degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale. Ritiene che il presidente possa accogliere tale richiesta.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia la questione relativa all'attività istruttoria nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2332, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione Giustizia non può procedere all'espressione del parere sul provvedimento in esame, senza acquisire il parere della Conferenza unificata per i rapporti Stato Regioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di pesca le regioni a statuto ordinario hanno una potestà residuale mentre quelle a statuto speciale hanno una potestà esclusiva e che la clausola di salvaguardia non è risolutiva del problema. Pertanto, nel caso in la XIII Commissione non abbia già proceduto in tal senso, al fine di contribuire allo svolgimento di un lavoro corretto, anche a beneficio della Commissione di merito, avanza la richiesta di acquisire il parere della Conferenza, che in molte occasioni ha evidenziato aspetti critici spesso recepiti dalla Commissione Giustizia in forma di osservazioni o condizioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto delle considerazioni della collega Bartolozzi, invita la relatrice a formulare la proposta di parere.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, sottolineando l'assenza di profili significativi in materia di giustizia.

Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia a nome del gruppo di Forza Italia l'intenzione di sottoporre la questione al Presidente della Camera, sottolineando come per l'ennesima volta vengano pretermessi i diritti delle forze di opposizione e venga licenziato un testo senza averne approfondito i contenuti. Si

chiede pertanto come abbia fatto la relatrice ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in esame, ignorando le implicazioni dell'articolo 117 della Costituzione, tanto più considerato che il dossier di documentazione predisposto dagli uffici della Camera dedica un intero capitolo alla questione della competenza dello Stato e delle Regioni in materia di pesca. Nel ribadire che l'introduzione della clausola di salvaguardia non esime dalla dovuta leale collaborazione tra organi dello Stato, evidenziando il rischio di esporsi a censure da parte della Conferenza unificata, ritiene che l'atteggiamento ostruzionistico venga non dalle forze di opposizione ma dalla maggioranza e dal Governo. Sollecita pertanto il rappresentante del Governo, il presidente o la relatrice ad esplicitare le ragioni per cui non ritengano di accogliere la sua richiesta, che non considera fuori luogo né nel metodo né nel merito, dichiarandosi pronta a chiedere scusa nel caso in cui si verificasse l'infondatezza delle considerazioni appena svolte. Nell'aggiungere che i rappresentanti della Conferenza con i quali ha interloquito in via informale si sono detti stupiti per non essere stati interpellati sull'argomento e rammentando che la regione Sicilia ha di recente approvato una legge in materia di pesca, sottolinea che così facendo si costringeranno gli uffici legislativi del Governo e delle regioni a risolvere questioni che potrebbero essere risolte in questa sede. Si rivolge quindi al collega Verini che ha espresso la disponibilità della maggioranza ad un leale confronto con le opposizioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, sollecita la deputata Bartolozzi a rivolgersi alla presidenza e non al singolo collega.

Giusi BARTOLOZZI (FI), in considerazione del fatto che il collega Verini si è rivolto direttamente alle opposizioni nel suo precedente intervento, gli chiede di specificare quante volte i componenti del gruppo di Forza Italia abbiano svolto interventi di natura ostruzionistica e quante volte invece la mancanza di collaborazione sia venuta dai relatori di maggioranza.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il provvedimento è iscritto al calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e che la Commissione di merito è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni competenti e successivamente deliberare il mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che venga disposto l'abbinamento delle proposte di legge C. 989 a sua prima firma, presentata il 24 luglio 2018, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, e C. 976 della collega Rossello, presentata il 23 luglio 2018 e vertente su analogo argomento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta della collega Bartolozzi, fa presente che saranno effettuate le opportune verifiche in vista della seduta della prossima settimana nel corso della quale si procederà all'abbinamento.

Enrico COSTA (MISTO) contesta la dichiarazione del presidente, sostenendo che, se sono già assegnate alla Commissione Giustizia proposte di legge vertenti su materia analoga a quella del disegno di legge in esame, l'abbinamento dovrebbe essere effettuato al momento dell'inizio dell'esame. Ricordando al presidente Perantoni, il quale si caratterizza per il garbo delle forme ma per la presunzione nella sostanza, che il vero presidente della Commissione Giustizia sarebbe l'onorevole Vitiello, eletto a scrutinio segreto, lo invita ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti dell'opposizione. Chiede inoltre l'abbinamento della proposta di legge costituzionale a sua prima firma che, analogamente a quanto fatto dal disegno di legge in esame, interviene sui profili di eleggibilità del Consiglio superiore della magistratura, preferendo tuttavia la sede naturale della modifica del pertinente articolo 104 della Costituzione. Da ultimo fa presente come, in conseguenza della eliminazione della distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante operata dal disegno di legge, il CSM andrebbe più propriamente rinominato come Consiglio superiore del pubblico ministero.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto delle osservazioni dei colleghi, invita il collega Saitta a svolgere la relazione sul provvedimento in esame.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, annuncia preliminarmente l'assenza del collega Bazoli, che è impegnato in importanti audizioni presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Enrico COSTA (MISTO), interrompendo il relatore, fa presente di aver chiesto di non avviare l'esame del disegno

di legge, in attesa dell'abbinamento delle proposte di legge vertenti su analoga materia.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Costa a non interrompere il relatore.

Enrico COSTA (MISTO) ritiene che non si possa procedere senza una risposta alle obiezioni avanzate in ordine all'abbinamento, ribadendo comunque che il disegno di legge in esame deve essere illustrato insieme alle altre proposte di legge vertenti sul medesimo tema, che hanno identica dignità.

Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni di metodo e di merito del collega Costa, ritiene che non si possa procedere all'illustrazione di un unico provvedimento, ignorando lo scenario più ampio in cui esso si colloca ed evitando di fornire una risposta circa l'esigenza di abbinare le altre proposte di legge vertenti su analoga materia. Nel ritenere che la scelta della legge ordinaria, per quanto comprensibile, non costituisce la via maestra, rappresentata al contrario dalla legge costituzionale, considera un pessimo segnale che vengano respinte le proposte di confronto e che la maggioranza proceda ignorando il dibattito dentro e fuori il Parlamento su una questione molto seria che ha raggiunto negli ultimi tempi livelli imbarazzanti, tanto da indurre il Presidente della Repubblica a sollecitare in più occasioni un intervento legislativo. Nell'evidenziare che il presidente Mattarella non si è rivolto alla sola maggioranza ma ha fatto appello al Parlamento, invitandolo ad un lavoro collegiale e consensuale, considerato che si tratta di intervenire su importanti poteri dello Stato, sollecita il presidente ad accogliere la richiesta del collega Costa, sospendendo l'esame del disegno di legge, al fine di garantire un leale confronto con le opposizioni.

Michele BORDO (PD) auspica che il proprio intervento possa riportare la discussione sui giusti binari, nel tentativo di

evitare l'esacerbazione del clima su un provvedimento così delicato. Rammenta che nella giornata odierna la Commissione è soltanto chiamata ad avviare l'esame del provvedimento con l'esposizione della relazione da parte dei relatori. Aggiunge che, in caso di impossibilità del relatore a partecipare ai lavori, il presidente può sostituirlo senza che ciò infici in alcun modo la discussione. Sottolinea come non vi sia alcuna chiusura da parte della maggioranza alle posizioni che emergeranno nel corso del dibattito. Sugerendo di non avviare battaglie che potrebbero rischiare di non essere comprese fino in fondo, invita le opposizioni a non assumere atteggiamenti che le forze di maggioranza potrebbero interpretare come una mancanza di volontà di dialogo e a convenire sull'opportunità di avviare l'esame del provvedimento, nella consapevolezza che sarà poi possibile istituire un tavolo trasversale per verificare un terreno comune sul quale lavorare in condivisione. Auspica quindi che tutti i colleghi abbiano un atteggiamento tranquillo che possa essere proficuo per un dialogo costruttivo ed evidenzia come il tempo a disposizione sia sufficiente per un confronto sereno.

Roberto TURRI (LEGA), nell'unirsi alla richiesta del collega Costa, rammenta che nel corso della precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il collega Zanettin aveva segnalato la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia. Osserva che, sebbene sia vero che i progetti di legge possono essere abbinati fino all'adozione del testo base, la proposta di legge richiamata dal deputato Zanettin si sarebbe già potuta abbinare nella seduta odierna al disegno di legge in discussione. Ciò avrebbe consentito ai relatori di svolgere la relazione anche su di essa. Stigmatizza quindi l'atteggiamento della maggioranza che accusa le opposizioni di non avere un atteggiamento costruttivo ma che al contempo non le coinvolge. In proposito ritiene che la presidenza avrebbe potuto nominare anche un relatore tra i deputati dei gruppi di opposizione, riservandosi la

facoltà di revocare tale incarico qualora la minoranza non avesse avuto un approccio costruttivo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, in risposta alla richiesta di abbinamento avanzata dal collega Zanettin, aveva proposto per le vie brevi, senza ricevere obiezioni, di incardinare il disegno di legge per poi procedere all'abbinamento delle proposte di legge vertenti su analoga materia in una seduta successiva. Specifica inoltre che il motivo per cui ha ritenuto preferibile tale soluzione risiede nel fatto che il disegno di legge presenta un respiro complessivo e ampio incidendo su tanti aspetti, ciascuno dei quali oggetto di specifiche proposte di legge. Pertanto ribadisce la proposta di avviare nella seduta odierna il disegno di legge C. 2681, per poi procedere nel corso della prossima settimana all'abbinamento delle proposte di legge incidenti sui singoli specifici aspetti trattati nel testo del Governo e all'integrazione della relazione illustrativa con il contenuto delle stesse.

Enrico COSTA (MISTO) reitera la richiesta di abbinamento già avanzata, considerando che la sua proposta di legge, che modifica la sede naturale dell'articolo 104 della Costituzione, interviene, analogamente al disegno di legge, sul numero e sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, pur intervenendo entrambi a riformare il Consiglio superiore della magistratura, i provvedimenti hanno natura diversa, considerato che la proposta di legge richiamata dal collega Costa è una proposta di legge costituzionale.

Enrico COSTA (MISTO) ribadisce che la sua proposta di legge, pur preferendo la via naturale della modifica della Costituzione, interviene sulla medesima materia del disegno di legge del Governo, nel quale rinviene diversi aspetti a serio rischio di eccezione. Con riguardo all'elezione di parte dei membri del Consiglio superiore

della magistratura, fa presente di aver inteso sottrarre potere al Parlamento per trasferirlo nelle mani di avvocati e professori universitari.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ribadire che non è possibile procedere all'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, sottolinea che si sta limitando ad applicare il regolamento, della cui stesura non è responsabile, e a svolgere il ruolo di presidente della Commissione, pur con tutti i limiti che sono stati cortesemente evidenziati dal collega Costa.

Enrico COSTA (MISTO) chiede di sapere quale sia l'articolo del regolamento che impedisce l'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, al fine di poter verificare tale disposizione. A tale proposito rammenta di aver rinvenuto in passato precedenti regolamentari che smentivano le dichiarazioni di altre presidenze, in quel caso a proposito dell'impossibilità che una proposta di legge costituzionale venisse esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite I e II.

Pierantonio ZANETTIN (FI) con riguardo alle considerazioni del presidente, precisa di aver convenuto sulla proposta di incardinare il disegno di legge nella seduta odierna, procedendo in quella successiva all'abbinamento e all'illustrazione dei contenuti delle proposte di legge vertenti sugli specifici aspetti trattati dal disegno di legge.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel confermare che il collega Zanettin ha colto lo spirito con cui aveva avanzato la proposta, non essendovi obiezioni, invita il relatore a procedere all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, fa presente che, prima di essere interrotto, si stava accingendo ad evidenziare l'assenza del collega Bazoli, in quanto impegnato presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Nel preannunciare l'intenzione

di depositare la relazione, manifesta la disponibilità di entrambi i relatori verso le forze di opposizione e di maggioranza, al fine di consentire un dibattito costruttivo, che si augura di livello superiore a quello fin qui dimostrato, in particolare nei riguardi del presidente.

Enrico COSTA (MISTO) chiede al relatore di procedere all'illustrazione del provvedimento.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, conferma la propria intenzione di depositare la relazione.

Enrico COSTA (MISTO), considerata l'importanza del provvedimento, ribadisce di voler ascoltare il relatore Saitta che, mentre annuncia di voler depositare la relazione, contemporaneamente censura i comportamenti dei colleghi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel ribadire l'intenzione di depositare la relazione, conferma, anche a nome del collega Bazoli, la piena disponibilità ad un ampio confronto nel corso delle prossime sedute.

Enrico COSTA (MISTO) fa presente di essere contrario al deposito del testo scritto della relazione illustrativa, che deve essere svolta oralmente.

Giulia SARTI (M5S) fa presente al collega Costa che la relazione potrà essere letta da tutti, dal momento che sarà comunque allegata al resoconto sommario della seduta odierna.

Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la propria volontà di ascoltare la relazione sul provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) fa presente che non ci si può piegare alle richieste di un singolo deputato.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita la collega Sarti ad alzare la mano per chiedere la parola.

Giulia SARTI (M5S) manifesta l'intenzione di abbandonare la seduta, ritenendo ridicola la situazione.

Enrico COSTA (MISTO), rivolgendosi alla collega Sarti, che è una fautrice del voto a distanza, fa presente che, al contrario di lei, desidera ascoltare l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge da parte del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Saitta ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Bazoli, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge A.C. 2681, presentato alla Camera il 28 settembre 2020, che dispone la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento contiene disposizioni destinate a incidere sul « sistema giustizia » nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, intervenendo sull'assetto ordinamentale della magistratura, introducendo norme dirette a valorizzare nell'ambito del settore penale lo strumento dei programmi di gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell'ufficio nella gestione delle situazioni patologiche, adottando il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e rafforzando la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, con una modifica alle disposizioni che ineriscono al passaggio dalle une alle altre. Viene, inoltre, regolamentata la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria. Infine, il presente disegno di legge

opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.

In considerazione dell'ampiezza delle misure introdotte, preannuncia che in questa sede si concentrerà sull'illustrazione degli aspetti più rilevanti di ciascuno dei 41 articoli che – suddivisi in 6 capi – compongono il provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del loro contenuto. Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, contiene la delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura. L'oggetto dell'iniziativa di riforma, finalizzata alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, e le procedure per l'esercizio della delega sono definiti all'articolo 1 che, al comma 1, elenca i profili sui quali il Governo dovrà intervenire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 4. In particolare, in base alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, cui si riferiscono i principi e criteri direttivi del successivo articolo 2, il Governo dovrà emanare decreti legislativi per: rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei magistrati che già li svolgono; ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero. Con riguardo al primo aspetto, vale a dire ai criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei magistrati che già li svolgono, i principi e i criteri direttivi sono dettati dal comma 1 dell'articolo 2. Quanto al procedimento, i principi e criteri direttivi prevedono che gli incarichi siano attribuiti

via via che si rendano vacanti – tranne che si tratti della copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione – e, soprattutto in sede di conferma, amplia la platea dei soggetti che possono integrare l'istruttoria del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il Governo è inoltre delegato a intervenire sulla procedura comparativa per l'attribuzione delle funzioni direttive che si svolge presso il Consiglio superiore della magistratura prevedendo che lo stesso CSM: debba procedere all'audizione dei candidati se lo richiedono almeno 3 membri della commissione competente; debba introdurre modalità idonee a consentire l'audizione dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi che lavorano presso l'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; debba valutare specificamente gli esiti di queste audizioni ai fini della comparazione dei candidati all'ufficio. Quanto al merito, la delega consente l'accesso alle funzioni direttive a partire dalla quarta valutazione di professionalità, in luogo dell'attuale terza, e prevede una codificazione in fonte di rango primario dei parametri in base ai quali valutare le attitudini dei magistrati (attualmente elencati in una circolare del CSM). Alla scadenza del quadriennio nell'incarico, la delega prevede comunque una valutazione del lavoro svolto dal dirigente e dispone che, comunque, egli non possa concorrere per una altra funzione direttiva prima che siano trascorsi 5 anni dall'assunzione delle funzioni precedenti. Inoltre, in diretta attuazione del principio di pubblicità e trasparenza, il Governo dovrà prevedere che tutti gli atti dei procedimenti di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive siano pubblicati sul sito del Consiglio superiore della magistratura, superando l'attuale disciplina che subordina la pubblicazione degli atti della procedura al consenso degli aspiranti dirigenti. Analoga disposizione è prevista anche con riguardo al conferimento delle funzioni di legittimità.

I principi e criteri direttivi relativi al secondo aspetto, vale a dire all'accesso alle

funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione – dettati dal comma 3 dell'articolo 2 – richiedono l'esercizio effettivo delle funzioni di merito per almeno 14 anni ed escludono la possibilità attualmente prevista di accedere alle funzioni di legittimità anche dopo la seconda o terza valutazione di professionalità. Anche in questo caso, la delega richiede che siano i decreti legislativi a esplicitare i parametri per la valutazione di attitudini, merito e anzianità e l'attribuzione dei relativi punteggi (e non una fonte secondaria del CSM) e valorizza il ruolo del parere della commissione tecnica nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati al conferimento delle funzioni di legittimità. Con riguardo al terzo aspetto, vale a dire alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla garanzia di un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero, i principi e criteri direttivi sono dettati dal comma 2 dell'articolo 2. Oltre a snellire le procedure di approvazione delle tabelle organizzative in funzione del grado di consenso che la proposta elaborata dal presidente della Corte d'appello riceve presso il Consiglio giudiziario, i decreti legislativi di attuazione della delega dovranno attribuire al Consiglio superiore della magistratura il compito di stabilire « i principi generali per la formazione del progetto organizzativo » della procura della Repubblica. Il Governo dovrà inoltre prevedere che il progetto organizzativo abbia una periodicità non inferiore a 4 anni – in luogo degli attuali 3 – mantenendo la possibilità per il capo dell'ufficio di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente; la procedura di formazione e approvazione del progetto organizzativo, e di ogni sua modifica, dovrà essere analoga a quella prevista per l'approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti. Inoltre, la capacità del procuratore della Repubblica di « dare piena e compiuta attuazione a » quanto progettato dovrà

essere oggetto di valutazione in sede di procedura per il conferimento delle ulteriori funzioni direttive. In base alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario con particolare riferimento all'esigenza di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità. A tal fine, l'articolo 3 prevede i seguenti criteri e principi direttivi: consentire ai componenti laici del consiglio giudiziario di partecipare alla discussione finalizzata alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; valorizzare il ruolo dell'avvocatura, consentendole di esprimere per tempo le proprie segnalazioni sui magistrati soggetti a verifica; semplificare la procedura quando l'esito appaia, sin dall'inizio, positivo; prevedere che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità. In base alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, il Governo è delegato a modificare i presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dal successivo articolo 4, con l'intento di abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a ridurre le materie oggetto della prova orale del concorso; a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per coloro che abbiano svolto il suddetto tirocinio.

Il comma 2 dell'articolo 1 delinea il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'università e della ricerca e trasmessi alle Camere, per consentire alle

Commissioni competenti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso detto termine il Governo potrà procedere in assenza di parere. È prevista la consueta clausola di scorrimento del termine per l'esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 giorni del termine per l'emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente. La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per l'adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive della riforma, che in base al comma 3 dell'articolo 1 potranno essere introdotte entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge delega). Infine, in base al comma 4 dell'articolo 1, il Governo è altresì delegato, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, a raccogliere le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo. L'articolo 5 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma e ad operare le opportune abrogazioni e introducendo disposizioni transitorie. Il Capo II del disegno di legge, composto dagli articoli da 6 a 11, novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario prevedendo: la riduzione da 67 a 37 del numero dei magistrati dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, contestualmente elevando i requisiti di professionalità richiesti per accedervi (vale a dire aver conseguito la terza valutazione di professionalità e avere almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado), in considerazione dell'avvenuto ampliamento dell'organico della Suprema Corte che non rende più necessario attingere al bacino dell'ufficio del massimario per comporre i collegi giudicanti della Corte (articolo 6 che mo-

difica l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario); il prolungamento fino a 4 anni (in luogo degli attuali 3) della durata delle tabelle degli uffici giudicanti e l'obbligo di verificare, nell'assegnazione degli affari e nella sostituzione dei giudici impediti, il rispetto dell'equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) che modificano gli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario); la riduzione a 3 anni (in luogo degli attuali 4) del periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione decorso il quale il magistrato può chiedere il trasferimento ad altra sede, confermando che per tutte le sedi successive il periodo minimo di permanenza è di 4 anni. L'obbligo di permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta viene esteso anche al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello (articolo 7, che modifica l'articolo 194 e abroga l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario); l'ampliamento dei casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio (articolo 8, che modifica l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511); modifiche alla disciplina degli illeciti disciplinari, con l'inserimento di nuove condotte illecite commesse dal magistrato che non collabori nell'attuazione delle misure volte a recuperare i ritardi ed a ridurre le pendenze dell'ufficio e dal dirigente dell'ufficio che non adotti le iniziative richieste per recuperare tali carenze e non vigili sulle condotte dei magistrati (articolo 9, che modifica gli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109); l'introduzione dell'istituto della riabilitazione per il magi-

strato che abbia subito le sanzioni disciplinari dell'ammonimento o della censura, trascorsi almeno 3 anni dall'irrogazione e nel rispetto di specifici ulteriori presupposti (articolo 9, che inserisce l'articolo 25-*bis* nel citato decreto legislativo n. 109 del 2006); ulteriori requisiti di anzianità di servizio per l'accesso alle funzioni direttive e semidirettive (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, che delega il Governo a procedere alla revisione dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi), la garanzia di poter esercitare le funzioni direttive per 4 anni prima del pensionamento (due anni per le funzioni apicali) e la riduzione da quattro a due del numero massimo di passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti (e viceversa) nel corso della carriera (articolo 10, che modifica il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160); l'estensione dei programmi di gestione dei procedimenti giudiziari anche al settore penale, rispetto al quale dovranno essere determinati criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti; l'introduzione di puntuali obblighi per i capi degli uffici chiamati ad assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento dell'arretrato (articolo 11, che modifica l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 12 a 19, interviene con disposizioni puntuali sulla disciplina dello status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato. In particolare, il disegno di legge: amplia le ipotesi di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, stabilendo che essi non siano eleggibili alla carica di: membro del Parlamento europeo; senatore o deputato; presidente della Giunta regionale, consigliere regionale; presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, consigliere provinciale nelle medesime province; assessore e sottosegretario regionale; sindaco in Comuni con più di 100.000 abitanti; asses-

sore di Comuni capoluogo di regione (articolo 12), e prescrive che gli stessi non possano assumere incarichi di governo nazionale, regionale o locale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico (articolo 13); prevede che durante il mandato elettivo e lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato debba obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo e che, in relazione al trattamento economico, possa scegliere tra la conservazione di quello in godimento e la corresponsione dell'indennità di carica (articolo 14); disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, senza essere eletti, introducendo una serie di limiti – di durata triennale – agli uffici e alle funzioni che possono essere assegnate. In particolare, i magistrati non eletti non possono essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche se in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero. Per tali magistrati, inoltre, è introdotto il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive (articolo 15); disciplina altresì il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto, per almeno un anno, il mandato elettorale ovvero abbiano ricoperto incarichi di governo prevedendone l'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri ed escludendo che possano ancora considerarsi appartenenti alla magistratura. Le modalità dell'inquadramento dei magistrati ricollocati e il relativo trattamento economico sono demandati ad un regolamento, che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge (articoli 16 e 17). Solo quando la carica elettiva o di governo sia stata svolta in un comune con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il magistrato potrà essere ricollocato in ruolo, purché in un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo. Dopo 3 anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato a un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato (articolo 18); disciplina, infine, il ricollocamento dei magistrati che abbiano assunto incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale, precludendo l'accesso, per 2 anni, a incarichi direttivi (articolo 19). Tutte le disposizioni del Capo III che intervengono sullo *status* dei magistrati sono destinate a trovare applicazione in relazione a incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge. In primo luogo la riforma incide sulla composizione ed organizzazione del Consiglio superiore (articoli da 20 a 25). Quanto alla composizione del CSM, le novità più significative sono: la modifica del numero dei componenti elettivi del Consiglio, che è portato dagli attuali 24 a 30 complessivi, di cui 20 magistrati ordinari, in luogo degli attuali 16, e 10 eletti dal Parlamento, in luogo degli attuali 8 (articolo 20), con conseguente modifica del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni. In conseguenza dell'aumento del numero dei componenti infatti, l'articolo 23 prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati, invece degli attuali dieci, e di sette, in luogo degli attuali cinque, consiglieri eletti dal Parlamento. Tale quorum funzionale è richiamato altresì nell'articolo 34 del disegno di

legge il quale stabilisce espressamente che il Consiglio debba essere sciolto quando il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto in relazione alla validità delle delibere; la previsione, attraverso l'introduzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 195 del 1958, dell'incompatibilità tra l'appartenenza ad alcune specifiche commissioni e l'appartenenza alla sezione disciplinare nonché del sorteggio per l'individuazione dei componenti di tutte le commissioni del Consiglio (articolo 21); la modifica dell'articolo 4 della n. 195 del 1958 in materia di composizione della sezione disciplinare (articolo 22) che porta da quattro a cinque il numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare ed interviene sull'individuazione dei componenti effettivi: rispetto alla disciplina vigente è confermata l'attribuzione della presidenza della sezione al vicepresidente del Consiglio superiore, specificandosi che la presidenza dura per l'intera durata della consiliatura; resta confermata la presenza di un componente eletto dal Parlamento cui è attribuito il compito di presiedere in sostituzione del vicepresidente non più la sezione ma il collegio; resta inalterata la previsione di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; è invece modificata, in ragione del nuovo sistema elettorale l'individuazione degli ulteriori tre membri, da effettuarsi tra: i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, quelli che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Rispetto alla disciplina vigente la modifica attiene alla mancata previsione, nell'individuazione dei membri della sezione disciplinare, di un rapporto di proporzionalità tra magistrati esercitanti diverse funzioni, contemplandosi dunque la possibilità che una di tali categorie non sia rappresentata (attualmente, invece, due membri della sezione devono essere individuati tra magi-

strati che esercitano funzioni giudicanti e uno tra i magistrati che esercitano funzioni requirenti). Tale modifica è peraltro conseguente alla introduzione del nuovo sistema elettorale che non prevede la distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella formazione dei collegi e nell'attribuzione dei voti. Con riferimento alla variazione del numero dei componenti supplenti, resta inalterata la previsione di un componente eletto dal Parlamento e di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; passano da due a tre (in conseguenza dell'ampliamento del numero dei supplenti) i membri individuati tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (anche in questo caso non è previsto alcun rapporto di proporzionalità tra l'espressione delle funzioni requirenti e l'espressione di quelle giudicanti). La novella introdotta dall'articolo 22, inoltre, introduce una nuova disposizione in base alla quale dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti e modifica le modalità di scelta dei componenti della sezione; resta fermo che il vicepresidente del CSM è componente di diritto ma si introduce, in analogia a quanto previsto per le commissioni, il sistema del sorteggio per individuare gli altri membri, sia effettivi che supplenti, in luogo dell'attuale elezione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. L'articolo 22, infine, introduce una disposizione innovativa (nuovo quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 195) concernente le modalità di deliberazione della sezione, la quale dovrà operare in collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. La costituzione dei collegi giudicanti è attri-

buita al presidente della sezione e la presidenza degli stessi al componente eletto dal Parlamento.

Dal punto di vista dell'organizzazione, il disegno di legge modifica il meccanismo di selezione dei magistrati addetti alla segreteria e chiamati a collaborare con l'ufficio studi e documentazione (articoli 24 e 25). In particolare, l'articolo 24 abroga la previsione per cui alla segreteria sono destinati 14 dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico; prevede che tutti i magistrati addetti alla segreteria siano selezionati tramite concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio superiore; abroga le disposizioni relative alla durata e al rinnovo dell'incarico di segretario che attualmente prevedono che l'incarico cessi alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; che lo stesso si protragga comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, e che non possa essere rinnovato; introduce la possibilità che il Consiglio assegni alla segreteria unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.

L'articolo 25, invece, incide sulla disciplina dell'ufficio studi, introducendo la possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione nonché addetti esterni in numero non superiore a otto, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia (collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni su-

periori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.

Con l'articolo 26 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, alla previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni. In particolare, si stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica, adottato in conformità delle deliberazioni del CSM – con il quale è effettuata la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici e l'individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili e penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello – venga adottato con cadenza quadriennale.

Un secondo ambito di intervento è costituito dalle modifiche in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore; al riguardo gli interventi più significativi attengono all'introduzione del sorteggio per la selezione dei membri della commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi e all'introduzione di una nuova disposizione relativa al divieto di costituzione di gruppi all'interno del Consiglio (articolo 27).

Un terzo filone di modifiche attiene alla costituzione, cessazione e allo scioglimento del Consiglio superiore (articoli da 28 a 34). La riforma, anzitutto, interviene sull'eleggibilità dei membri togati (articolo 30) e dei componenti eletti dal Parlamento (articolo 28). Per quanto attiene alla eleggibilità dei membri togati del CSM, l'articolo 30 modifica l'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, riconducendo la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio (consistente attualmente nel non aver compiuto almeno tre anni di anzianità) al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità (sarà dunque ineleggibile il magistrato che non abbia conseguito la terza valutazione di professionalità e dunque non abbia almeno dodici anni di servizio). L'articolo inoltre interviene sulla causa di ineleggibilità consistente nell'aver prestato servizio

presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, specificando che il servizio deve essersi protratto per almeno sei mesi ed introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera *e-bis*) per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

Per quanto attiene ai componenti eletti dal Parlamento, l'articolo 28 introduce una preclusione per chi ricopra o abbia ricoperto nei 2 anni precedenti incarichi di governo a livello nazionale o regionale (articolo 28). La disposizione prevede, inoltre, che i componenti da eleggere dal Parlamento siano previamente auditati dalle competenti Commissioni parlamentari.

L'intervento più significativo riguarda però il sistema elettorale per la nomina dei componenti togati (articolo 29), attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195. In particolare, per l'elezione dei 20 (non più 16) membri togati, la riforma sostituisce integralmente l'articolo 23. Al riguardo tra le principali novità si segnalano: la previsione di 19 collegi elettorali di dimensioni ridotte, in luogo dei tre collegi unici nazionali per categorie funzionali (legittimità, merito requirente e merito giudicante) previsti dalla disciplina attuale. Di tali collegi, uno è costituito dai magistrati che svolgono funzioni di legittimità, che eleggono tra di loro due membri; tutti gli altri sono collegi uninominali dei quali uno è riservato ai magistrati della corte d'appello di Roma, della DNA, dell'ufficio del massimario ed ai magistrati fuori ruolo e gli altri 17 sono costituiti a livello territoriale e sono riservati ai magistrati che svolgono funzioni di merito, senza distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti. Il nuovo sistema elettorale non prevede infatti la distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella formazione dei collegi e nell'attribuzione dei voti. L'individuazione dei collegi, almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni (comma 5), è demandata a decreto

del Ministro della giustizia; il sistema di presentazione delle candidature, (comma 8) in base al quale ciascun magistrato può candidarsi solo nel collegio nel quale esercita le funzioni e i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel collegio di appartenenza; ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura e il presentatore non può essere candidato; in ciascun collegio devono essere presentate almeno 10 candidature che rispettino un criterio di proporzionalità tra i generi, pena l'integrazione dell'elenco dei candidati tramite estrazione a sorte dei candidati mancanti tra i magistrati eleggibili in elenchi separati per genere; il procedimento elettorale si svolge in due turni nell'ambito del medesimo collegio uninominale (comma 6) e prevede la possibilità di indicare fino a 4 preferenze numerate e ordinate: il comma 7 prevede che se l'elettore esprime più di una preferenza, occorre che alterni candidati di genere diverso. L'ordine delle preferenze, infatti, rileva ai fini sia dell'attribuzione del seggio al primo turno che per l'eventuale accesso al ballottaggio (comma 7); la formula elettorale che prevede l'elezione al primo turno di colui che ottenga il 65 per cento dei voti e, in mancanza, un secondo turno di ballottaggio tra i 4 candidati più votati, con un meccanismo caratterizzato da un peso via via digradante delle quattro preferenze a disposizione dell'elettore (rispettivamente 1, 0,90, 0,80, 0,70).

La modifica del sistema elettorale comporta, di conseguenza, la modifica della disciplina concernente la convocazione delle elezioni, gli uffici elettorali e la verifica delle candidature, le operazioni di voto, lo scrutinio l'assegnazione dei seggi e la dichiarazione degli eletti (articoli da 31 a 33). In particolare, l'articolo 31 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 e portando, in particolare, il termine entro

il quale convocare le elezioni dagli attuali sessanta a novanta giorni antecedenti la data stabilita per le elezioni stesse.

L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, non alterando l'impianto della disciplina vigente, ma modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

L'articolo 33 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. In ragione del nuovo sistema elettorale introdotto tale disciplina è pressoché integralmente sostituita.

In particolare è previsto, in coerenza con le nuove norme elettorali (articolo 23 così come sostituito dalla riforma) che: la commissione centrale elettorale provveda allo scrutinio separatamente per ciascun collegio e determini il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato; nel collegio delle Corti superiori (Corte di cassazione e Tribunale superiore delle acque pubbliche), siano dichiarati eletti al secondo turno (al primo turno è previsto che non vi sia alcun eletto) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; che negli altri collegi sia dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda; che ove nessuno raggiunga la maggioranza necessaria al primo turno, la commissione centrale elettorale indichi i magistrati ammessi al secondo turno; che al secondo turno sia dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti, ai fini dell'accesso al secondo turno, che prevalga il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell'elezione prevalga il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale; solo in caso di ulteriore parità, si applica la disposizione (identica a quella vigente) in base alla quale prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.

Il nuovo comma 4 dispone che in caso di parità di voti prevale il candidato del sesso che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo. È infine specificato che la commissione provvede alle operazioni di scrutinio e assegnazione dei seggi entro due giorni dalla ricezione delle schede.

L'articolo 34, invece, interviene sulla disciplina dello scioglimento del Consiglio superiore, integrando quanto attualmente previsto dall'articolo 31 della legge n. 195. La disciplina vigente prevede infatti che in caso di impossibilità di funzionamento il Consiglio superiore è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza. La riforma, aggiungendo un nuovo terzo comma all'articolo 31 esplicita che tra le ipotesi di scioglimento vi sono anche quelle in cui: il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o il numero dei membri eletti dal Parlamento sia inferiore al quorum funzionale che richiede – per la validità delle deliberazioni del Consiglio – la presenza di almeno 14 magistrati e di almeno 7 componenti eletti dal Parlamento, come previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 195 del 1958, così come modificato dal disegno di legge in esame.

Un ulteriore ambito di intervento del Capo IV attiene alla posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore (articoli 35 e 36): in particolare, le modifiche al riguardo concernono la sostituzione dei componenti eletti dai magistrati in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio (articolo 35) e l'indennità ai componenti del Consiglio. In proposito, la più importante modifica riguarda l'applicazione del limite massimo retributivo omnicomprendente di 240.000 euro annui, fis-

sato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, al trattamento economico finale riconosciuto ai componenti del CSM, ottenuto cumulando al trattamento fondamentale annuo lordo le indennità e gli emolumenti percepiti. La disposizione dunque comprende nel tetto alle retribuzioni anche le indennità di seduta e di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato.

Il Capo contiene infine norme relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM (articolo 37) e disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (articolo 38). In particolare, l'articolo 37 al comma 1 modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), intervenendo sull'articolo 30 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM. Il disegno di legge integra il secondo comma dell'articolo 30 introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore. In particolare, è prevista l'impossibilità per tali magistrati: di essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo; di essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive. Il comma 2 precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del CSM prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 38, invece, autorizza il Governo a dare attuazione ed a coordinare la nuova disciplina del sistema elettorale e, più in generale della costituzione e del funzionamento del CSM, con l'emana- zione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il comma 2 detta disposizioni transitorie per la prima applicazione del nuovo sistema elettorale disciplinando l'ipotesi nella quale la convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM debba avvenire prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per l'emanazione del regolamento attuativo della riforma. In tal caso, il termine per lo svolgimento delle elezioni (entro 3 mesi dallo scadere della consiliatura precedente) è prorogato di massimo 60 giorni.

Nel passare ad esaminare il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, evidenzio che lo stesso si compone del solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati. I decreti dovranno essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro 2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui all'articolo 1.

I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono elencanti dalle lettere da *a*) ad *e*) del comma 2. In particolare: la lettera *a*) stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di: accesso alla magistratura; stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; conferimento di funzioni e requisiti per la nomina; progressione nella valutazione di professionalità; la lettera *b*), pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, come stabilito dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede un adeguamento delle rispettive circoscrizioni territoriali; la let-

tera *c*) dispone una riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; la lettera *d*) stabilisce l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, anche al fine di garantire l'invarianza finanziaria prevista all'articolo 41 del disegno di legge; la lettera *e*) prevede il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari.

Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 40 e all'articolo 41, le disposizioni finali e finanziarie. In particolare, l'articolo 40, comma 1, dispone che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio superiore della magistratura debba provvedere all'adeguamento: del proprio regolamento interno (di cui all'articolo 20, n. 7, della legge n. 195 del 1958), adottato con deliberazione del 26 settembre 2016 e da ultimo aggiornato l'8 luglio 2020; del regolamento di amministrazione e contabilità (di cui all'articolo 9 della legge 195 del 1958), approvato con deliberazione del 27 giugno 1996 e aggiornato nel 2013, con le nuove disposizioni introdotte dai Capi II (Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario), III (Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale) e IV (Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) del disegno di legge di riforma.

Per quanto riguarda il regolamento di amministrazione e contabilità, il comma 2 stabilisce che, anche laddove il CSM non procedesse alla modifica nei termini previsti, decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà comunque essere rispettato il tetto dei 240.000 euro annui fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2004.

L'articolo 41 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che né la legge né i decreti legislativi emanati in attuazione della stessa devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono infatti tenute a provvedere all'applicazione delle misure previste utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora in sede di esecuzione della delega uno o più decreti non trovino compensazione al loro interno, gli stessi non potranno essere emanati se non previa predisposizione delle necessarie coperture finanziarie.

Mario PERANTONI, *presidente*, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione dei Bielorussi in Italia « *Supolka* » 55

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Sottocommissione per gli Affari dell'Unione europea del *Nationalrat* austriaco 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione dei Bielorussi in Italia « *Supolka* ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Sottocommissione per gli Affari dell'Unione europea del *Nationalrat* austriaco.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	56
5-01869 Maria Tripodi: Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	58
5-04526 Deidda: Sulle modalità necessarie per la copertura delle unità di personale nelle Forze armate già programmate per il 2020	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 » (C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato)	57

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-01869 Maria Tripodi: Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria TRIPODI (FI) apprezza che siano state apportate modifiche al decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere volte a eliminare dalle cause di proscioglimento della ferma annuale il mancato superamento dei corsi basici di formazione. Ritiene, infatti, che si tratti di un passo avanti nella direzione della stabilizzazione del per-

sonale precario delle Forze armate e si dichiara, pertanto, soddisfatta della risposta.

5-04526 Deidda: Sulle modalità necessarie per la copertura delle unità di personale nelle Forze armate già programmate per il 2020.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI) apprezza la disponibilità del dicastero a rispondere agli atti di sindacato ispettivo con puntualità e dovizia di particolari, tuttavia non può esimersi dall'esprimere il proprio rammarico per le difficoltà incontrate dalle nostre Forze armate nell'attivare, a causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19, le procedure concorsuali già programmate. Sarebbe auspicabile, pertanto, che venissero adottati idonei provvedimenti affinché siano garantiti organici adeguati alle esigenze delle Forze armate. Si dichiara, dunque, parzialmente soddisfatto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizione del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 » (C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01869 Maria Tripodi: Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla tematica sollevata dall'interrogante è fondamentale evidenziare, prima di ogni altro aspetto, che la formazione condotta nelle prime settimane della vita militare dei VFP1 ha la finalità di far raggiungere un livello di preparazione iniziale adeguato allo svolgimento della professione militare, conferendo al personale le conoscenze e le capacità di base necessarie per assolvere i compiti istituzionali.

Tale competenza minima è necessaria per operare in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo l'incolumità propria, dei propri commilitoni e del personale civile in guarnigione, nelle attività addestrative e in operazioni.

Queste importanti esigenze di natura istituzionale ritengo possano aver costituito la *ratio* della modifica al Codice dell'Ordinamento Militare che, introducendo il comma 1, *e-bis*, dell'articolo 957, ha previsto a suo tempo, tra i casi di scioglimento della ferma, il « mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio ».

Con specifico riguardo al proscioglimento per mancato superamento dei corsi

di formazione di base quale causa della perdita dei requisiti per la partecipazione ad altri concorsi per i VFP, rappresento che già in occasione della discussione di analogo atto di sindacato ispettivo – interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02280 – la Difesa ha avuto modo di precisare come la tematica fosse allora oggetto di ulteriori analisi e approfondimento in ottica interforze nell'ambito dei lavori per le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 94 del 2017 « Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate ».

L'intervenuta approvazione, lo scorso febbraio, dei correttivi al citato decreto legislativo, ha, in effetti, modificato l'articolo 635 del Codice dell'Ordinamento Militare sui « Requisiti generali per il reclutamento », prevedendo che « i proscioglimenti disposti per mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio » di cui all'articolo 957, comma 1, lettera *e-bis*) del citato Codice, non siano più motivi ostativi per il reclutamento nelle Forze Armate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04526 Deidda: Sulle modalità necessarie per la copertura delle unità di personale nelle Forze armate già programmate per il 2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il « decreto Rilancio » (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), recependo le proposte della Difesa per superare l'attuale contingenza e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, ha previsto misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale, anche attraverso integrazioni al Codice dell'Ordinamento Militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2020).

In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato « decreto Rilancio », richiamato dall'interrogante, ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o ridefinite anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio scorso – idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.

In conformità alle succitate disposizioni normative, le procedure concorsuali in precedenza sospese sono state, quindi, riattivate.

Tali misure consentiranno la quasi totale copertura delle posizioni organiche per l'anno 2020.

Inoltre, sempre nell'ottica di salvaguardare, nell'attuale contingenza, gli *standard* operativi dello strumento militare, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-*ter* al COM, che consente:

ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;

ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale da VFP4 (che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente), di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza Covid-19 possa provocare il congedo di tale personale.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie, l'ipotesi non è, nello specifico caso, percorribile, in considerazione delle peculiari esigenze operative e organizzative delle Forze Armate, che impongono l'at-

tualità dell'accertamento dei requisiti d'efficienza e d'idoneità psicofisica e attitudinale – parametro non compatibile con l'assunzione di candidati idonei in precedenti concorsi – nonché il rispetto dei limiti di età.

Tale principio è stato recepito nel Codice dell'Ordinamento Militare che, all'articolo 643, comma 4-*bis*, limita la prorogabilità dei termini di validità delle graduatorie approvate ai soli casi e nei soli termini previsti dal Codice stesso.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.	
Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Federico Testa	61
Audizione di rappresentanti di Enel SpA	61
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana <i>Private Banking</i> (AIPB) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
ERRATA CORRIGE	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Federico Testa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Enel SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana Private Banking (AIPB).

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo Luigi LANGÈ, *Presidente dell'Associazione italiana Private Banking (AIPB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTE-

MERO (LEGA), e Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali risponde Maria Antonella MASSARI, *Segretario generale dell'Associazione italiana Private Banking (AIPB)*.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 448 del 7 ottobre 2020, a pagina 132, prima colonna, quindicesima riga, le parole: « *conclusione – Parere* » sono soppresse.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00551 Frassinetti: Per promuovere il ricordo della strage nella scuola Francesco Crispi di Gorla (Milano) il 20 ottobre 1944 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00085</i>)	63
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	71

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 20 gennaio 2017. C. 1766 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67

RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca e 7-00552 Belotti: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00551 Frassinetti: Per promuovere il ricordo della strage nella scuola Francesco Crispi di Gorla (Milano) il 20 ottobre 1944.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00085).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra la sua risoluzione, contestualmente avvertendo che ne ha modificato parzialmente il testo nelle premesse. In particolare, nella riformulazione proposta, le parole: « A causa di un errore di calcolo, l'obiettivo veniva mancato ma si decideva ugualmente di sganciare l'intero carico di bombe ormai innescate, 342 ordigni da 500 libbre, facendole cadere sul centro abitato » sono sostituite, per maggiore aderenza ai fatti storici, con le seguenti: « Mancato l'obiettivo, si decideva di sganciare ugualmente fuori città l'intero carico di bombe ormai innescate, 342 ordigni da 500 libbre, che a causa di un errore di calcolo caddero invece sul centro abitato »; e le parole « tali da far ritenere inaccet-

tabile qualsiasi tentativo di scusante da parte delle Forze alleate» sono sostituite dalle seguenti: «contro la guerra e contro i bombardamenti».

Nel raccomandare l'approvazione della risoluzione, sottolinea l'importanza di far conoscere il tragico episodio di cui si parla, che vide 184 bambini e 19 insegnanti trovare la morte in quello che dovrebbe essere un luogo di vita e di crescita, ossia una scuola. Sottolinea che la risoluzione intende accendere un faro di attenzione su un fatto che non deve essere dimenticato e auspica quindi che le scuole si adoperino a rievocarlo ogni 20 ottobre, affinché cresca tra i ragazzi la consapevolezza degli orrori della guerra.

Sollecita inoltre il Governo ad adoperarsi perché siano effettuate verifiche sull'effettiva organizzazione, da parte delle scuole, di iniziative e momenti di riflessione in occasione delle diverse giornate celebrative istituite per legge. Teme infatti, che in nome dell'autonomia scolastica, in troppe occasioni le scuole abbiano omesso di ottemperare a quanto previsto dalle leggi emanate per l'istituzione di giornate commemorative.

Conclude, precisando che la sua risoluzione è volta a diffondere a livello nazionale la conoscenza di un avvenimento per troppo tempo lasciato nell'oblio, affinché Gorla non sia semplicemente il nome di una fermata della metropolitana.

La viceministra Anna ASCANI ringrazia per l'occasione offerta dalla risoluzione di ricordare non soltanto i martiri di Gorla, ma tutte le vittime innocenti della guerra, per accrescere in questo modo il senso di consapevolezza nei bambini e nei ragazzi. Nel manifestare il giudizio favorevole del Governo sulla risoluzione, assicura l'impegno proprio e del dicastero a sostegno dell'iniziativa, apprezzabile proprio perché la memoria del Paese passa anche dalle azioni messe in campo per costruirla e mantenerla.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel condividere l'importanza di riflettere sul significato di una tragedia spaventosa come quella richiamata dalla risoluzione, che ha determinato la perdita istantanea di quasi 200 bambini, oltre ai docenti, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e chiede di sottoscriverla, anche a nome della deputata Quartapelle, che condivide l'iniziativa.

Simone VALENTE (M5S), premesso di ritenere giusta e meritoria l'iniziativa di ricordare i piccoli martiri di Gorla, ricorda che fin dall'inizio degli anni novanta si è aperto nel Paese un importante dibattito storiografico che ha spinto a recuperare e valorizzare fatti spesso rimossi o messi in secondo piano, quali le stragi provocate dai bombardamenti alleati sul territorio italiano durante la seconda guerra mondiale. Lo scopo fondamentale deve essere, però, per tutti quello di rendere ancora più solida e condivisa la memoria storica del Paese, senza strumentalizzazioni di parte e relativismi che non apporterebbero contributi significativi al dibattito. Rappresenta che, per gli abitanti dei quartieri di Gorla e Precotto, così come per tutte le comunità che in quegli anni, soprattutto nel nord Italia sottoposto al controllo della Repubblica di Salò, subirono ingenti bombardamenti alleati, con un costo umano molto elevato, il ricordo continuo della strage di 184 bambini e delle loro maestre, è sempre stato vivo e trasversale. Sottolinea che tutte le forze politiche hanno sempre ricordato il 20 ottobre come una ferita indelebile della guerra e dei suoi orrori che non hanno risparmiato nemmeno i bambini. Invita quindi a recuperare, in Commissione, i singoli fatti storici senza estrapolarli dal contesto generale per piegarli a interessi politici di parte, perché non è questo il compito delle istituzioni. Ritiene che il testo della risoluzione della deputata Frassinetti sia, in questo senso, equilibrato e in linea con tale ragionamento. Conclude sottolineando che, dopo 76 anni, non servono ulteriori tribunali, perché la

storia ha già emesso la sua sentenza inappellabile: piuttosto, serve rendere il ricordo più solido e universale, rafforzando quel sentimento di condanna unanime verso tutte le guerre e i loro orrori. Sottoscrive infine la risoluzione.

Valentina APREA (FI), nel sottoscrivere la risoluzione, evidenzia che in questo caso sarebbe inopportuno parlare di un « eccesso della memoria », perché l'episodio che ha determinato la morte di tanti bambini all'interno di una scuola — il luogo che dovrebbe essere un contesto di massima sicurezza e protezione — costituisce un drammatico paradosso che deve essere ricordato.

Ringrazia quindi la deputata Frassinetti per essersi adoperata perché la tragedia di Gorla venisse ricordata non solo a Milano, ma in tutta Italia. Esprime quindi l'avviso che l'emanazione di circolari da parte del Ministro dell'istruzione per far celebrare nelle scuole le giornate commemorative in nome di un sentimento nazionale non sia in alcun modo lesivo del principio dell'autonomia scolastica. Conclude esprimendo il convinto sostegno del suo gruppo alla risoluzione.

Sara DE ANGELIS (LEGA), nel sottoscrivere la risoluzione, ringrazia la deputata Frassinetti per aver spinto la Commissione a riflettere e a ricordare un episodio che ha il sapore di un pugno in pieno volto. Ricordare le vittime di Gorla è un atto doveroso, come lo è per tutti i martiri della guerra, soprattutto quando si tratta di giovani e giovanissimi. I piccoli martiri di Gorla sono un simbolo di innocenza che deve essere reso noto specialmente tra chi sta costruendo il proprio futuro sui banchi di scuola.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) sottoscrive la risoluzione, che, a suo avviso, ha anche il pregio di ricordare quanto sia devastante la guerra per ogni generazione. Riteneva tuttavia di dover sottolineare che

la scuola non si sottrae mai alle iniziative celebrative, che rientrano in ambito educativo in senso lato, e che l'impegno degli insegnanti è sempre costante nell'offrire ai ragazzi occasioni di riflessione come questa sulla brutalità della guerra.

Nicola FRATOIANNI (LEU) si associa ai ringraziamenti alla deputata Frassinetti e sottoscrive la risoluzione. Invita tuttavia alla massima attenzione quando si tratta di esprimere un giudizio affrontando questioni che riguardano la dimensione storica e che richiedono la visione d'insieme e insieme la conoscenza di dettaglio sui singoli episodi. In questo caso, è certamente giusto ricordare le vittime, ma occorre nello stesso tempo un'attenta contestualizzazione dei fatti. Propone quindi di sostituire nel testo le parole « la più grave tragedia » con « una delle più gravi tragedie ».

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) sottoscrive la risoluzione, di cui condivide il contenuto. Esprime quindi l'avviso che sarebbe utile per la Commissione acquisire il quadro ricognitivo delle giornate commemorative vigenti, assieme ai dati relativi sulle attività svolte al riguardo dalle scuole.

Paola FRASSINETTI (FDI), accogliendo le modifiche suggerite dal deputato Fratoianni, riformula ulteriormente la sua risoluzione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 8-00085 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 20 gennaio 2017.

C. 1766 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Affari esteri concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa (CdE) sulla coproduzione cinematografica (rivista), con allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. La Convenzione in questione sostituisce la precedente Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, del 2 ottobre 1992, al fine di ammodernarla e adattarla alle nuove tecnologie e ai cambiamenti avvenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale e di definire una cornice normativa che regoli le coproduzioni che coinvolgono almeno tre Stati diversi, garantendo a ciascuno di beneficiare degli aiuti economici e degli eventuali sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale. La Convenzione, ratificata da 19 Stati membri aderenti al Consiglio d'Europa, è entrata in vigore il 1° ottobre 2017.

Precisa che la Convenzione è costituita da un breve preambolo, da 24 articoli, suddivisi in tre capitoli, e da due Allegati che ne sono parte integrante.

Evidenzia che il Capitolo I riguarda le Disposizioni generali. I relativi articoli definiscono lo scopo della Convenzione che è quello di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale e ne delimitano il campo di applicazione. Il Capitolo II riguarda le norme applicabili alle coproduzioni. Si prevede che le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale fruiscono dei vantaggi accordati ai film di produzione nazionale, conformemente a quanto pre-

visto dalle disposizioni in vigore in ciascuna Parte; si stabiliscono le modalità di ammissione al regime di coproduzione; è prevista la designazione di un'Autorità competente da parte di ogni Stato contraente; si stabiliscono le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori e si disciplinano le diverse quote di partecipazione. Vengono previste facilitazioni – nel quadro della legislazione vigente e degli obblighi internazionali – per l'ingresso, il soggiorno e i permessi di lavoro del personale che partecipa alla coproduzione, nonché relativamente all'importazione temporanea e alla riesportazione del materiale tecnico necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate. In merito ai Festival, si prevede che – salvo accordi diversi tra i coproduttori – l'opera coprodotta sia presentata nei festival internazionali della Parte che detiene la partecipazione maggioritaria, oppure in caso di partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte che fornisce il regista. Il Capitolo III riguarda le disposizioni finali che, tra l'altro, prevedono che al Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive Euroimages sia affidata la responsabilità del monitoraggio. Prevedono inoltre una procedura semplificata per eventuali emendamenti ai due Allegati, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrà renderli obsoleti; dettano norme sulla firma, sull'entrata in vigore della Convenzione, nonché sulla sua denuncia; e disciplinano le procedure di notifica.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, segnala che è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

C. 1768 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere anche sul disegno di legge C. 1768 recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto con il Messico il 17 ottobre 2017, che è inteso a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dall'Accordo del 1971. La nuova intesa ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo inoltre consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

L'Accordo è composto da un preambolo, da 15 articoli e da un Allegato.

L'articolo I stabilisce l'obiettivo posto alla base dell'Accordo; l'articolo II individua le Autorità responsabili dell'applicazione dell'Accordo; l'articolo III equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni; l'articolo IV definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici

della coproduzione; l'articolo V stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed eseguiti i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura; l'articolo VI stabilisce i termini relativi alla proprietà dei diritti patrimoniali e all'utilizzo dei negativi, relativamente ai coproduttori, identifica il laboratorio da utilizzare nello svolgimento delle attività legate alla coproduzione e dispone l'identificazione delle coproduzioni realizzate quali coproduzioni italo-messicane. L'articolo VII determina le modalità di ripartizione dei proventi tra i coproduttori e attribuisce al coproduttore maggioritario il diritto all'esportazione delle opere coprodotte. L'articolo VIII stabilisce che ogni prodotto deve comportare almeno la versione in italiano e in spagnolo. L'articolo IX fissa le modalità da osservare nella presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali. L'articolo X prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o il Messico siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva e individua le relative quote di partecipazione finanziaria. L'articolo XI stabilisce facilitazioni sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni, sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica. L'articolo XII prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. L'articolo XIII definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo. L'articolo XIV precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e, per l'Italia, dall'ordinamento dell'Unione europea. L'articolo XV definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo e per la validità dello stesso.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla rati-

fica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00423 Vacca e 7-00552 Belotti: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio — Abbinamento delle risoluzioni 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00423 Vacca, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il deputato Vacca ha illustrato la sua risoluzione. Successivamente sono state assegnate alla Commissione, sulla stessa materia, anche le risoluzioni 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli e 7-00558 Aprea, che saranno

discusse congiuntamente con la risoluzione 7-00423 Vacca.

Comunica che sono state assegnate alla Commissione anche la risoluzione 7-00550 Lattanzio e la risoluzione 7-00557 Mollicone, che trattano di materia in parte diversa. Infatti, mentre le risoluzioni Vacca, Belotti, Piccoli Nardelli e Aprea pongono la questione specifica dei limiti giuridici, compreso il diritto d'autore, alla riproduzione e al riuso con tecnologie digitali delle immagini dei beni culturali, la risoluzione Mollicone tratta anche del problema della diffusione dei contenuti editoriali di giornali sulle piattaforme *online*, mentre la risoluzione Lattanzio è volta a sollecitare l'impegno del Governo per la digitalizzazione del patrimonio culturale e per la diffusione della cultura attraverso gli strumenti digitali.

Ciò premesso, e alla luce di quanto concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di svolgere congiuntamente la discussione di tutte le risoluzioni anzidette.

La Commissione consente.

Paolo LATTANZIO (MISTO), nell'illustrare la sua risoluzione 7-00550, ne mette in luce, in particolare, la sua finalizzazione: che è quella di mettere in stretto rapporto sinergico il culturale, il digitale e l'ambito educativo. Si sofferma quindi sulla rilevanza dello sviluppo delle tecnologie digitali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale che, grazie ai nuovi linguaggi, potrà essere fruito con maggiore coinvolgimento. Sottolinea quindi l'urgenza di facilitare il diffondersi del sapere digitale in ambito educativo e formativo: al riguardo, gli appare significativo che i primi interventi in tal senso siano contenuti già nella legge n. 107 del 2015 per la cosiddetta « buona scuola ». Ricordata la recente ratifica della Convenzione di Faro, che ha introdotto ufficialmente il concetto di « eredità-patrimonio culturale », si sofferma sull'importanza di investire per facilitare la diffusione dei saperi, cui le tecnologie digitali

offrono un veicolo senza uguali. Sottolinea in proposito il ruolo della ricerca per la creazione di nuovi mestieri legati alla cultura: mestieri che hanno ricevuto un nuovo slancio durante il *lockdown* legato alla pandemia di Covid-19. Evidenzia, a tal fine, la necessità di creare un apposito istituto di ricerca nel settore delle *digital humanities* e del digital cultural heritage affinché si concretizzi la preziosa alleanza tra digitale, ricerca, ed educazione.

Germano RACCHELLA (LEGA), illustra la risoluzione 7-00552 a prima firma Bellotti, precisando che con essa si intende guardare al futuro, avendo piena consapevolezza del valore della digitalizzazione dei beni culturali nazionali, il cui valore inestimabile è riconosciuto da tutto il mondo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra la risoluzione n. 7-00553 a sua prima firma, precisando che la stessa si inserisce nel solco di quelle appena illustrate dai colleghi Lattanzio e Racchella. In particolare, sottolinea l'occasione offerta sul recepimento della direttiva 2019/790/EU per assicurare all'Italia un ruolo fondamentale affinché sia garantito il giusto equilibrio tra le posizioni giuridiche dei titolari dei diritti d'autore e quelle dei fruitori della cultura. Apprezzato l'interesse manifestato dai diversi gruppi che hanno presentato proprie risoluzioni sulla materia, propone che sia svolto un breve ciclo di audizioni per l'approfondimento di alcuni aspetti. Soffermandosi quindi sugli impegni chiesti al Governo nella sua proposta di risoluzione, enuclea in particolare quello volto a promuovere una sistematizzazione ed un ammodernamento del quadro giuridico del diritto d'autore e dei diritti connessi, quello sulla tutela del ruolo dei creativi e degli autori e quello sul completamento del vigente quadro normativo che per proseguire il percorso della liberalizzazione della riproduzione dei beni culturali e della divulgazione delle immagini, nella consapevolezza della complessità del tema e nel rispetto delle esigenze delle parti.

Federico MOLLICONE (FDI), premesso di concordare con la deputata Piccoli Nardelli sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni, illustra la risoluzione 7-00557 a sua prima firma. Dopo aver ricordato l'accesso dibattito in corso, sia a livello europeo che nazionale, sulla direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore, si dichiara convinto che gli argomenti su cui la Commissione si accinge a confrontarsi costituiscano motivo di unione e non di divisione. Sottolinea quindi il ruolo del digitale come strumento di diffusione della cultura e segnala, in proposito, la scelta di alcuni istituti culturali di diversi Paesi di rendere disponibili in rete le immagini del loro patrimonio non coperte da diritto d'autore. Evidenzia, inoltre, che tale scelta ha comportato ricadute economiche positive sulle istituzioni stesse, oltre ai benefici evidenti in termini di visibilità. Dopo aver riassunto i contenuti della risoluzione, esprime l'auspicio che si possa giungere ad un testo unitario condiviso dai diversi gruppi, come già avvenuto per le risoluzioni approvate dalla Commissione sull'emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

Valentina APREA (FI) illustra la risoluzione 7-00558 a sua prima firma sottolineando l'importanza del tema legato alla libera riproduzione delle immagini di beni culturali in pubblico dominio. Si associa alla richiesta di effettuare un ciclo audizioni e conclude condividendo l'auspicio espresso dal deputato Mollicone di pervenire ad un testo di sintesi tra i contenuti delle risoluzioni presentate.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO, sottolineata l'importanza e l'attualità del tema dello sviluppo del digitale in ambito culturale, si unisce all'auspicio che si giunga all'approvazione di un testo unitario per formulare un indirizzo univoco al Governo. Ricorda che il Ministero, accogliendo la sfida rappresentata dall'introduzione del digitale nel settore della cultura, ha creato la *Digital Library italiana*, l'Istituto per il patrimonio digitale. Apprezzata quindi l'idea della costituzione di

un gruppo di lavoro aperto con esperti in materia di professioni dei beni culturali, in possesso delle giuste competenze per intuire i possibili sviluppi futuri offerti dal digitale, sottolinea l'importanza di concentrarsi anche, in generale, sulla formazione delle persone, per sviluppare le competenze digitali sia in chi lavora nella pubblica amministrazione, in particolare di quanti lavorano all'interno del MIBACT, sia per i lavoratori del settore privato. Rimarca che la formazione è essenziale per assicurare che i processi e i percorsi avviati possano avere un impatto significativo in futuro.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO

7-00551 Frassinetti: Per promuovere il ricordo della strage nella scuola Francesco Crispi di Gorla (Milano) il 20 ottobre 1944.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premessi che:

quest'anno, il 20 ottobre 2020, ricorre il settantaseiesimo anniversario della strage dei piccoli martiri di Gorla;

nel quartiere milanese di Gorla il 20 ottobre 1944, durante un bombardamento alleato, un ordigno centrava la scuola elementare « Francesco Crispi » mietendo oltre 200 vittime tra scolari e insegnanti;

la mattina di quel tragico 20 ottobre decollavano dall'aeroporto pugliese di Castelluccio, nei pressi di Foggia i bombardieri americani B-24 con l'obiettivo di bombardare alcune installazioni nell'area nord di Milano. Mancato l'obiettivo, si decideva di sganciare ugualmente fuori città l'intero carico di bombe ormai innescate, 342 ordigni da 500 libbre, che, a causa di un errore di calcolo, caddero invece sul centro abitato sottostante dei quartieri milanesi di Gorla e Precotto che furono investiti da ottanta tonnellate di bombe, provocando la morte di oltre 600 civili. Uno degli ordigni centrò il vano scale della scuola elementare « Francesco Crispi », raggiungendo il rifugio antiaereo sotterraneo dell'edificio e causando la morte di circa 184 bambini e dell'intero corpo docente di 19 insegnanti;

il « fuoco dal cielo » fece il maggior numero di vittime durante la seconda guerra mondiale e la memoria dei bombardamenti è sicuramente rimasta in secondo piano; eppure, sotto i bombardamenti morivano soprattutto bambini,

donne, anziani, le persone cioè più indifese che subivano, oltre all'attacco alla loro incolumità fisica, anche la perdita delle loro case e dei loro beni. La tragedia e il dolore furono talmente immani da creare, nonostante l'intera collettività fosse ormai quasi assuefatta alle numerose atrocità della guerra, uno sconcerto generale, una condanna unanime da parte dell'intera opinione pubblica contro la guerra e contro i bombardamenti;

a rievocare quanto accaduto, nel luogo in cui sorgeva la scuola è stato eretto un monumento ossario in commemorazione del sacrificio dei piccoli martiri di Gorla, vittime innocenti della guerra. Ogni anno, il 20 ottobre davanti al monumento celebrativo, le massime autorità civili e militari (sindaco di Milano, rappresentanti della regione Lombardia, associazioni di quartiere), oltre ai bambini della scuola elementare che è sorta al posto di quella bombardata, partecipano alla messa ed alla cerimonia commemorativa;

la scelta di indicare il giorno dell'anniversario della strage di Gorla per poter ricordare e riflettere su questa tragedia incredibilmente dimenticata è anche un modo per riparare a tanti anni di oblio durante i quali questa drammatica vicenda è stata relegata nel dimenticatoio, nonostante le oltre duecento vittime tra alunni e insegnanti, che ne hanno fatto, con ogni probabilità, una delle più gravi tragedie che abbia mai investito il mondo della scuola nell'ultimo secolo. Le rievocazioni nelle scuole della giornata del ricordo del 20 ottobre contribuiranno a rafforzare una più sentita consapevolezza degli orrori

della guerra, oltre a diffondere una maggiore conoscenza storica di avvenimenti che, ancora oggi, sono poco conosciuti e divulgati. Un evento di tale gravità e rilevanza storica meriterebbero certamente una più solenne celebrazione anche a livello nazionale,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché vengano organizzati nelle scuole di ogni ordine e grado, il

20 ottobre, iniziative (manifestazioni, convegni, studi) e momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione su quanto accaduto quel giorno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(8-00085) « Frassinetti, Deidda, Ferro, Ciaburro, Osnato, Mollicone, Aprea, De Angelis, Fratoianni, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Toccafondi, Valente ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04756 Pezzopane: Messa in sicurezza ambientale dell'acquifero del Gran Sasso	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-04757 Cunial: Rischi per l'equilibrio dell'ecosistema legati alla presenza sul territorio nazionale del laboratorio PoloGGB di produzione di zanzare geneticamente modificate .	74
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-04758 Labriola: Riciclo e riutilizzo dei rifiuti derivanti dai prodotti da fumo	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-04759: D'Ippolito: Direzione e gestione del parco nazionale del Pollino	75
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83
5-04760 Butti: Individuazione di un sito alternativo per la lavorazione del materiale di scarto proveniente dal cantiere della variante della Tremezzina	75
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	84

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	76
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei

pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più

di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-04756 Pezzopane: Messa in sicurezza ambientale dell'acquifero del Gran Sasso.

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che sulla mancata sicurezza delle acque del Gran Sasso, tema che è da tempo all'attenzione del Ministero, è in corso un contenzioso che dura da anni. È recente la chiusura di una complessa inchiesta della Procura della Repubblica che ha condannato ad adempiere ad alcune prescrizioni il Laboratorio di fisica nucleare, i Laboratori del Gran Sasso e la società che gestisce l'acquedotto del Ruzzo, che compromettono tutti, con la loro attività, la salubrità dell'acquifero. Fa presente che è stato recentemente nominato un commissario per coordinare e gestire le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'acquifero, che, per portata e quantità, assolve al fabbisogno di quasi metà della popolazione abruzzese.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta della quale si dichiara soddisfatta. Invita il Ministero a vigilare sull'effettivo rispetto della scadenza del 31 dicembre 2020 ricordata dal sottosegretario, affinché sia definitivamente scongiurato il rischio della presenza di sostanze inquinanti nell'acquifero. Auspica inoltre che prosegua il monitoraggio preannunciato nella risposta del Governo e anticipa che in sede di Ufficio di presidenza chiederà che la Commissione svolga l'audizione del commissario Gisonni al fine di avere la più piena conoscenza dello stato dell'arte di quel territorio.

5-04757 Cunial: Rischi per l'equilibrio dell'ecosistema legati alla presenza sul territorio nazionale del laboratorio PoloGGB di produzione di zanzare geneticamente modificate.

Sara CUNIAL (MISTO), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sara CUNIAL (MISTO), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza sulla natura giuridica dei nuovi OGM, cosiddetti NBT. La Corte asserisce che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM nel senso indicato dalla specifica direttiva dell'Unione, dal momento che viene modificato il materiale genetico. Ne consegue che tali organismi rientrino in linea di principio nell'ambito dell'applicazione della direttiva sugli OGM e siano quindi soggetti agli obblighi da questa previsti. La Corte precisa anche che gli Stati membri sono liberi di assoggettare alla normativa europea tali organismi, con ciò implicitamente richiamando anche l'Italia ad adottare al riguardo una linea netta e decisa.

Anche la scelta di escludere tali organismi dall'ambito di applicazione della direttiva non significa che questi possano essere disseminati nell'ambiente in modo deliberato e immessi sul mercato dell'Unione. Il rappresentante del Governo riporta nella risposta la posizione di Ispra secondo cui, anche se fossero deliberatamente immesse nell'ambiente, le specie di cui all'interrogazione non riuscirebbero a sopravvivere e questo potrebbe rappresentare un elemento rassicurante.

Tuttavia l'Italia deve a suo giudizio prendere in considerazione l'idea di darsi una regolamentazione sugli NBT, che a suo avviso non si trovano solo nelle specie di cui all'interrogazione e non si producono solo nel progetto del PoloGGB, finanziato da multinazionali filantropiche,

tra cui la Bill e Melinda Gates e gestito da personaggi importanti assurti all'onore delle cronache degli ultimi giorni, come il professor Crisanti, ma si ritrovano anche in agricoltura e in campo farmaceutico per la produzione di vaccini, tra i quali il Moderna, che probabilmente sarà reso obbligatorio in funzione anti Covid-19.

Ribadisce pertanto l'esigenza che l'Italia prenda una posizione chiara rispetto agli organismi geneticamente modificati nel territorio italiano per evitare che, in assenza di tale posizione, a decidere sul nostro territorio sia qualche multinazionale o *lobby* filantropica.

5-04758 Labriola: Riciclo e riutilizzo dei rifiuti derivanti dai prodotti da fumo.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza LABRIOLA (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che differisce la questione al momento del recepimento della direttiva europea « SUP » citata dal sottosegretario Morassut, in una prospettiva temporale fissata al 2023. Osserva infatti che in Italia ci sono numerose sperimentazioni per il riciclo e il riutilizzo in edilizia e agricoltura dei rifiuti dei prodotti da fumo. Università e *start up* stanno investendo e puntando sul riciclo di un rifiuto che ha un fortissimo impatto ambientale, proponendo addirittura lo scambio di una modica quantità di mozziconi di sigaretta con qualche chilo di frutta e verdura.

Convinta che anche i produttori debbano fare la loro parte per il recupero e riciclo di questo rifiuto, e questo avverrà successivamente al recepimento della direttiva citata, ritiene opportuno che non vengano frustrate le aspettative delle aziende che hanno avviato delle sperimen-

tazioni in tal senso. Confida quindi che il Governo faccia un passo nella direzione da lei auspicata e che il Paese, anticipando la normativa europea, si ponga ancora una volta al primo posto nel raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

5-04759: D'Ippolito: Direzione e gestione del parco nazionale del Pollino.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, accogliendo favorevolmente la parte in cui si esplicita che il Ministero ha ancora in corso la valutazione del contributo finanziario concesso dal presidente del Parco nazionale del Pollino. Auspica che il Ministero attui una valutazione ampia e completa sulla gestione e direzione del parco, che raccolga le numerose indicazioni delle associazioni ambientaliste della zona, anche con riguardo alla centrale a biomasse del Mercure.

Confida, inoltre, che si terrà in maggior conto l'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, norma del pacchetto legislativo « anticorruzione », che fa espresso riferimento alla inconfiribilità di incarichi in determinate situazioni e confida inoltre che venga rivista anche la posizione con riguardo all'articolo 11 della legge istitutiva dell'Arpacal, riguardo all'impossibilità per il direttore generale di svolgere altre attività, facendo presente, sul punto, di aver presentato espressa richiesta all'autorità anticorruzione della Calabria.

5-04760 Butti: Individuazione di un sito alternativo per la lavorazione del materiale di scarto proveniente dal cantiere della variante della Tremezzina.

Alessio BUTTI (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che

l'imminente avvio del cantiere della Trezzina desta forti preoccupazioni per i cittadini e i turisti della zona della valle Intelvi, soprattutto con riferimento al sito individuato per la lavorazione del materiale di scarto.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, nella consapevolezza che la competenza sulla questione oggetto dell'interrogazione è certamente distribuita tra più Ministeri, fa presente di aver indirizzato l'atto di sindacato ispettivo al Ministro dell'ambiente in quanto la lavorazione del materiale di scarto di un cantiere provoca inquinamento acustico e produce polveri.

Non è ancora chiaro neanche il numero di camion che quotidianamente e per sei anni sposteranno tali materiali dal cantiere al sito individuato per il loro trattamento ed esprime forti preoccupazioni per un flusso di trasporto ingente che penalizzerà in modo consistente una valle a forte vocazione turistica, con una dotazione infrastrutturale non adeguata.

Osserva inoltre che è il sito prescelto per la lavorazione di tali materiali, ossia la valle Intelvi, è sufficientemente distante dal cantiere per rendere i cittadini di quella valle disinteressati alla realizzazione dell'opera – a suo giudizio necessaria e il cui avvio saluta con favore. Ritiene, quindi, che sia opportuno che venga dato ai territori della valle Intelvi che subiscono tale disagio un ristoro economico, ovvero, come richiesto in passato dal sindaco di Castiglione d'Intelvi, che venga individuato un sito diverso per il conferimento della lavorazione di tali materiali.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.40.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

Alessio BUTTI (FDI) chiede alla relattrice se le disposizioni contenute nel provvedimento si riferiscano soltanto alle acque marine ovvero anche alle acque interne.

Giuseppina OCCHIONERO, *relattrice*, fa presente al collega Butti che l'ambito applicativo del provvedimento appare essere riferito alla sola pesca marittima professionale.

Alessio BUTTI (FDI) stigmatizza il fatto che, ogni qualvolta si trattano questioni che possano afferire all'ambiente acquatico, come per esempio è avvenuto nel testo di legge riferito alle isole minori, si faccia riferimento solo al mare e non anche ai laghi e fiumi. Il testo all'esame della Commissione contiene disposizioni interessanti – come ad esempio quelle relative al trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, all'acquacoltura e agli allevamenti intensivi – che a suo giudizio dovrebbero essere estese anche ai pescatori che operano nelle acque interne. La fauna ittica di lago, infatti, racconta tra-

dizioni e tiene in piedi intere economie. Il territorio nazionale conta numerosi laghi, tutti molto pescosi, dove insistono e lavorano pescatori professionisti al pari di quanto avviene nel mare.

Nel preannunciare che sensibilizzerà anche i colleghi della Commissione di merito affinché le misure contenute nel provvedimento possano essere estese anche alle acque interne, chiede alla relatrice di far menzione di tale questione nella proposta di parere.

Giuseppina OCCHIONERO, *relatrice*, nel giudicare fondate le questioni di merito poste dal collega Butti, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti in vista della presentazione della proposta di parere.

Alessia ROTTA, *presidente*, in ragione della richiesta della relatrice, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Giuseppina OCCHIONERO, *relatrice*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 6*) che tiene conto anche delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

Paola DEIANA (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, anche alla luce della interlocuzione informale avuta con la relatrice, volta ad inserire nel parere una condizione che mira a riequilibrare la composizione delle Commissioni di riserva, espungendo i rappresentanti delle associazioni della pesca e dell'acquacoltura, le cui indicazioni ritiene

opportuno vengano in ogni caso tenute in considerazione dalle Commissioni medesime.

Tommaso FOTI (FDI), nel fare presente che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il prossimo 19 ottobre, al di là del parere che potrà esprimere la Commissione, che peraltro non è neanche rinforzato, ritiene che sarebbe invece opportuna una ulteriore e più approfondita riflessione da parte della Commissione di merito sull'impianto generale della legge che appare essere in più punti carente.

Alessia ROTTA, *presidente*, ritiene che la proposta di parere presentata dalla relatrice si inserisca nell'ambito delle competenze della Commissione, non potendosi in essa fare valutazioni che esulano da tali competenze.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere sul testo di legge – su cui il proprio gruppo ha una posizione favorevole – astensione motivata dall'inserimento della condizione che mira ad espungere, all'interno delle Commissioni di riserva, la rappresentanza di esperti locali, che a suo giudizio avrebbero potuto invece dare un apporto concreto e significativo per l'operato di tali organismi.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione presentata dalla relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-04756 Pezzopane: Messa in sicurezza ambientale dell'acquifero del Gran Sasso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, ferme restando le competenze del Ministero della salute per gli aspetti sanitari, si segnala che la problematica rappresentata è nota da tempo al Ministero dell'ambiente.

Il tema in questione nasce dal fatto che, a seguito dei lavori effettuati per la realizzazione della Galleria Autostradale del Traforo del Gran Sasso e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), è stata rilevata l'esistenza di una consistente falda acquifera attualmente in uso a scopo idropotabile, che soddisfa il fabbisogno di circa 700 mila abitanti dei Comuni delle Province di Teramo e dell'Aquila. La particolare ubicazione della risorsa, ricadente tra i due centri di pericolo, Laboratori Nazionali del Gran Sasso e Galleria autostradale, non permette il rispetto dei dettami dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla delimitazione e disciplina della cosiddetta «zona di tutela assoluta» e della cosiddetta «zona di rispetto». La presenza di tali centri di pericolo rende, infatti, vulnerabili le fonti di approvvigionamento in questione. Peraltro, i LNGS sono classificati come «impianti a rischio di incidente rilevante».

Pertanto, al fine di mettere in sicurezza la falda idropotabile sono stati attuati dalla Regione diversi interventi, per un costo complessivo di circa 80 milioni di euro. In particolare, sono stati attivati:

un sistema di dreni, lateralmente e al di sopra della volta delle due gallerie

autostradali per una lunghezza di 5 km, che porta l'acqua della falda ad una condotta di cemento che corre sotto ognuna delle due gallerie;

un sistema di allerta rapido con monitoraggio in continuo per dare immediato avviso nel caso in cui vi sia presenza di sostanze indesiderate. Inoltre, tra la Regione e gli altri Enti territoriali coinvolti è stato attuato, nel 2017, un Protocollo di intesa secondo cui, nel caso in cui i centri coinvolti abbiano necessità di operare particolari interventi, questi siano immediatamente segnalati per consentire il tempestivo avvio di opportuni controlli. Successivamente, con la legge n. 55 del 2019 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, è stata prevista la nomina del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2019 è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gisonni, il cui incarico avrà termine il 31 dicembre 2021.

Con la richiamata legge è stato, inoltre, stabilito che la protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario cui compete altresì la messa in sicurezza delle gallerie autostradali e dei laboratori. Per la definizione dei progetti e, per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 20 milioni per l'anno

2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

Inoltre, recenti modifiche della normativa comunitaria e nazionale in materia di acque destinate al consumo umano (direttiva 2015/1787 e decreto ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente 14 giugno 2017) hanno introdotto la possibilità di applicare il modello dei *Water Safety Plans* (Piani di Sicurezza dell'Acqua — PSA) alla filiera idropotabile. Tale modello prevede un'attenta valutazione del rischio in relazione alle caratteristiche sito-specifiche delle zone di approvvigionamento, con particolare riferimento a pressioni ed impatti che potrebbero avere influenza sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano,

consentendo una gestione basata sulla prevenzione dei rischi e applicando un monitoraggio mirato.

A tal proposito, l'ISS sta seguendo, nell'ambito di un gruppo di lavoro con i vari Enti interessati, la redazione del PSA per il Sistema idrico del Gran Sasso, in fase di finalizzazione.

Da ultimo, in merito alla dismissione degli esperimenti LVD e Borexino da parte dei Laboratori del Gran Sasso, la Regione Abruzzo ha segnalato che sono state esperite, con esito positivo, le procedure ambientali previste (VINCA) e i Laboratori hanno, nel corso delle ultime riunioni della Commissione e in riscontro alle richieste, di avanzamento delle attività da parte della Regione stessa, assicurato il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2020.

ALLEGATO 2

5-04757 Cunial: Rischi per l'equilibrio dell'ecosistema legati alla presenza sul territorio nazionale del laboratorio PoloGGB di produzione di zanzare geneticamente modificate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre, innanzitutto, premettere che, nel caso di una sperimentazione con OGM condotta in ambiente confinato, le disposizioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 stabiliscono che un OGM può essere utilizzato a scopo sperimentale in ambiente confinato in strutture apposite dove si applichino misure specifiche di confinamento che ne impediscano effettivamente il contatto con l'ambiente e con la popolazione, garantendo un elevato livello di sicurezza di questi ultimi. Per quanto riguarda la sperimentazione in ambiente confinato con zanzare GM condotta dal Polo d'innovazione di Genomica, Genetica e Biologia di Temi, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad acquisire informazioni sulla sperimentazione già dal giugno 2019. Successivamente, si è provveduto a richiedere il parere dell'ISPRA per valutare se le procedure di contenimento applicate costituiscano misure rigorose e specifiche di confinamento.

Sulla base della documentazione acquisita, ISPRA ha ritenuto adeguate le misure di confinamento e le procedure di gestione del rischio adottate. In particolare, l'istituto ha segnalato che l'impiego di zanzare GM, valutando i potenziali fattori di rischio derivanti da insetti geneticamente modificati non infetti da un patogeno, è stato classificato di rischio 2 e pertanto il livello di contenimento richiesto è il 2. L'attuale quadro normativo europeo (Direttiva 2009/41/CE) e italiano (decreto legislativo n. 206 del 2001) stabilisce i requisiti per le misure di contenimento applicabili a qualsiasi lavoro sperimentale con microrganismi, piante o animali ge-

neticamente modificati. Tuttavia, tali misure di contenimento non sono specifiche per gli artropodi GM, per cui sono state utilizzate anche tecniche di contenimento specifiche per gli artropodi in classe di rischio 2, definite da esperti e istituzioni scientifiche internazionali. Particolare attenzione deve essere prestata durante tutte le fasi del lavoro in insettario al fine di prevenire il rilascio di zanzare dal contenimento primario. Sono quindi previste misure di confinamento fisico garantite da: la struttura del laboratorio, l'implementazione delle procedure operative, l'organizzazione del laboratorio e la gestione dei rifiuti funzionali al fine di ridurre al minimo la possibilità che le zanzare GM possano essere rilasciate accidentalmente o deliberatamente nell'ambiente.

Le misure di contenimento fisico sono adattate alle esigenze della gestione ordinaria. Tuttavia, nella valutazione dei rischi è stato preso in considerazione anche uno « scenario estremo » quale, ad esempio, un incendio o un terremoto distruttivo. Ulteriore misura di contenimento è quella geografica in quanto la specie *Anopheles gambiae* è tropicale e non è in grado di colonizzare regioni climatiche temperate. Infatti, nonostante la continuità territoriale con l'Africa tropicale, queste zanzare non sono presenti neanche nelle regioni mediterranee del Nord Africa. In caso di rilascio accidentale, secondo ISPRA si può affermare, con ragionevole certezza, che le suddette zanzare non sarebbero in grado di riprodursi a lungo e non potrebbero in ogni caso superare la stagione invernale.

Un ultimo aspetto importante è relativo al potenziale trasferimento verticale del DNA ricombinante da zanzare GM a specie selvatiche italiane, che tuttavia non sono compatibili.

Si segnala, inoltre, che al momento, per quanto a conoscenza dell'Istituto, le zanzare GM oggetto di studio presso il Polo Genomica, Genetica e Biologia, non sono mai state utilizzate in sperimentazioni in campo aperto in nessun luogo del mondo, in quanto la finalità stessa del Polo è quella di raccogliere dati, ed informazioni sul comportamento di tali zanzare in un ambiente confinato in grado di simulare il più possibile l'ambiente naturale di rilascio.

Si rappresenta, infine, che della sperimentazione condotta dal Polo GGB di Terni è stata data ampia informazione sia a livello di Unione europea che a livello internazionale, da ultimo durante i lavori del Secondo Incontro dell'*Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework*, tenutosi a Roma presso la FAO nel febbraio 2020, nell'ambito dei lavori preparatori della 15^a Conferenza delle Parti contraenti la Convenzione sulla Diversità Biologica e della 10^a Conferenza delle Parti contraenti il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza.

ALLEGATO 3

5-04758 Labriola: Riciclo e riutilizzo dei rifiuti derivanti dai prodotti da fumo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'abbandono incontrollato dei mozziconi di sigarette comporta un innegabile impatto ambientale. Da alcune informazioni bibliografiche, seppur non sufficienti ai fini di una completa classificazione del rifiuto in relazione alle varie caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, è infatti possibile rilevare che all'interno del mozzicone possono essere presenti diverse sostanze pericolose.

Come noto, la legge n. 221 del 2015 ha introdotto nel testo unico ambientale, all'articolo 232-*bis*, le disposizioni inerenti il contrasto all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo altresì che i Comuni provvedano ad installare nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori e stabilendo, opportune sanzioni amministrative i cui proventi sono destinati ai Comuni stessi che hanno irrogato le sanzioni, per finanziare le citate iniziative di raccolta e per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei consumatori.

Ferma restando la richiamata normativa vigente in materia, per quanto concerne le iniziative da adottare al fine di favorire operazioni di riciclo dei rifiuti dei prodotti da fumo, si evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che prevede iniziative specifiche destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta « Direttiva SUP — *Single-Use-Plastics* », che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021, tra le misure di contrasto, stabilisce l'istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore, da adottare entro il 5 gennaio 2023, proprio per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Tale disposizione prevede che i produttori di tali prodotti dovranno sostenere sia i costi delle misure di sensibilizzazione previste dalla Direttiva sia i costi di rimozione dei rifiuti di tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento.

Dovrà dunque essere assicurato che i produttori coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento.

La realizzazione del sistema di raccolta darà quindi via alla creazione ed allo sviluppo della relativa filiera, comprese anche tutte le possibili modalità di riciclaggio e recupero che si rendono disponibili per questa tipologia di rifiuti.

ALLEGATO 4

5-04759: D'Ippolito: Direzione e gestione del parco nazionale del Pollino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, per quanto attiene, in primo luogo, alla corretta attuazione del piano di monitoraggio e controllo della Centrale Termoelettrica nella Valle del Mercure, si evidenzia che l'Ente Parco Nazionale del Pollino, nell'ambito delle proprie competenze, con apposito provvedimento direttoriale, aveva espresso il proprio dissenso alla riattivazione della sezione 2 della Centrale. Detto dissenso, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 nella versione all'epoca vigente, è stato superato dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015, nella quale veniva previsto il rispetto di un Accordo di compensazione sottoscritto dal Parco stesso unitamente alle Autorità regionali di Calabria e Basilicata, ad Enel nonché a sette Autorità comunali ed alcune Organizzazioni Sindacali.

Nell'ambito di tale Accordo veniva peraltro istituito un Osservatorio Ambientale a « tutela e salvaguardia ambientale e della salute e sicurezza delle popolazioni ».

Con riferimento, inoltre, al richiamato articolo 11 della legge della regione Calabria n. 20 del 1999, il quale qualifica espressamente come incompatibile con altre attività professionali il rapporto di lavoro del direttore generale dell'ARPA Calabria, si rappresenta innanzitutto che

la valutazione della inconferibilità di tale incarico rientra nelle dirette competenze della Regione. Ad ogni modo, nel ribadire la legittimità della nomina a Presidente dell'Ente Parco da parte del Ministero dell'ambiente, peraltro anteriore al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Arpa Calabria, si osserva altresì che, sulla base della normativa vigente, l'incarico di Presidente di Ente Parco non si qualifica come Organo di gestione amministrativa ma piuttosto quale Organo di rappresentanza e di indirizzo dell'Ente. Inoltre, tale incarico non rientra nel novero delle attività professionali, trattandosi di una nomina conferita da un Ministro della Repubblica con atto di alta amministrazione, che non implica, tra l'altro un vincolo di esclusività.

Si informa, infine, che la delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 22 del 9 settembre 2020, con la quale è stato disposto il conferimento di un contributo straordinario per la manifestazione « *I-International Film Festival* » è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente per il controllo tutorio lo scorso 16 settembre, a manifestazione già iniziata. La citata delibera è, pertanto, in corso di esame da parte della competente Direzione Generale del Ministero.

ALLEGATO 5

5-04760 Butti: Individuazione di un sito alternativo per la lavorazione del materiale di scarto proveniente dal cantiere della variante della Tremezzina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, premesso che le stesse non rientrano nelle dirette competenze del Ministero dell'ambiente, si è provveduto a richiedere informazioni alle competenti Autorità locali.

Al riguardo, la Regione Lombardia ha fatto presente che la Variante alla Tremezzina lungo la SS. 340 « Regina » è stata oggetto di procedura di VIA regionale nel 2015 (decreto n. 7879 del 29 settembre 2015 con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e VIC positiva). È stata, inoltre, individuata l'ex Cava Citrini quale area, di cantiere/campo base (baraccamenti, logistica del cantiere).

Per quanto riguarda l'individuazione di siti di destino dei materiali inerti, ai sensi della normativa sulle terre e rocce da scavo, la stessa è stata rinviata dal predetto provvedimento all'approvazione del Piano di utilizzo, previa istanza da parte del PropONENTE alla Regione Lombardia quale Autorità competente per la VIA, preliminarmente all'inizio dei lavori e nell'ambito di specifica verifica di ottemperanza.

Allo stato attuale, sulla base delle informazioni a disposizione della Regione, i lavori non risultano avviati e neppure ancora aggiudicati.

A tal proposito, anche la Provincia di Como ha rappresentato che il materiale di scavo, secondo le previsioni del progetto definitivo approvato, non viene conferito a Castiglione Intelvi nell'area ex Cava Citrini, ma solo lavorato per il successivo riutilizzo all'interno dei lavori di costruzione della galleria.

Sempre secondo quanto riferito dalla Provincia, l'area indicata risulta peraltro la destinazione compatibile a livello urbanistico. L'impresa appaltatrice, a valle del contratto, dovrà redigere il progetto esecutivo, nel quale sarà disciplinata la cantierizzazione dell'opera. All'interno di tale progetto quindi sarà indicata in via definitiva la località di destinazione per l'esecuzione della lavorazione dello smarino.

La Provincia di Como segnala, infine, che, non essendo ancora redatto il progetto esecutivo, non si può allo stato attuale asserire con certezza che la Ex Cava Citrini sarà interessata dalle lavorazioni di materiale inerte, potendo lo stesso progetto esecutivo individuare siti alternativi per la lavorazione e il conferimento definitivo.

ALLEGATO 6

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb., come risultante dalle proposte emendative approvate, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore;

premesso che:

l'articolo 3, istitutivo del Fondo pesca CISOA, prevede che le risorse eccedenti siano destinate anche a sostenere le misure di tutela all'ecosistema marino;

l'articolo 5, istitutivo del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, prevede che i finanziamenti siano destinati anche ad interventi orientati nel senso dell'economia circolare, alla salvaguardia dell'*habitat* marino e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;

l'articolo 11 modifica la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo 14 dispone in merito alla pesca del tonno rosso ed alla relativa filiera;

l'articolo 15-*ter* destina anche a finalità ambientali la quota parte delle aliquote derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi destinata ai comuni;

l'articolo 15-*quinquies* prevede sanzioni per la violazione del divieto di cattura della specie *Lithophaga lithophaga*;

considerato che l'integrazione della composizione della Commissione di riserva – con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative (rispettivamente per imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura) e un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi – altera gli equilibri decisionali all'interno della medesima Commissione che persegue, in via prioritaria, le finalità di tutela dell'ambiente marino previste dalle norme sull'istituzione e il funzionamento delle aree marine protette. Gli interessi del comparto della pesca sono peraltro già rappresentati dai membri nominati dagli enti locali, con ampia facoltà di essere consultati nelle diverse fasi di istituzione, regolamentazione e gestione delle suddette aree;

reputato utile verificare l'esigenza di estendere le misure recate dalla legge, con riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico, anche alle acque interne (laghi e fiumi),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11 – al fine di mantenere la composizione attuale dei membri della

Commissione di riserva, disponendo la sola sostituzione dell'ISPRA all'ICRAM nella designazione dell'esperto – si sopprimano le parole da «da tre esperti locali» fino alla fine dell'articolo, preve-

dendo comunque la possibilità che la Commissione acquisisca i pareri che le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura ritengano di inviarle.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), Assologistica, Federlogistica e Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » ...	87
Comunicazioni della Presidente	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizione di rappresentanti di Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), Assologistica, Federlogistica e Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazioni della Presidente.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che, nel corso della odierna riunione del-

l'ufficio di presidenza, il collega Mulè ha richiesto di sottoporre all'attenzione della Commissione una questione relativa all'esame della Nota di aggiornamento al DEF, esame che si concluderà nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Giorgio MULÈ (FI) ricorda che la Commissione trasporti ha approvato nella seduta di ieri un parere contenente due condizioni e due osservazioni. Come si evince dal resoconto della Commissione bilancio, di fatto il parere della Commissione è stato totalmente ignorato, nonostante siano intervenuti nel corso di quella seduta numerosi colleghi di gruppi parlamentari diversi che hanno evidenziato l'importanza dello stesso e soprattutto delle condizioni in esso contenute. Al riguardo ritiene necessario verificare quanto risulta dal resoconto, al fine di garantire maggiore rispetto per il lavoro che si è svolto presso la Commissione trasporti, garantendo così la valorizzazione della sede consultiva. Chiede quindi alla presidente se è stata informata dell'accaduto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) condivide le considerazioni ed il rammarico

espresso dal collega Mulè, ritenendo necessario che la presidenza approfondisca quanto accaduto nel corso della seduta della commissione Bilancio.

Mauro ROTELLI (FDI), nel segnalare che nel corso della richiamata seduta della Commissione bilancio è intervenuto anche il collega Trancassini, al fine di evidenziare la rilevanza del parere espresso dalla Commissione Trasporti, ritiene necessario aprire una riflessione sugli strumenti a disposizione per valorizzare il lavoro che si svolge presso le commissioni in sede consultiva.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime stupore per quanto accaduto presso la Commissione Bilancio, ricordando come nella seduta di ieri della Commissione Trasporti si è svolto un approfondito dibattito sui contenuti della Nota di aggiornamento al DEF anche con un impegno specifico assunto dal rappresentante del governo.

Raffaella PAITA, *presidente*, nell'evidenziare di non essere stata informata di quanto accaduto nella seduta della Commissione Bilancio, ritiene senz'altro che

rientri nella sua funzione di presidente anche la valorizzazione del lavoro che la Commissione Trasporti conduce da tempo su temi di indiscussa rilevanza.

Con riferimento al parere espresso sulla Nota di aggiornamento al DEF, precisa come in realtà non vi sia in termini procedurali un vincolo della Commissione di merito a recepire le condizioni formulate nei pareri espressi dalle commissioni consultive. Ribadisce peraltro il suo impegno a far emergere il lavoro che la Commissione Trasporti svolge in un clima costruttivo, offrendo sempre un contributo di qualità.

Giorgio MULÈ (FI) chiede alla presidenza se intenda assumere un'iniziativa specifica sui fatti da lui riportati presso il Presidente della Commissione Bilancio ovvero presso la Presidenza della Camera.

Raffaella PAITA, *presidente*, preannuncia la sua intenzione di approfondire quanto avvenuto presso la Commissione Bilancio al fine di valutare le eventuali ulteriori iniziative.

La seduta termina alle 15.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, pone quindi in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato C. 802 Longo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2020.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.

C. 1743 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 20 novembre 2019 è stato dato conto della richiesta sottoscritta dal prescritto *quorum* di deputati di attivare le procedure istruttorie previste dall'articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento. In particolare la richiesta ha riguardato l'acquisizione della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 31 dicembre 2009) sulla proposta di legge. Avverte che in data 1° luglio 2020 è stata trasmessa alla Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, messa a disposizione dei deputati, ai quali è stata già inviata

informalmente, e della quale dispone la pubblicazione in allegato al resoconto (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. (C. 2576 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 » (C. 2576 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore» (testo unificato C. 1008 L'Abbate e abbinato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

rilevato che l'articolo 13-ter disciplina la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali. Vengono inoltre ridefinite funzioni e composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura;

sottolineato, al riguardo, che disposizioni in materia sono già dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che però non viene espressamente abrogato o sostituito dalla proposta normativa in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 13-ter con la disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (Testo unificato C. 802 Longo e abb.).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo » (testo unificato C. 802 Longo e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici (C. 1743 Zucconi).

RELAZIONE TECNICA

DRP-0004231-A-01/07/2020



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

1 LUG. 2020

Prot. n. 1-3637

e, p. c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo
- Ufficio legislativo

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: A.C. 1743 - Zucconi ed altri: "Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici"

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, per i seguiti di competenza, si trasmette la relazione tecnica predisposta dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo verificata negativamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 106588 del 30 giugno u.s., per le ragioni ivi esposte.

IL CAPO DELL'UFFICIO

7707



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 106588
Rif. prot. entrata n. 86666/2020
Allegati:
Risposta a nota

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 LUG. 2020
Prot. n. 1-3601

Roma, 30 GIU. 2020

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 1743 "Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al governo per l'istituzione della Scuola Nazionale di Alta Formazione Turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici" - testo e relazione tecnica.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento in oggetto e alla relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) con nota prot. n. 13376 del 29 maggio 2020.

In via generale, si rappresenta che la relazione tecnica, pur affermando per alcuni articoli che la norma comporta oneri non coperti o comunque non reca una clausola di invarianza, in altri riporta quantificazioni diverse da quelle presenti in norma, con particolare riferimento alle norme concernenti l'entrata di cui agli artt. 16, 17 e 23, ovvero riporta la quantificazione degli oneri relativi agli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23 riferiti anche all'anno 2019 ormai concluso. Pertanto andrà effettuata una nuova quantificazione a partire dall'esercizio finanziario in corso.

Nello specifico, in ordine all'articolato, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 (Istituzione del Ministero del Turismo)

Si prevede l'istituzione del Ministero del turismo.

Al riguardo, si osserva che tale previsione risulta ancorata alla precedente attribuzione delle funzioni in materia del turismo al MIPAAF e, pertanto, non tiene conto delle modifiche normative intervenute con il decreto-legge 104/2019 che ha trasferito tale funzione, unitamente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, al MIBACT.

In ogni caso, nulla è disposto in merito agli oneri derivanti per la sede del nuovo Ministero né per gli uffici di diretta collaborazione del nuovo Ministro del turismo, i cui costi vanno necessariamente quantificati e coperti.

Inoltre non viene delineata la struttura amministrativa del nuovo Ministero (dipartimentale ovvero di tipo direzionale, con il coordinamento di un segretario generale), né viene indicato il numero degli uffici di livello dirigenziale.

In via generale, si ricorda che l'articolazione ministeriale ha riflessi sulla struttura del bilancio, organizzata per missioni e programmi; in particolar modo sui centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 196/2009, la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

Tanto premesso, in assenza delle opportune modifiche testuali, si esprime parere contrario, ferma restando la necessità di acquisire una nuova relazione tecnica che quantifichi analiticamente gli oneri derivanti dall'articolo in commento.

Articolo 2 (Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Si fa inoltre presente che per l'onere recato dalla norma non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento.

Articolo 3 (Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 26 che reca la copertura finanziaria. La relazione tecnica si limita a segnalare che l'esercizio finanziario 2019 è ormai concluso e non possono imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

Al riguardo, si osserva la genericità della proposta che nulla dispone in merito alla natura giuridica dell'istituenda Scuola nazionale di alta formazione turistica, agli organi e al personale, né se sia dotata di autonomia funzionale ed organizzativa.

In assenza dei predetti elementi informativi non è possibile una valutazione in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria. Pertanto, occorre che la relazione tecnica sia integrata con elementi di dettaglio circa i costi recati dall'iniziativa e dei mezzi per farvi fronte.

Tanto premesso, nell'osservare che l'onere di 3 milioni di euro annui decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 4 (Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera)

La disposizione prevede che, al fine di migliorare l'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, i medesimi istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici nel limite complessivo di spesa, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e che le risorse per il funzionamento degli istituti professionali sono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del MIUR, pertanto la formulazione della norma non appare corretta dovendo, invece, eventualmente provvedersi con una riduzione del fondo. In ogni caso, si rappresenta che la copertura individuata a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 potrebbe compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali delle scuole, tenuto conto che il relativo fondo è stato già oggetto di

numerosi interventi di razionalizzazione. Pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'istruzione.

Articolo 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Articolo 6 (Semplificazione del rilascio visti di ingresso per turismo)

La disposizione prevede che, al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dagli Stati esteri, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuate procedure semplificate per la riduzione, in misura almeno pari alla metà dei termini previsti dalla legislazione vigente, dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del MAECI e del Ministero dell'interno.

Articolo 7 (Razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle Camere di commercio estere ai fini della promozione turistica)

La disposizione prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze, gli uffici esteri dell'ENIT, dell'ICE e delle Camere di commercio estere coordinino la propria attività al fine di

svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana sulla base di linee guida individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, nel segnalare che il decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MAECI, si fa rinvio alle valutazioni del MAECI e del MISE.

Articolo 8 (Istituzione della Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale)

La disposizione, al fine di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree, presso il Ministero del turismo, istituisce la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, composta dal Ministro del turismo o da un suo delegato, che la presiede, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, da un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione, e da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Al fine di escludere la possibile insorgenza di oneri, la disposizione dovrebbe espressamente prevedere che la Commissione svolge le sue funzioni avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che nei confronti dei suoi componenti è esclusa la corresponsione di qualsiasi compenso, indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, dandone comunque conto nella relazione tecnica.

Pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione.

Articolo 9 (Contrasto dello svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche)

Il comma 1 prevede, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che le regioni redigano un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento, anche all'interno di abitazioni private, nel proprio territorio in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Gli elenchi sono inviati da ciascuna

regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la norma non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Il comma 2 prevede, nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, l'istituzione, sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita area d'intervento finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione del presente comma.

Al riguardo, al fine di una compiuta valutazione della proposta normativa, si ritiene necessario che la relazione tecnica dia contezza degli oneri e della sufficienza delle risorse a copertura. In assenza di tale rassicurazione, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'intero.

Articolo 10 (Applicazione del QR code sui prodotti alimentari e vinicoli tipici della tradizione italiana)

Si prevede, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio turistico italiano e di incentivare la domanda di turismo, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti italiani, alimentari e vinicoli, contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, devono riportare nella propria confezione un codice a barre bidimensionale (QR code) che consenta il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti. L'ENIT provvede alla realizzazione delle pagine internet e alla loro pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'attuazione si provvede con regolamento adottato con decreto interministeriale.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Nel segnalare che il decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MIPAAF e il MEF, si fa rinvio anche alle valutazioni del MIPAAF.

Articolo 11 (Incentivi per favorire il turismo destagionalizzato)

La disposizione prevede che, al fine di incentivare l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, il Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT, le amministrazioni locali e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, contribuisca alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Si fa inoltre presente che per l'onere recato dalla norma non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento, cui non viene fatto rinvio.

Art. 12 (Promozione del patrimonio turistico da parte della RAI – Radiotelevisione italiana Spa)

Si prevede l'istituzione di un apposito canale digitale presso la RAI esclusivamente dedicato al turismo. La relazione tecnica evidenzia che la norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

Al riguardo, nel ricordare che la RAI rientra nel novero dei soggetti inseriti nell'elenco ISTAT e quindi nel perimetro del conto consolidato della PA, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Articolo 13 (Reintroduzione dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo)

Si prevede la reintroduzione dei buoni di lavoro per le prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene individuato il concessionario che provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una

clausola di invarianza finanziaria. In particolare, la previsione può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate contributive non quantificate né coperte. Pertanto, in presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Infine, nel segnalare che il decreto previsto dalla disposizione in esame dovrebbe prevedere il concerto anche con il MEF, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro)

La disposizione prevede la cumulabilità dei redditi da lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro.

Al riguardo si fa presente che la previsione comporta nuovi o maggiori oneri non quantificati, non prevede la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego)

La disposizione modifica la normativa sul lavoro intermittente prevedendo la cumulabilità dei relativi redditi con la NASPI.

Al riguardo si fa presente che la previsione comporta nuovi o maggiori oneri non quantificati, non prevede la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In presenza di una relazione tecnica incompleta e non esaustiva, si esprime parere contrario.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 16 (Deducibilità dell'IRAP in caso di lavoratori stagionali)

La disposizione prevede che, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le imprese alberghiere possono portare in deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il costo totale sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso

datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.

La disposizione appare suscettibile di comportare effetti finanziari negativi, a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate rivenienti dall'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP.

Inoltre, si osserva che l'onere pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 comprende il 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. Infine, per l'onere recato dalla disposizione non viene indicata copertura che viene, invece, indicata all'articolo 26 relativo all'intero provvedimento, cui non viene fatto rinvio.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, in particolare sulla congruità della quantificazione delle minori entrate esposta nella relazione tecnica.

Articolo 17 (Defiscalizzazione e decontribuzione dei premi una tantum)

Si prevede che i premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera siano esenti da imposizione fiscale e non soggetti all'obbligo del versamento di contributi previdenziali.

La disposizione comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sia in termini di minori entrate fiscali che contributive ed è priva di copertura finanziaria, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. In assenza della esaustiva relazione tecnica che quantifichi anche le minori entrate contributive, si esprime parere contrario.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, in particolare sulla congruità della quantificazione delle minori entrate esposta nella relazione tecnica.

Articolo 18 (Esclusione dell'attività di guida turistica dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

La disposizione intende escludere le guide turistiche dall'applicazione della cosiddetta "direttiva Bolkestein".

Al riguardo si fa presente che dall'approvazione della proposta normativa in questione deriverebbe la violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi e esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, con conseguente apertura di una procedura di infrazione comunitaria e dunque effetti negativi a carico della finanza pubblica. Si

rappresenta, altresì, che la Commissione europea ha già aperto una procedura di pre-infrazione EU PILOT n.4277/12/MARK, basata proprio sulla violazione innanzi indicata, poi chiusa a seguito dell'adozione da parte del legislatore italiano della norma di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che la proposta in questione intende tacitamente abrogare.

In ogni caso, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Pertanto si esprime parere contrario e si ritiene che la proposta normativa non debba avere ulteriore seguito.

Articolo 19 (Credito d'imposta per innovazioni e ristrutturazioni)

La disposizione prevede il riconoscimento dei crediti di imposta, di cui agli articoli 9 e 10 del DL n. 83/2014, rispettivamente, al comma 1, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e al comma 2, per la riqualificazione delle strutture ricettive-turistico-alberghiere, per gli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, atteso che la disposizione comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate tributarie, si rinvia al Dipartimento delle finanze in merito alla congruità degli oneri indicati, rispetto all'ammontare delle spese da sostenere per le misure in argomento, che rappresentano, comunque, un limite massimo di spesa autorizzata per ciascun anno considerato.

Articolo 20 (Calcolo della TARI per alberghi e strutture ricettive del settore turistico)

Si prevede che i comuni, ai fini del calcolo della TARI, tengano conto, per gli alberghi e le strutture ricettive nel settore turistico, del numero di posti letto dei medesimi soggetti.

Al riguardo, pur presentando profili di onerosità, la disposizione non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 21 (Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità)

La disposizione prevede, al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che l'onere decorre dall'anno 2019, esercizio finanziario concluso e, pertanto, si esprime parere contrario nell'attuale formulazione. In ogni caso, rinviando per la copertura degli anni alla legge di bilancio, la copertura proposta non è idonea. In merito alla copertura indicata nel comma 2, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si esprime parere contrario in quanto le risorse del Fondo, relative all'anno 2019, sono state completamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 22 (Finanziamenti agevolati)

Si prevede, al fine di ristrutturare e di ammodernare le strutture alberghiere, che le imprese alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà possano accedere a finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisto delle medesime strutture in misura pari ad un importo complessivo di dieci milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. La copertura finanziaria è individuata dall'articolo 26.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 23 (Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

La disposizione stabilisce, dal 1° gennaio 2020, per taluni soggetti indicati nel comma 1 (alberghi, navi, villaggi turistici, ecc.) gli importi dei canoni di abbonamento RAI, inclusi gli importi dei canoni supplementari.

Al riguardo, si fa presente che non sono quantificati gli effetti complessivi della misura, che potrebbe, in particolare con riferimento alla commisurazione alla determinazione annuale del canone di abbonamento di cui al comma 4, comportare anche un minor trasferimento alla società RAI per i citati canoni. La relazione tecnica indica un onere complessivo di 3 milioni di euro, quantificato per differenza rispetto all'onere complessivamente indicato nell'articolo 26

del provvedimento. Pertanto, al fine di una compiuta valutazione della disposizione, la relazione tecnica andrebbe integrata puntualmente, in assenza della quale si esprime parere contrario.

Atteso il profilo fiscale della misura, si rinvia comunque alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, segnalando, al contempo, la criticità connessa alla retroattività della misura che si intenderebbe introdurre.

Si rinvia anche alle valutazioni del MISE.

Articolo 24 (Durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi)

Si prevede la proroga della durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

Al riguardo, si richiama preliminarmente la portata generale dell'ambito di applicazione della Dir. 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità, evidenziando che l'articolo 12, paragrafo 2, della medesima Direttiva espressamente dispone che: "(...) l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Si aggiunga che la Commissione europea, con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018—DG GROW 7404850, ha avviato (secondo la nuova prassi che ha sostituito i casi Pilot), una procedura di pre-infrazione proprio sul tema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, lamentando un'estensione delle concessioni esistenti non in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 14 luglio 2016) che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo "la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e locali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati".

Ciò premesso, in merito alla normativa di cui ai citati commi da 675 e 684, già attenzionati dalla Commissione europea per contrasto con il diritto unionale, val la pena sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia sancito, in via generale,

l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva.

In buona sostanza, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale (di recente, confermato da Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2019, n.2019), non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima.

Ciò vuol dire, secondo il massimo Organo della giustizia amministrativa, che "anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ... è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva".

Si osserva, inoltre, che l'articolo 24 di cui trattasi non risulta in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, anche in funzione della futura destinazione degli stessi a fini diversi, nel rispetto dell'interesse pubblico generale, in quanto la prosecuzione nell'utilizzo dei beni del demanio marittimo, considerato 'risorsa scarsa', da parte dei medesimi concessionari determinerebbe, in concreto, che i beni in questione non potrebbero formare oggetto di nuovi affidamenti, potenzialmente forieri di positivi effetti sulle entrate erariali.

In sintesi, la proroga de qua determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo, in quanto favorisce i vecchi concessionari e consente a costoro la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo (senza l'espletamento di gare) a scapito degli aspiranti nuovi, non dovendo escludersi che il suo accoglimento è suscettibile di determinare l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.

In ogni caso, la disposizione, pur presentando profili di onerosità, non reca una quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, né prevede alternativamente una clausola di invarianza finanziaria.

Pertanto si esprime parere contrario e si ritiene che la proposta normativa non debba avere ulteriore seguito.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento per le politiche europee della PCM.

Articolo 25 (Modifiche alla normativa antincendio)

La disposizione esonera le strutture turistiche alberghiere con meno di 36 posti letto dagli obblighi di cui al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012. La relazione tecnica evidenzia la natura ordinamentale della disposizione e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'interno.

Articolo 26 (Copertura finanziaria)


Riporta la copertura complessiva sull'intero provvedimento, per oneri pari a 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2019 e a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato quanto già osservato in merito alla quantificazione non sempre idonea degli oneri recati dai singoli articoli del provvedimento, in assenza delle necessarie integrazioni richieste alla relazione tecnica che potranno dimostrare la congruità degli oneri indicati nella disposizione di copertura finanziaria o modificare gli stessi, non è possibile esprimere un parere compiuto in merito ai mezzi di copertura proposti.

Ad ogni modo, segnalando che va aggiornato il triennio finanziario di riferimento, si esprime parere contrario all'utilizzo dell'accantonamento di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto non reca sufficienti disponibilità, facendo comunque presente che le esigue risorse disponibili sul predetto accantonamento sono destinate ad interventi di competenza del medesimo Ministero.

In merito alla rimanente copertura di 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del FEI, si rinvia alle valutazioni politiche.

Ciò posto, si rappresenta che negli attuali termini il provvedimento non può essere assentito e la relazione tecnica non può essere verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743
PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUCCONI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, SILVESTRONI, RIZZETTO

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici

Presentata il 4 aprile 2019

Relazione tecnica

Il decreto legge 104/2019 ha trasferito di nuovo al Ministero per i beni e attività culturali le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 1 del D.L. 86/2018, infatti, aveva a sua volta trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'art. 1 della proposta di legge in esame reca disposizioni sull'istituzione del Ministero del turismo e, in particolare, il comma 1, lett. d) prevede che al titolo IV del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è aggiunto il capo XII-bis, art. 54-bis a mente del quale al nuovo Ministero sono attribuite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

È inoltre previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia definita la disciplina per il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo inerenti alla materia del turismo, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

In particolare, nella fase transitoria, nelle more del riordino delle competenze al Ministero del turismo, quest'ultimo si avvarrà delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Parallelamente le risorse finanziarie della Missione n. 31 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno trasferite allo stato di previsione della spesa dell'istituendo Ministero del turismo.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

È altresì stabilito che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 2, al comma 1, prevede l'istituzione di un "Fondo per l'offerta turistica nazionale", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di 10 milioni di euro annui. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26, segnalando, tuttavia, che l'esercizio finanziario 2019 è oramai concluso e non possono, quindi, imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

L'art. 3 reca l'istituzione della Scuola Nazionale di Alta Formazione Turistica, l'individuazione della relativa sede e del personale docente e amministrativo. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per gli effetti finanziari si rinvia all'articolo 26, segnalando, tuttavia, che l'esercizio finanziario 2019 è oramai concluso e non possono, quindi, imputarsi spese a tale esercizio finanziario.

L'art. 4 ("Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera") prevede che, al fine di migliorare l'offerta formativa, i citati istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'art. 5 prevede che il Governo possa emanare uno più decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche e di intermediazione. La norma non prevede una quantificazione degli eventuali oneri né è corredata di clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 6 reca misure di semplificazione per il rilascio dei visti turistici senza, tuttavia, valutarne gli effetti finanziari.

L'art. 7 ha l'obiettivo di coordinare le attività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese e delle Camere di commercio all'estero, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la promozione dell'offerta turistica italiana all'estero. La norma, avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 8 istituisce una Commissione per sostenere le aree di crisi del turismo nazionale senza esplicitare la quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 da destinate agli eventuali emolumenti o rimborsi spese per i componenti della Commissione né per la copertura degli oneri connessi al funzionamento della stessa.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

L'art. 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare l'abusivismo nel settore turistico. In particolare, il comma 1 - pur prevedendo adempimenti a carico delle Regioni - non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri connessi alla sua attuazione in contrasto con quanto previsto dall'articolo 19 della legge n.196 del 2009.

L'art. 10 L'articolo 10 prevede l'obbligo per tutti i prodotti alimentari e vinicoli, tipici della tradizione italiana, di essere dotati di un *QR Code (Quick Response Code)*. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 11 prevede incentivi in favore del turismo destagionalizzato attraverso la realizzazione di campagne promozionali. La spesa prevista è pari a un milione di euro a decorrere dal 2020. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 12 istituisce presso la RAI un canale digitale esclusivamente dedicato al turismo. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 13 prevede la reintroduzione dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro occasionale nel settore del turismo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la quantificazione economica il Ministero del lavoro ha rinviato alla successiva emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 8.

L'art. 14 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 5.000 euro annui. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 15 modifica la normativa sul lavoro intermittente consentendo la cumulabilità dei redditi da esso provenienti con la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per i lavoratori stagionali. La norma non reca una clausola di neutralità finanziaria né una quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione.

L'art. 16 prevede, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che le imprese alberghiere possono portare in deduzione, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IRAP, il costo totale sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adotti il relativo regolamento di attuazione. Il comma 1 stima la perdita



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

di gettito in 20 milioni di euro senza specificare gli esercizi finanziari di riferimento. Tuttavia gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione appaiono di entità diversa.

Ai fini della quantificazione della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni IRAP 2019 (anno d'imposta 2018) e in particolare i soggetti che operano nel settore di attività con codici Ateco del gruppo 55.1 (Alberghi e strutture simili).

Sono così stati individuati circa 26 mila soggetti che evidenziano una quota di valore della produzione relativa al costo del lavoro a tempo determinato pari a circa 2,9 miliardi di euro. Dall'elaborazione della base dati delle Certificazioni Uniche per l'anno d'imposta 2018 è stato rilevato che la quota di costo del lavoro a tempo determinato imputabile alla fattispecie prevista dalla proposta in oggetto è stimabile in circa il 95% del totale. In forma prudenziale, e tenendo conto di un possibile "effetto-incentivo" prodotto della norma, si è proceduto nella stima considerando l'intero importo del costo del lavoro rilevato. La perdita di gettito IRAP determinata applicando l'aliquota del 3,91% (aliquota puntualmente riferita alla platea di imprese oggetto della proposta) è stimabile in circa 114 milioni di euro su base annua.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari con decorrenza della norma a partire dall'anno 2020 e validità per il triennio 2020-2022 e non dall'anno 2019 come previsto dalla disposizione, in quanto si tratta di un esercizio finanziario oramai concluso:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRAP	0,0	-210,9	-114,0	-114,0	96,9	0,0
IRES	0,0	34,9	20,0	20,0	-15,0	0,0
Totale	0,0	-176,0	-94,1	-94,1	81,9	0,0

In milioni di euro

L'art. 17 prevede la defiscalizzazione dei premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum e comunque per non più di due volte nel corso di un anno dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. Le esenzioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro. La disposizione non è corredata di copertura finanziaria nonostante dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base dei dati dichiarativi IRAP, anno d'imposta 2018, risulta un numero di dipendenti nel settore alberghiero pari a 419 mila. Al fine di individuare la potenziale platea di percettori di tale *una tantum*, si considera come *proxy* la quota di percettori del premio di produttività a tassazione separata sul numero di lavoratori dipendenti privati, pari all'11,5%, prudenzialmente elevata al 15%. Considerando il tetto massimo di una tantum di 200 euro per tutti i destinatari e l'aliquota marginale media del 27%, si stima una variazione Irpef, di competenza annua, di circa -3,39 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -0,19 e -0,07 milioni di euro.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario, per il quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

	2020	2021	2022
IRPEF	-3,11	-3,39	-3,39
Addizionale regionale	0,0	-0,19	-0,19
Addizionale comunale	0,0	-0,09	-0,07
Totale	-3,11	-3,67	-3,65

In milioni di euro

L'art. 18 intende escludere le guide turistiche dall'applicazione della cosiddetta "direttiva Bolkestein". Tale previsione prefigurerebbe un concreto rischio per l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria che produrrebbe nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 19 riconosce, al comma 1, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi negli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge n.83 del 2014, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e nel limite massimo delle spese sostenute pari a 300.000 euro.

Al comma 2 prevede, per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'art. 10 del DL 83/2014, per le spese sostenute per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e in particolare per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione di barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica nel limite complessivo di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 20 prevede che i comuni, nel commisurare la T.A.R.I. ai sensi del comma 651 o del comma 652 della Legge 147/2013 per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico tengono conto del numero di posti letto. Al riguardo, dal punto di vista finanziario, non vi sono valutazioni finanziarie da formulare considerato che a legislazione vigente i comuni devono garantire un gettito complessivo Tari tale da assicurare la copertura integrale del costo del servizio.

L'art. 21 ("Garanzia dei pagamenti in favore delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive utilizzate con finalità di pubblica utilità") al comma 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al comma 2 è stabilito che all'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che, a decorrere dall'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 è finanziato con la legge di bilancio. Con riferimento agli



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

oneri previsti per l'anno 2019, si segnala che non possono imputarsi spese a carico di un esercizio finanziario concluso. Con riferimento al rinvio alla legge di bilancio per la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020, si osserva che tale previsione è in contrasto con le modalità di copertura previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009

L'art. 22 prevede la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati, nel limite massimo di 10 milioni di euro, garantiti dallo Stato, per le imprese alberghiere che, svolgendo l'attività in un immobile non di loro proprietà, vogliono procedere all'acquisto dello stesso. Gli effetti finanziari della disposizione sono quantificati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Per la copertura finanziaria si rinvia all'articolo 26.

L'art. 23 individua per taluni casi (alberghi, navi, villaggi turistici, campeggi eccetera) gli importi dei canoni RAI, compresi gli importi dovuti come canoni supplementari a decorrere dal 1° gennaio 2020. La norma non reca una esplicita quantificazione, la quale può desumersi per differenza dalla somma complessiva degli oneri previsti dall'articolo 26 e ammonta a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tuttavia gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione appaiono di entità diversa.

Infatti, le modifiche proposte prevedono una riduzione del canone speciale, corrisposto dagli utenti, pari a circa il 21%. Dal bilancio Rai dell'anno 2018 si evince un ammontare di canone speciale pari a circa 79,6 milioni di euro. Applicando a tale importo una riduzione del 21% si ha una maggiore base imponibile (dovuta ad una minore deducibilità dei canoni) ai fini delle imposte dirette pari a circa 16,7 milioni di euro. Applicando a tale importo un'aliquota media IRES/IRPEF del 26,50 % si ottiene un recupero di gettito pari a circa 4,4 milioni di euro che comunque è minore della perdita di introiti da canone.

L'andamento finanziario derivante dalla disposizione è il seguente:

	2020	2021	2022	2023
Canone RAI	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
IRES/IRPEF	0	7,7	4,4	4,4
Totale	-16,7	-8,9	-12,3	-12,3

In milioni di euro

L'art. 24 prevede un'ulteriore proroga delle concessioni, di trenta anni, per gli stabilimenti balneari che effettuano opere di ristrutturazione entro il 2025, per una cifra non inferiore al 20 per cento del valore della struttura oggetto della ristrutturazione. Si segnala la criticità connessa alla previsione di una nuova norma di proroga per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

L'art. 25 esonera dall'adeguamento alle norme antincendio le strutture ricettive fino a 36 posti letto. La norma, avendo carattere meramente ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 26 reca disposizioni sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 "Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale", 3 "Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica", 11 "Incentivi per favorire il turismo stagionalizzato", 16 "Deducibilità dell'IRAP in caso di lavoratori stagionali", 19 "Credito d'imposta per innovazioni e ristrutturazioni", 22 "Finanziamenti agevolati" e 23 "Modifica dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo".

In particolare, le risorse per la copertura degli oneri finanziari, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2019 e a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Oneri	2019	2020	2021	2022 a decorrere
Articolo 2	5	10	10	10
Articolo 3	3	3	3	3
Articolo 11	1	1	1	1
Articolo 16	20	20	20	
Articolo 19		65	65	
Articolo 22	10	10	10	
Articolo 23	3	3	3	3
Totale	42	112	112	17
Coperture	42	112	112	17

In milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

30 GIU 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori. C. 1423 Costanzo (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta n. 2604 Ascari</i>)	118
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fisascat CISL e della Uiltucs, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano	120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04762 Zangrillo: Indirizzi del Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-04761 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Whirlpool di Napoli	121
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-04763 Serracchiani: Risultati in termini finanziari e occupazionali conseguiti attraverso gli incentivi all'occupazione	121
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-04764 Legnaioli: Situazione occupazionale presso il centro unico prenotazione (CUP) delle prestazioni sanitarie di Massa-Carrara	121
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.

C. 1423 Costanzo.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta n. 2604 Ascari*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che la Commissione riprende l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori, rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2604 Ascari, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la repressione dell'interposizione illecita e della somministrazione irregolare di lavoro. Si tratta di una proposta che reca solo in parte un contenuto analogo a quella in esame. Invita quindi la relatrice, onorevole Segneri, a formulare una proposta in ordine all'eventuale abbinamento di tale progetto di legge

Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, propone l'abbinamento della proposta di legge n. 2604 Ascari, che, pur non vertendo su materia completamente sovrapponibile a quella della proposta n. 1423 Costanzo, presenta spunti che potranno senz'altro arricchirla e completarla, in particolare con riferimento ai temi del caporalato industriale e del *dumping* salariale. Si riserva di illustrare il contenuto della proposta di legge nella prossima seduta della Commissione.

Antonio VISCOMI (PD) dichiara di condividere la proposta di abbinamento formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di abbinare la proposta di legge n. 2604 Ascari alla proposta di legge n. 1423 Costanzo, ai fini del prosieguo dell'*iter*.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2020.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di legge n. 1722 Roberto Rossini, n. 1741 De Lorenzo e n. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

In tale seduta, la relatrice, onorevole Costanzo, aveva anticipato la sua proposta di adottare il progetto di legge n. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Chiede, pertanto, alla relatrice di formalizzare la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, come anticipato nella seduta dello scorso 7 ottobre, propone di adottare la proposta di legge n. 1741 De Lorenzo quale testo base per il seguito dell'esame.

Antonio VISCOMI (PD), condividendo la proposta della relatrice, auspica che il termine per la presentazione delle proposte emendative sia tale da permettere la formulazione di proposte meditate e approfondite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'adozione della proposta di legge C. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell'esame, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà individuato un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizione di rappresentanti della Fisascat CISL e della Uiltucs, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 ottobre 2020. – Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 15.05.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-04762 Zangrillo: Indirizzi del Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo se la riforma degli ammortizzatori sociali, che l'Esecutivo si accinge a presentare, contemplerà anche interventi in materia di politiche attive del lavoro. Le anticipazioni di stampa, purtroppo, farebbero pensare che, ancora una volta, a questo settore nevralgico delle politiche pubbliche non saranno indirizzate risorse, che saranno piuttosto concentrate sulle politiche passive.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), rassicurando l'interrogante sulla grande attenzione che il Governo riserva al tema delle politiche attive, che prevede di implementare e rafforzare, consapevole dell'importante ruolo che esse rivestono per il rilancio dell'economia. Misure in tal senso saranno previste non solo nel disegno di legge relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali, ma anche in alcuni progetti che saranno finanziati con le risorse europee, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, tali risorse saranno indirizzate al potenziamento dei centri per l'impiego e a interventi mirati alla formazione dei lavoratori, conformemente agli indirizzi della Commissione europea in materia di transizione verde e digitale. Preannuncia, infine, che anche il disegno di legge di bilancio, che il Governo si accinge a presentare, recherà alcune misure in tal senso.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea la vaghezza della sua risposta ed esprime la propria preoccupazione per il riferimento alle risorse europee che, nella migliore delle ipotesi, saranno disponibili solo il prossimo anno, a fronte dell'urgenza dei problemi da affrontare. Ravvisa una contraddizione nella posizione del Governo, che, da un lato, preannuncia misure di decontribuzione per promuovere le assunzioni, mentre, dall'altro, dispone il blocco dei licenziamenti, impedendo alle aziende di assumere le decisioni più conformi ai propri interessi. Invita, pertanto, il Governo a guardare alla realtà e ad adottare decisioni pragmatiche per evitare la chiusura delle aziende e per mettere i lavoratori in condizione di trovare il lavoro, se lo hanno perso. Al finanziamento di tali interventi, inoltre, potrebbe concorrere anche parte delle risorse destinate al Reddito di cittadinanza, che si è rivelato uno strumento di natura meramente assistenziale, nonostante i propositi di chi lo ha fermamente voluto.

5-04761 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Whirlpool di Napoli.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, riguardante i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che, in assenza di un intervento del Governo, saranno licenziati il prossimo 31 ottobre, nonostante gli accordi sottoscritti dalla multinazionale nel 2018.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, osserva che la sua risposta conferma quanto già si sapeva, ovvero che il più volte promesso tavolo di confronto sarà convocato solo il prossimo 22 ottobre, proprio a ridosso del licenziamento dei lavoratori. Il margine per ottenere risultati significativi a loro vantaggio, pertanto, è davvero esiguo e ciò conferma che il Governo italiano, che vanta di sapere spuntare successi sul piano europeo, non riesce a imporsi in trattative che riguardano il proprio ambito nazionale. Il comportamento della Whirlpool è inaccettabile, specialmente alla luce dei contributi pubblici che probabilmente ha ricevuto e che non è tenuta a restituire, dal momento che progetta di delocalizzare la produzione all'interno dell'Unione europea, mentre l'obbligo di restituzione è previsto, sulla base del cosiddetto «decreto Dignità», solo per i casi di delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea. Invita, quindi, il Governo e tutte le parti politiche ad adottare nei confronti della Whirlpool la medesima fermezza usata anni addietro con la Electrolux di Pordenone, che ha permesso il raggiungimento di un accordo a tutela dei lavoratori.

5-04763 Serracchiani: Risultati in termini finanziari e occupazionali conseguiti attraverso gli incentivi all'occupazione.

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara colpito dal fatto che le attività di valutazione delle risultanze degli incentivi siano ancora in corso. Ribadisce, quindi, la necessità che siano misurati gli effetti degli interventi e accertate le risorse impiegate, perché, come diceva Einaudi, per deliberare bisogna conoscere e ciò vale anche con riferimento al mercato del lavoro.

5-04764 Legnaioli: Situazione occupazionale presso il centro unico prenotazione (CUP) delle prestazioni sanitarie di Massa-Carrara.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita, che prefigura il generico impegno del Governo a seguire gli sviluppi della vicenda, dimenticando che è in gioco, per i lavoratori e le famiglie coinvolti, il pilastro su cui la Repubblica si fonda, cioè il lavoro. Richiama, pertanto, il Governo al suo dovere di tutelare i lavoratori e le fasce più deboli della popolazione, invece di spendere le proprie energie nel trovare il modo di rimanere in carica, nonostante l'esiguità dei numeri della sua maggioranza.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO 1

5-04762 Zangrillo: Indirizzi del Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative del Governo nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali e nel settore delle politiche attive.

Al riguardo, voglio precisare che la riforma che il Ministero che rappresento intende realizzare va nella direzione dell'universalismo selettivo delle tutele. Voglio tuttavia chiarire che universalismo non significa appiattimento delle tutele: resta ferma la necessità di garantire una differenziazione di aliquote e costi in base a settori e dimensioni aziendali.

Il progetto di rivisitazione della disciplina degli ammortizzatori sociali prevede che sia rafforzata la connessione con percorsi formativi e politiche attive del lavoro. Più precisamente, il nuovo sistema opererà su un doppio binario: da un lato rappresenterà una rete di protezione per i dipendenti di quelle imprese che intendono sospendere temporaneamente una parte della produzione per affrontare di ristrutturazione aziendale o riconversioni produttive o tecnologiche. Dall'altro, i nuovi ammortizzatori fungeranno da misure di accompagnamento nelle transizioni occupazionali occorse in caso di crisi strutturali e irreversibili. In tal caso, la tutela si

sposta dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro.

Il Ministero del lavoro, dunque, è impegnato a proseguire il lavoro intrapreso per l'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, rafforzando gli strumenti di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro implementando e perfezionando il ruolo delle politiche attive del lavoro.

In linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio dell'UE, il Ministero che rappresento sta lavorando per intensificare le politiche attive del lavoro e per introdurre meccanismi volti a favorire l'inserimento di donne e giovani nel mercato del lavoro.

Voglio pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che il tratto caratterizzante del nuovo sistema di ammortizzatori sarà la stretta complementarietà con le misure di politica attiva finalizzate al mantenimento occupazionale o al reinserimento dei lavoratori tramite una riqualificazione professionale e un accrescimento delle competenze individuali utili a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nell'ottica di attenuare il divario tra domanda e offerta di lavoro.

ALLEGATO 2

5-04761 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Whirlpool di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle problematiche industriali ed occupazionali dello stabilimento Whirlpool di Napoli.

Al riguardo, posso da subito sottolineare che sul tema c'è una grande attenzione del Ministero del lavoro e del Governo; in particolare, segnalo che presso il Ministero dello sviluppo economico è attivo un tavolo di vertenza in cui si stanno affrontando le problematiche inerenti lo stabilimento Whirlpool di Napoli.

In data 30 luglio 2020 si è tenuta (in modalità *call-conference* stante l'attuale situazione emergenziale) una riunione – convocata congiuntamente dal Ministero che rappresento e dal Ministero dello sviluppo economico – alla quale hanno partecipato la società Whirlpool e le rappresentanze sindacali di categoria. L'incontro è stato promosso al fine di favorire l'esame congiunto tra le Parti in ordine al Piano industriale predisposto dalla Società e all'analisi degli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori.

Nel corso dell'incontro, la Società ha ribadito la propria intenzione di cessare – alla data del 31 ottobre p.v. – ogni attività svolta presso il sito di Napoli comunicando altresì l'intenzione di ricorrere alla specifica causale di « Cigo Covid », al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'impatto della diffusione del virus Covid-19.

La decisione assunta da Whirlpool di cessare definitivamente l'attività presso il sito di Napoli è stata fermamente contestata dalle rappresentanze sindacali e gli stessi rappresentanti del Governo hanno richiesto alla Società di rivedere il proprio

piano industriale nella prospettiva di una continuazione dell'attività aziendale sul sito campano.

Il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, ha rappresentato la possibilità di intervenire attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, normativamente previsti, al fine di garantire la tutela occupazionale e del reddito dei lavoratori.

All'esito del citato incontro, è stato richiesto alla Società di predisporre un nuovo Piano industriale che contempli la continuità aziendale sul sito di Napoli.

Posso riferire, infatti che il Governo si è attivato, in modo sinergico, per la individuazione di ulteriori soluzioni per la tutela del livello occupazionale e dell'attività produttiva.

Il Ministero dello sviluppo economico sta lavorando per la permanenza di Whirlpool a Napoli anche con interlocuzioni dirette con i vertici globali della multinazionale.

Inoltre, la Regione Campania, espressamente interpellata, ha annunciato la disponibilità a sostenere un percorso di riqualificazione e rilancio produttivo del sito di Napoli proposto dall'azienda Whirlpool con una serie di misure nei settori delle attività produttive della ricerca e della formazione.

Nel ribadire l'attenzione del Governo e della Regione alla vicenda in argomento, da ultimo, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico, dando preventiva comunicazione al Ministero che rappresento e a tutte le parti interessate ha convocato per il prossimo 22 un nuovo tavolo di confronto tra le Parti.

ALLEGATO 3

5-04763 Serracchiani: Risultati in termini finanziari e occupazionali conseguiti attraverso gli incentivi all'occupazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente i dati relativi al repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

Al riguardo, voglio ricordare che secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2015, nel Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione vengono indicate: le categorie di lavoratori interessati; le categorie di datori di lavoro interessati; le modalità di corresponsione dell'incentivo; l'importo e la durata dell'incentivo; l'ambito territoriale interessato; la conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Voglio, inoltre, preliminarmente chiarire che nell'ambito delle attività valutative in corso, in special modo nell'ottica di previsione di norme nel disegno di legge di bilancio, gli impatti degli incentivi occupazionali vigenti sono oggetto di costante approfondimento da parte del Ministero del lavoro anche attraverso le analisi svolte dall'Anpal, dall'Inps e dalle strutture interne al Ministero.

Ciò detto, per quanto riguarda i singoli incentivi elencati nel Repertorio nazionale, riferirò gli elementi di dettaglio richiesti dagli onorevoli interroganti sulla base dell'istruttoria svolta da parte del Ministero che rappresento.

L'ANPAL, in quanto Autorità di Gestione del PON SPAO e del PON IOG, ha avviato attività di analisi e valutazione realizzate dalle proprie Strutture di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, limitatamente agli incentivi finanziati da questi due Programmi Operativi Nazionali (rispettivamente l'incentivo per l'assunzione di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni e l'incentivo «io lavoro»).

Per quanto concerne l'incentivo per l'assunzione di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni, finanziato dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) in attuazione del Piano italiano Garanzia Giovani, posso riferire che lo strumento è stato rifinanziato annualmente, nello specifico: Bonus occupazionale e Super bonus (2015-2016), Occupazione Giovani (2017), Occupazione NEET (2018-2019). La dotazione a livello regionale è variabile sulla base delle decisioni di stanziamento delle singole regioni. Anche l'importo unitario del beneficio è variabile. In generale l'importo della singola istanza, rispetto ad un valore massimo, è stabilito in funzione della tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato con una durata variabile ma in generale non inferiore a 6 mesi), della tipologia di orario di lavoro (tempo pieno o parziale) e del livello di *profiling* del giovane NEET assunto.

In particolare, per quanto riguarda gli incentivi finanziati dal PON SPAO, in particolare Incentivo Occupazione SUD 2017 e Incentivo Occupazione Mezzogiorno 2018 che precedono l'attuale misura «Io Lavoro», gli incentivi sembrano avere avuto una funzione propulsiva nell'attivazione di contratti a tempo indeterminato nelle due aree interessate (Regioni in transizione e Regione meno sviluppate). In particolare nel biennio 2017-2018, nelle due aree macro-regionali sono stati attivati 1.194.815 contratti a tempo indeterminato, l'83 per cento dei quali concentrati nelle regioni meno sviluppate, in particolare in Campania, che presenta quasi un terzo del totale delle attivazioni. Tra tutti i contratti

a tempo indeterminato, circa 246 mila – pari al 20,6 per cento del totale – sono stati attivati ricorrendo all’incentivo Occupazione Sud, per il 2017, o all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, per il 2018. Nel biennio considerato, quindi, più di 1 contratto su 5, tra tutti quelli a tempo indeterminato, è stato attivato grazie all’incentivo in esame: tale incidenza sale al 22,3 per cento se si considerano le sole regioni meno sviluppate, mentre scende al 12,5 per cento nelle regioni in transizione.

Devo evidenziare che l’incentivo « Io Lavoro » non è ancora operativo, in attesa della pubblicazione della circolare INPS. In base ai dati relativi agli impegni finanziari, definiti dal Decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, le risorse complessivamente disponibili sono pari a 329.400.000 euro di cui:

234.000.000,00 euro, a valere sul Programma operativo nazionale « Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione » (PON SPAO), destinati alle regioni meno sviluppate;

12.400.000,00 euro, sempre a valere sul PON SPAO, destinati alle regioni più sviluppate;

per i restanti 83.000.000 euro, lo stanziamento fa riferimento ai fondi del Programma Operativo Complementare « Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione » (POC SPAO) destinandoli alle regioni meno sviluppate e in transizione.

Con specifico riferimento all’incentivo per l’assunzione dei disabili, faccio presente che le informazioni relative agli importi finanziari impegnati relative a Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché alle ricadute occupazionali sono in fase di elaborazione e saranno rese pubbliche con la presentazione della IX Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, che è in via di definizione.

Per quanto riguarda i dati relativi agli importi finanziari impegnati per l’assunzione dei disabili si segnala che nell’anno 2020, sono stati impegnati e pagati 71.915.742,00 di euro (pari all’intero stanziamento annuale).

Per i restanti incentivi, consegno agli onorevoli interroganti e a tutta la Commissione alcune schede riepilogative concernenti i dati estrapolati dal rendiconto bilancio 2017-2018-2019 dell’Inps relativi alle agevolazioni elencate nell’atto di sindacato ispettivo nonché al numero dei lavoratori con contratti incentivati assunti per regione (anno 2018) e un riepilogo del numero annuo medio dei rapporti di lavoro di apprendistato per regione e tipologia (anno 2019).

Preciso, da ultimo, che l’Inps ha evidenziato che non è stato possibile inserire dati finanziari per quel che riguarda le misure di agevolazione non attive o di recente attivazione contenute nell’elenco.

Numero medio annuo di rapporti di lavoro in apprendistato* per regione e province autonome di lavoro

Regione di lavoro	Tutte le età		Solo minori di 18 anni	
	Anno 2018	Anno 2019**	Anno 2018	Anno 2019**
Piemonte	42.222	48.306	97	91
Valle d'Aosta	1.780	1.923	2	3
Liguria	14.315	15.938	48	44
Lombardia	89.534	103.401	708	696
Pr.aut. Bolzano	5.245	5.553	1.302	1.369
Pr.aut. Trento	6.141	7.017	36	39
<i>Trentino Alto Adige</i>	<i>11.386</i>	<i>12.570</i>	<i>1.338</i>	<i>1.409</i>
Veneto	63.398	69.948	175	203
Friuli Venezia Giulia	10.326	11.746	21	27
Emilia Romagna	53.476	58.999	89	80
Toscana	40.688	44.909	54	67
Umbria	10.180	11.318	8	8
Marche	18.603	20.945	28	38
Lazio	49.954	57.263	58	63
Abruzzo	7.413	8.527	19	18
Molise	920	1.120	2	2
Campania	25.029	29.798	91	112
Puglia	20.883	24.515	98	91
Basilicata	2.458	2.951	9	7
Calabria	6.693	7.555	39	42
Sicilia	20.928	23.598	99	126
Sardegna	4.572	5.278	7	3
Italia	494.758	560.607	2.989	3.128
Nord Ovest	147.851	169.568	856	834
Nord Est	138.587	153.263	1.623	1.718
Centro	119.425	134.434	147	175
Mezzogiorno	63.397	74.465	257	271
Isole	25.499	28.876	106	129

* Vengono presi in considerazione i soli rapporti di lavoro con almeno una giornata retribuita

** Dato provvisorio

Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Archivi UNIEMENS (archivi a ottobre 2020)

Numero medio di lavoratori assunti con contratti incentivati

Regioni	Apprendistato	Incentivo per assunzioni agevolate di ultracinquantenni	Incentivo per assunzioni agevolate di donne
Piemonte	41.940	757	2.334
Valle d'Aosta	1.775	8	39
Liguria	14.216	225	637
Lombardia	89.012	1.409	4.770
Trentino Alto Adige	11.323	94	363
Veneto	63.262	747	2.626
Friuli Venezia Giulia	10.256	191	755
Emilia Romagna	53.081	587	2.586
Toscana	40.262	760	2.200
Umbria	10.159	203	574
Marche	18.443	382	1238
Lazio	49.948	1.584	4.446
Abruzzo	7.421	435	1296
Molise	919	110	316
Campania	24.988	1.375	4.848
Puglia	20.762	985	3.651
Basilicata	2.451	96	277
Calabria	6.673	383	1201
Sicilia	20.820	836	3.036
Sardegna	4.575	616	1.836
TOTALE	492.286	11.783	39.029

per regione - Anno 2018

Incentivo per assunzione di lavoratori beneficiari o destinatari di Naspi	Incentivo all'assunzione di giovani Neet	Incentivo per assunzioni di studenti con periodi di alternanza scuola-lavoro	Incentivo strutturale giovani	Assunzioni agevolate di beneficiari di CIGS da almeno 3 mesi
407	3623	27	6.109	4
10	106		86	
142	558	5	1.225	
1.014	10.573	185	18.792	7
63	771	12	1.908	
762	4999	41	7.720	6
174	1703	19	1.778	
375	3998	34	7.156	3
363	3545	15	4.348	
111	182	5	814	
269	1588	12	2.004	
170	2964	18	7.174	5
38	570	3	1.560	
9	68		342	
29	4545	11	5.909	
44	780	6	3.007	
5	99		518	
32	289		1.059	
42	624	3	3.371	
26	1006	3	1.621	
4.085	42.591	399	76.501	25

Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali	Assunzioni agevolate in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria	Lavoratori detenuti ex internati ammessi ai benefici ex lege n.193/2000	Assunzioni agevolate di disabili	TOTALE
2.386	1.524	43	272	59.426
42	64	4	8	2.142
1.282	559	26	109	18.984
6.208	3.667	273	1.013	136.923
1.136	526	24	28	16.248
2.673	2.568	299	488	86.191
765	529		86	16.256
3.434	1.819	34	373	73.480
2.242	1.540	23	292	55.590
694	267	5	53	13.067
954	643		158	25.691
1.971	1.218	62	375	69.935
472	313	12	82	12.202
72	45	3	19	1.903
836	347	19	255	43.162
790	529	25	203	30.782
104	90		32	3.672
497	134	8	55	10.331
458	404	16	198	29.808
1.098	315		121	11.217
28.114	17.101	876	4.220	717.010

1. Incentivo per assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1°/3° livello

Beneficio di media intensità economica: esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a 3.000 € annui, per 36 mesi

Importo rendiconto 2018: n.d.

Importo rendiconto 2019: n.d.

2. Incentivo per assunzioni giovani NEET (not engaged in education, employment or training)

Beneficio di media intensità economica: esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a 8.060 € annui, per 12 mesi (compatibile con apprendistato)

Importo rendiconto 2017: **46.158.443,38 €**

Importo rendiconto 2018: **86.871.289,26 €**

Importo rendiconto 2019: **62.481.900,94 €**

*incentivo valido per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2019

3. Incentivo per assunzioni di beneficiari di NASpI. Contratto a tempo indeterminato full time

Beneficio a bassa intensità economica: contributo economico pari al 20% della NaSpI residua

Importo rendiconto 2017: **9.863.027,75 €**

Importo rendiconto 2018: **12.271.853,87 €**

Importo rendiconto 2019: **15.011.817,74 €**

4. Incentivo per assunzioni di beneficiari di NASpI con contratto di apprendistato professionalizzante (qualsiasi età)

Beneficio ad alta intensità economica: riduzione oneri contributivi (quota carico datore lavoro e lavoratore) per 3 anni

Importo rendiconto 2017: misura compresa nel costo complessivo dell'apprendistato

Importo rendiconto 2018: misura compresa nel costo complessivo dell'apprendistato

Importo rendiconto 2019: misura compresa nel costo complessivo dell'apprendistato

5. Incentivo per assunzioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria beneficiari di assegno di ricollocazione

Beneficio a bassa intensità economica: riduzione del 50% degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro per 18 (t.i.) o 12 (t.d.) mesi nel limite massimo di 4.030 € annui

Costo molto contenuto: importo n.d.

*si è data attuazione alla misura a partire dal mese di giugno 2020.

6. Incentivo per assunzioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi

Beneficio di bassa intensità economica: regime contributivo dell'apprendistato per 12 mesi e riconoscimento, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un

contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo massimo di trentasei mesi.
Importo rendiconto 2019: n.d.

7. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6/24 mesi

Beneficio a bassa intensità economica: riduzione del 50% degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro per 18 mesi (t.i.) o 12 (t.d.) mesi
Costo compreso nel costo per disoccupati over 50.

8. Disoccupati over 50 da almeno 12 mesi

Beneficio a bassa intensità economica: riduzione del 50% degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro per 18 mesi (t.i.) o 12 (t.d.) mesi
Importo rendiconto 2017 (comprensivo di incentivo per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6/24 mesi): **52.762.248,06 €**
Importo rendiconto 2018 (comprensivo di incentivo per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6/24 mesi): **94.616.265,43 €**
Importo rendiconto 2019 (comprensivo di incentivo per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6/24 mesi): **110.721.144,44 €**

9. Incentivo per assunzioni lavoratori con disabilità

Beneficio ad alta intensità economica: dal 35% al 70% della retribuzione lorda per 36/60 mesi
Importo rendiconto 2017: **24.297.529,89 €**
Importo rendiconto 2018: **37.228.844,19 €**
Importo rendiconto 2019: **30.017.466,85 €**

10. Incentivo per assunzioni detenuti e internati negli istituti penitenziari

Beneficio ad altissima intensità economica: 95% degli oneri contributivi totali (quota datore di lavoro + quota lavoratore) per intera durata della condizione + 24 mesi seguenti.
Importo rendiconto 2017: **3.127.647,74 €**
Importo rendiconto 2018: **3.016.375,31 €**
Importo rendiconto 2019: **5.818.896,30 €**

11. Incentivo per assunzioni lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991

Beneficio ad altissima intensità economica: esenzione contributiva totale (quota datore di lavoro + quota lavoratore) per intera durata rapporto di lavoro
Importo rendiconto 2017: **108.331.092,42 €**
Importo rendiconto 2018: **108.470.027,60 €**
Importo rendiconto 2019: **115.831.459,07 €**

12. Incentivo per assunzioni in sostituzione di lavoratrici in maternità

Beneficio a bassa intensità economica: 50% degli oneri contributivi a carico datore di lavoro fino al 1° anno di età del bambino per le aziende fino a 20 dipendenti

Importo rendiconto 2017: **37.560.856,00 €**

Importo rendiconto 2018: **33.899.875,74 €**

Importo rendiconto 2019: **31.364.866,95 €**

13. Incentivo per assunzioni di giovani genitori

Beneficio sperimentale a bassa intensità economica: bonus economico di massimo 5.000 euro per assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori (fino al compimento del 36° anno di età) nel limite massimo di 5 assunzioni per ogni datore di lavoro.

Importo rendiconto 2017: **926.118,61 €**

Importo rendiconto 2018: **120.373,28 €**

Importo rendiconto 2019: **67.437,26 €**

**I fondi relativi al finanziamento della misura risultano esauriti.*

14. Incentivo atlete: informazioni n.d. Misura non ancora attiva.

15. Bonus giovani eccellenze

Beneficio a bassa intensità economica: contributo economico pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite annuo di 8.000 €, per 12 mesi.

Misura non ancora attiva

16. Incentivo per giovani tra i 25 e i 29 anni. Assunzione con contratto di apprendistato

Beneficio ad alta intensità economica: riduzione oneri contributivi (datore di lavoro e lavoratore)

Importo rendiconto 2017 (comprensivo di tutte le forme di apprendistato):
1.978.325.744,33 €

Importo rendiconto 2018 (comprensivo di tutte le forme di apprendistato):
2.085.201.403,53 €

Importo rendiconto 2019 (comprensivo di tutte le forme di apprendistato):
2.463.181.994,60 €

17. Disoccupati impiegati nell'intero territorio nazionale assunti a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, con l'incentivo "Iolavoro"

Beneficio di media intensità economica: esonero dagli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, entro 8.060 € annui, per 12 mesi (compatibile con apprendistato)

Finanziamento pari a circa **329 milioni di euro** differenziati per regioni.

Misura non ancora attiva

18. Incentivo per beneficiari del reddito di cittadinanza

Beneficio di media intensità economica: esenzione contributiva totale (quota datore di lavoro e lavoratore) per durata residua del Rdc, min. 5/6 mesi max. 18, massimo 780 €

mensili

Costo contenuto: in linea di massima, si tratta di sostituzione del costo del Rdc.

Importo rendiconto 2019: n.d.

*Misura attivata nel mese di novembre 2019

19.Incentivo strutturale assunzione giovani under 30/35 anni al primo rapporto a tempo indeterminato

Beneficio di media intensità economica: riduzione del 50% contributi a carico del datore di lavoro, fino a € 3.000 annui, per 36 mesi

Importo rendiconto 2018: **132.722.648,27 €**

Importo rendiconto 2019: **417.224.393,22 €**

ALLEGATO 4

5-04764 Legnaioli: Situazione occupazionale presso il centro unico prenotazione (CUP) delle prestazioni sanitarie di Massa-Carrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale dei lavoratori del Cup di Massa Carrara ed in particolare su alcune imprese che sono state escluse dalla possibilità di fruire della cassa.

Al riguardo, si forniscono gli elementi informativi acquisiti dalla Regione Toscana.

L'appalto per il servizio di Front Office è stato bandito da ESTAR per la Regione Toscana. Si tratta di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per un importo complessivo di 230 milioni di euro, suddiviso in base alle esigenze delle varie Aziende.

Per l'Area Vasta Nord Ovest si prevede l'affidamento di servizi fino ad un importo di 5 milioni di euro. L'appalto coinvolge 800 lavoratori e scadrà fra 4 anni.

Per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla quale afferiscono i lavoratori del CUP di Massa-Carrara, il cambio appalto è stato effettuato in data 17 agosto scorso con l'accordo ed il consenso delle organizzazioni sindacali regionali e territoriali, con mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche; si segnala per gli operatori impiegati sul servizio di «CUPTel» il passaggio di tutto il personale al contratto delle cooperative sociali con il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche in godimento.

Nel sottolineare la rilevanza locale della vicenda, voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro seguirà i futuri sviluppi al fine di valutare eventualmente possibili interventi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04440 Viscomi: Diritto a cure adeguate per gli abitanti del bacino di riferimento dell'ospedale di Polistena	135
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	140
5-04616 Bologna: Prevenzione e cura delle patologie Hpv correlate	136
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	142

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. C. 2527, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Seguito della discussione e approvazione)	136
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00045 Sarli, 7-00372 Siani e 7-00539 Locatelli: Iniziative volte al riordino della <i>pet therapy</i> (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00083 e della risoluzione n. 8-00084)	138
ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	144
ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.45.

5-04440 Viscomi: Diritto a cure adeguate per gli abitanti del bacino di riferimento dell'ospedale di Polistena.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonio VISCOMI (PD), replicando, precisa che la sua interrogazione, pur focalizzandosi sulle problematiche riguardanti l'ospedale di Polistena, ha una valenza più ampia in quanto situazioni analoghe si registrano nell'intera Calabria. Segnala, infatti, che il contenimento della spesa perseguito attraverso il commissariamento della regione è stato realizzato quasi esclusivamente effettuando tagli del personale, ciò che ha determinato un circolo vizioso in quanto l'impossibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza porta al permanere dello stesso commissariamento. Dichiara di essere a conoscenza del fatto che alcuni esponenti dell'esecutivo hanno avuto numerosi incontri volti ad approfondire la realtà calabrese e

auspica, pertanto, uno specifico intervento di affiancamento da parte del Governo, al fine di superare le criticità che caratterizzano la sanità regionale. Al riguardo, osserva che le norme introdotte con il cosiddetto decreto Calabria non hanno finora dato i risultati sperati.

Ribadisce, infine, che la finalità principale dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto è quella di richiamare l'attenzione sulla gravità della attuale situazione della sanità calabrese, augurandosi che possa realizzarsi uno spirito di collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali.

5-04616 Bologna: Prevenzione e cura delle patologie Hpv correlate.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP), replicando, osserva come la risposta confermi le preoccupazioni relative al fatto che l'attuale fase emergenziale abbia condizionato l'attività di prevenzione, ciò che potrà avere conseguenze negative in futuro anche per quanto riguarda la diffusione delle patologie Hpv correlate. Segnala che i più recenti studi scientifici confermano la validità della vaccinazione per il papilloma virus per prevenire un numero assai consistente di tumori. Esprime, pertanto, preoccupazione per quanto sta accadendo e condivide l'operato del Ministero della salute che ha invitato le regioni a riprendere la campagna vaccinale, in linea con le raccomandazioni espresse in sede europea. Ricorda, inoltre, l'opportunità di potenziare l'attività di *screening* e di promuovere campagne informative, in particolare in ambito scolastico, per aumentare la consapevolezza sull'importanza della vaccinazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.

C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in oggetto, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, nella seduta odierna la deputata Pini è sostituita dalla deputata Gribaudo.

Ricordando che alle ore 18 di martedì 6 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base adottato dalla Commissione, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, chiede se vi siano richieste di interventi per dichiarazione di voto.

Elena CARNEVALI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico,

ricordando anche l'approvazione da parte della Commissione della proposta di legge relativa all'istituzione di una giornata dedicata alle vittime del coronavirus. Reputa che la istituenda giornata costituisca un passaggio importante e un riconoscimento per coloro che non vogliono essere considerati degli eroi ma che devono essere onorati per come hanno profuso il loro impegno, con alto senso del dovere, in un contesto difficilissimo.

Roberto BAGNASCO (FI) dichiara il voto favorevole di Forza Italia, segnalando il contributo apportato dal suo gruppo nell'elaborazione del testo in votazione. Esprime l'auspicio che a questo doveroso riconoscimento sia dato seguito attraverso una risposta anche in termini economici che finora è apparsa carente.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, auspica che, soprattutto in un momento così buio, tutti abbiano compreso l'importanza di coloro che operano per tutelare la nostra salute. Nel rimarcare l'importanza del riconoscimento che viene effettuato attraverso l'istituzione di una specifica giornata, sottolinea come ancora una volta la Commissione abbia condotto i propri lavori con una modalità che ha consentito l'apporto di tutte le forze politiche, in un clima di concordia e senza alcuna competizione.

Silvana NAPPI (M5S), *relatrice*, dichiara il voto favorevole del suo gruppo in relazione ad un provvedimento che costituisce un riconoscimento per tutti coloro che operano nel settore e offre un momento di riflessione sulla valenza del lavoro che viene svolto.

Marcello GEMMATO (FDI) si unisce alle considerazioni positive espresse dai colleghi, evidenziando l'importanza dell'istituzione di una giornata in un periodo che ci ricorda che non si deve mai dare nulla per scontato e che bisogna essere pronti ad affrontare le emergenze. In quest'ottica, sottolinea la valenza di un momento di riconoscimento per tutti co-

loro che si sono impegnati nel contrasto alla pandemia.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), nel segnalare che l'istituzione di una giornata rappresenta un segnale di un avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, in particolare quelli in condizione di fragilità, si augura che ci possa essere una ricaduta, in un prossimo futuro, con l'adozione di misure concrete a favore degli operatori del settore.

Michela ROSTAN (IV), nel dichiarare convintamente il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sul provvedimento in esame, esprime l'auspicio che dopo un riconoscimento morale si passi all'adozione di misure concrete di sostegno.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, nel ringraziare la Commissione per aver dedicato notevole attenzione all'istituzione di questo momento di riconoscimento, esprime l'auspicio che la giornata possa andare oltre la semplice celebrazione e rappresenti un momento di consapevolezza, promuovendo un avvicinamento dei cittadini al Servizio sanitario nazionale.

Esprime, pertanto, anche a nome del ministro Speranza, soddisfazione per il risultato raggiunto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

Indice, quindi, la votazione nominale finale sul nuovo testo della proposta di legge C. 2527.

La Commissione, con votazione nominale, approva il nuovo testo della proposta di legge C. 2527, approvata dal Senato.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00045 Sarli, 7-00372 Siani e 7-00539 Locatelli:
Iniziative volte al riordino della *pet therapy*.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00083 e della risoluzione n. 8-00084).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'8 settembre scorso è stata presentata la risoluzione Locatelli n. 7-00539, vertente sulla medesima materia. La presidenza ne ha disposto l'abbinamento alle due risoluzioni in discussione.

Ricorda che nella precedente seduta i deputati Sarli e Siani hanno presentato la proposta di testo unificato delle due risoluzioni a loro prima firma. A seguito delle osservazioni formulate su tale testo, i medesimi deputati hanno predisposto una nuova proposta di testo unificato delle due predette risoluzioni (*vedi allegato 3*).

Li invita, quindi, ad illustrare alla Commissione le modifiche apportate.

Doriana SARLI (M5S) precisa che le modifiche apportate derivano da alcune criticità emerse nel corso delle audizioni e da un confronto con esponenti di altre forze politiche, segnatamente con le colleghe Brambilla e Bellucci. In particolare, evidenzia che è stato modificato l'impegno di cui al numero 5 a seguito di un ampio confronto, tenendo fermo l'obiettivo di riconoscere il valore delle terapie con animali e assicurare nello stesso tempo la più ampia tutela della salute, sia degli

stessi animali che dei pazienti. Segnala, inoltre, che è stato integrato l'impegno di cui al numero 8, al fine di precisare i casi in cui gli animali non possono essere giudicati idonei ad essere introdotti all'interno di strutture sanitarie.

Nel far presente che si è cercato, purtroppo senza riuscirci, di formulare un testo unificato di tutte le risoluzioni presentate, inclusa quella della collega Locatelli, osserva, tuttavia, che appare unanimemente condiviso il riconoscimento dell'importanza della terapia con animali anche all'interno degli ospedali. Sottolinea, in proposito, l'obiettivo di superare alcune resistenze che ancora si registrano in relazione all'utilizzo di tale terapia, offrendo garanzie in relazione al contenimento dei rischi di trasmissione di malattie zoonotiche.

Paolo SIANI (PD), ad integrazione dell'intervento della collega Sarli, conferma la validità delle attuali linee guida e ricorda che la risoluzione è focalizzata sull'utilizzo, in condizioni di sicurezza, della terapia con animali all'interno degli ospedali. Nel riconoscere il ruolo svolto sinora dalle associazioni che operano nel settore, ritiene che la nuova formulazione dell'impegno di cui al numero 5 possa rappresentare una giusta mediazione tra il riconoscimento della figura del coadiutore e la necessità che lo stesso abbia un'esperienza sufficiente per poter operare in piena sicurezza.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) evidenzia che il testo della risoluzione presentata dal suo gruppo rispecchia le attuali linee guida che già consentono un pieno utilizzo della *pet therapy*. Ribadisce come la terapia debba essere realizzata attraverso un'équipe multidisciplinare, che includa il medico, quale unica figura responsabile della tutela salute del paziente, e lo psicologo, senza limitare il ruolo dei coadiutori, che sono i soggetti in grado di condurre l'animale e controllarne il comportamento. Ritiene che l'introduzione di meccanismi più rigidi possa disincentivare il ricorso alla terapia con animali e non

corrisponda a quanto previsto dalle attuali linee guida.

Vito DE FILIPPO (IV), nel sottolineare l'importanza del passaggio parlamentare in corso e ringraziando tutti coloro che hanno presentato risoluzioni sul tema della terapia con animali, ritiene utile rievocare, in una prospettiva storica, il dibattito svoltosi alcuni anni fa in sede di Conferenza Stato-regioni al momento dell'adozione delle linee guida. Segnala che in tale ambito si è svolta una discussione complessa, non priva, almeno all'inizio, di posizioni pregiudiziali. Il confronto ha prodotto un risultato positivo rappresentato dalle attuali linee guida, che hanno consentito l'inserimento di tale forma di terapia all'interno del sistema sanitario italiano. Osserva che dal nuovo testo in discussione emerge la volontà di aggiornare l'approccio relativo alla *pet therapy*, riconoscendone la validità, e auspica che, attraverso un'interlocuzione con il Governo, sia possibile un'ulteriore valorizzazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) osserva come anche in questo caso sia stato possibile integrare i diversi punti di vista presenti all'interno della Commissione senza « alzare steccati », individuando con chiarezza le priorità. Ribadisce che tale modo di procedere rappresenta un servizio al Paese e contribuisce alla difesa delle persone in condizione di fragilità.

Reputa che l'attuale formulazione dell'impegno di cui al numero 5 rappresenta il giusto punto di equilibrio e riconosca il ruolo del coadiutore. Osserva che in tal modo tali professionisti appaiono adeguatamente motivati e segnala che senza il loro apporto sarebbe difficile assicurare un numero adeguato di terapie, essendo insufficienti i soli veterinari. Nel valutare

favorevolmente anche le modifiche apportate all'impegno di cui al numero 8, preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul nuovo testo unificato delle risoluzioni Sarli e Siani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla rappresentante del Governo per il parere sul nuovo testo unificato delle risoluzioni Sarli n. 7-00045 e Siani n. 7-00372 e, quindi, per il parere sulla risoluzione Locatelli n. 7-00539.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione delle risoluzioni Sarli n. 7-00045 e Siani n. 7-00372 e parere favorevole sulla risoluzione Locatelli n. 7-00539, a condizione che il sesto impegno sia riformulato premettendo le parole: « a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle procedure finalizzate all'aggiornamento dei LEA ».

Alessandra LOCATELLI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo della risoluzione n. 7-00539 di cui è prima firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni Sarli n. 7-00045 e Siani n. 7-00372, che assume il n. 8-00083 (*vedi allegato 3*), e, per le parti non assorbite o precluse, la risoluzione Locatelli n. 7-00539, come da ultimo modificata, che assume il n. 8-00084 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

5-04440 Viscomi: Diritto a cure adeguate per gli abitanti del bacino di riferimento dell'ospedale di Polistena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è a conoscenza della attuale situazione operativa del Presidio Ospedaliero di Polistena (Reggio Calabria) tramite il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria e la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria.

In merito alla problematica in esame, la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria ha precisato che l'Unità Operativa « Unità di Terapia Intensiva Cardiologica » – UTIC/Cardiologia operante presso il Presidio Ospedaliero di Polistena è da tempo soggetta ad un continuo depauperamento del personale in organico, dovuto in particolare ai pensionamenti e alla mancanza di « *turnover* », all'innalzamento dell'età anagrafica delle risorse umane rimasti in servizio ed al conseguente aumento degli operatori sanitari gravati da limitazioni causate da patologie.

Tale situazione, in effetti, è stata aggravata, dai vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della regione Calabria.

Per fronteggiare le criticità e garantire l'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini, l'Azienda Sanitaria Provinciale ha intrapreso una serie di strategie di reclutamento di personale in urgenza: in ultimo sono stati assunti presso l'Unità Operativa di UTIC/Cardiologia due Medici Cardiologi, mediante avviso pubblico per Cardiologia a tempo determinato.

Peraltro, la stessa ASP ha inteso precisare che la UTIC/Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Polistena è uno dei Reparti migliori dell'intera Azienda.

Infatti, senza dover fare ricorso agli indicatori di « *standard* » di riferimento ospedalieri e specifici di attività, o ai « DRG » prodotti, l'ASP assicura che l'Unità Operativa in questione ha « *ottima performance* », malgrado le difficoltà, « il cui merito va al personale tutto che si è sempre prodigato ».

L'ASP di Reggio Calabria ha segnalato che, al momento attuale, l'Unità Operativa di UTIC/Cardiologia è composta da due Sezioni a diverse intensità di cure: 1) UTIC ad alta intensità di cura, ad alta assistenza; 2) Cardiologia a media intensità di cura, a media assistenza.

Il fabbisogno di personale dedicato, calcolato secondo gli « *standard* » previsti dalla normativa della regione Calabria, richiede 14 Medici, 21 Infermieri e 8 Operatori Socio-Sanitari.

Tenuto conto del personale in quiescenza, attualmente sono presenti nell'Unità Operativa 12 Medici (di cui uno in organico dal 17 agosto 2020 ed un altro dal 1° settembre 2020), 21 Infermieri (quindi il personale infermieristico in organico è perfettamente conforme agli « *standard* » assistenziali richiesti), e 2 Operatori Socio-Sanitari.

Fatti salvi gli elementi informativi resi, l'ASP ha rappresentato l'interesse ad avviare tutte le iniziative possibili per reclutare nuovo personale.

In questo senso, l'ASP ha segnalato che sono in « *avanzata fase di espletamento* » le procedure per il reclutamento/

assunzione di personale infermieristico, in forza del Decreto n. 103 del 22 luglio 2020, con il quale il Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro della regione Calabria ha approvato il « Piano di

Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale ».

Tali procedure contemplano l'assunzione di 88 unità di personale infermieristico.

ALLEGATO 2

5-04616 Bologna: Prevenzione e cura delle patologie Hpv correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, l'infezione causata dall'Human Papilloma Virus (HPV) e responsabile di una serie di patologie dell'apparato genitale, tra cui i condilomi, le lesioni cervicali e le neoplasie anogenitali, in particolare il tumore del collo dell'utero.

Ad oggi sono stati identificati più di 100 genotipi di HPV che sono in grado di infettare gli esseri umani.

Quelli più frequentemente implicati nel carcinoma della cervice uterina sono il tipo 16 (60 per cento dei tumori) e il 18 (10 per cento), ai quali viene associato complessivamente il 70 per cento dei tumori della cervice uterina.

Il Ministero della salute, mediante il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha, fra l'altro, introdotto la vaccinazione gratuita anti-HPV per i maschi undicenni.

La maggior parte delle regioni prevede, inoltre, la gratuità o il pagamento agevolato della vaccinazione per altre fasce di età, non oggetto di chiamata attiva né di attività di recupero.

Nel 2018, le coperture vaccinali per la coorte degli undicenni che hanno completato il ciclo vaccinale è risultata pari al 40,34 per cento nelle femmine, e pari al 20,82 per cento nei maschi, con un'ampia variabilità regionale.

Nel corso dell'emergenza determinata dall'infezione da COVID-19, in effetti, le attività vaccinali sono diminuite in Italia, come rilevato da una specifica indagine promossa dal Ministero della salute, effettuata con lo scopo di indagare:

la diminuzione delle attività dei centri vaccinali, dovuta a sospensione, o a riduzione del personale per ricollocamento

in altri settori sanitari durante l'emergenza, con la conseguente diminuzione delle vaccinazioni;

la formazione specifica del personale sanitario in merito all'infezione da COVID-19;

il periodo temporale in cui si è avuto il maggior impatto;

le fasce di età ed il tipo di vaccinazione più interessati dal fenomeno;

le modalità organizzative e le attività di contrasto conseguenti alla riduzione delle vaccinazioni adottate;

l'impatto dell'emergenza da COVID-19 sull'approvvigionamento di vaccini e sull'utilizzo delle dosi disponibili.

Il Ministero della salute ha raccolto 97 questionari da 16 fra tutte le regioni e Province Autonome interessate dall'indagine, con una percentuale complessiva pari al 76,1 per cento.

I risultati pervenuti, unitamente alle raccomandazioni operative rivolte al ripristino ed al rafforzamento delle attività di vaccinazione, sono riportati nella Circolare del Ministero della salute n. 0025631 del 30 luglio 2020, « Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione – analisi del fenomeno e raccomandazioni operative », che lascio a disposizione dell'On.le interrogante e della Commissione.

Tali risultati mostrano che la quasi totalità delle Aziende Sanitarie Locali prese in esame, 94 su un totale di 97, per una percentuale del 96,9 per cento, ha affermato di aver assistito ad una dimi-

nuzione delle vaccinazioni durante l'emergenza da COVID-19, rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente.

A livello nazionale, la sospensione delle attività dei centri vaccinali ha riguardato circa un quarto (pari al 28 per cento) degli stessi centri vaccinali.

La diminuzione delle vaccinazioni è stata accertata principalmente dopo la notifica dei primi casi autoctoni in Italia di virus SARS-CoV-2 e durante la fase di picco dell'epidemia virale.

Condividendo le preoccupazioni di quanto segnalato con la interrogazione in esame, preciso che per quanto riguarda gli antigeni vaccinali, la vaccinazione anti-HPV risulta quella la cui somministrazione è stata maggiormente ridotta; infatti è stata data priorità ai cicli primari e alle vaccinazioni in urgenza, o per determinate categorie (ad esempio le donne in gravidanza, i viaggiatori internazionali).

Al fine di superare la criticità riscontrata, tenendo conto dei risultati dell'indagine, il Ministero della salute, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mediante la citata Circolare n. 0025631/2020, ha formulato una serie di raccomandazioni operative rivolte alle regioni e province Autonome, allo scopo del ripristino e del rafforzamento delle attività di vaccinazione, al più presto e tramite:

il ripristino dei servizi dedicati;

il rafforzamento della comunicazione ai cittadini sull'importanza della vaccinazione;

il recupero delle «lacune immunitarie» che si possono essere create durante l'emergenza dovuta al COVID-19;

l'espansione dei servizi per le vaccinazioni «di routine» che consentano di raggiungere i soggetti non vaccinati.

Nello specifico, è stata raccomandata la necessaria attenzione nel recupero delle vaccinazioni anti-HPV (in entrambi i sessi) che, come già riferito, risultano quelle che hanno maggiormente risentito di una riduzione a seguito dell'emergenza da COVID-19, anche attivando collaborazioni con la Scuola, sia con il coinvolgimento del medico competente o del personale del Dipartimento di Sanità Pubblica aziendale.

Nell'ambito scolastico, si è ritenute opportuno sensibilizzare gli insegnanti sull'importanza della vaccinazione anti-HPV, per rafforzare i messaggi di comunicazione.

Più in generale è stato raccomandato di avvalersi della collaborazione operativa dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale, e di valutare sinergie con i Consultori Familiari, con le Scuole e con Associazioni della società civile.

ALLEGATO 3

7-00045 Sarli e 7-00372 Siani: Iniziative volte al riordino della *pet therapy*.**NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

l'espressione *pet therapy* è stata conosciuta dallo psichiatra americano Boris Levinson nei primi anni 60 e letteralmente significa «terapia dell'animale da affezione». Si tratta di una pratica di supporto ad altre forme di terapia tradizionali, che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza di un animale a una persona;

in Italia la *pet therapy* è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, che recepisce l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di *pet therapy*;

nonostante tale riconoscimento, per molti anni è mancato un riferimento normativo specifico in materia e solo con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante le «linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)», sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015, si è colmata, almeno in parte, tale lacuna;

al fine di tutelare la salute degli utenti e il benessere dell'animale impiegato, le predette linee guida, oltre a definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli IAA nel territorio nazionale, danno indicazioni sui

compiti e le responsabilità delle molteplici figure professionali e degli operatori coinvolti in questo tipo di iniziative (veterinari, medici, psicologi, educatori, educatori cinofili, etologi) e ne individuano le modalità di formazione;

gli IAA, caratterizzati dal contesto multidisciplinare con finalità di tipo terapeutico, educativo e ludico-ricreativo, rivestono un crescente interesse sia in Italia che nel resto del mondo, al passo con l'evoluzione della società contemporanea e del suo bisogno di trovare nella relazione emotiva con l'animale una forma di supporto; tale interesse si evidenzia nella quantità crescente di esperienze offerte dal territorio;

le linee guida recate dall'Accordo del 2015 distinguono gli IAA in tre tipi d'intervento (articoli 1, comma 3, e 2):

1) Terapia Assistita con gli Animali (TAA): interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime;

2) Educazione Assistita con gli Animali (EAA): interventi di tipo educativo, con il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita;

3) Attività Assistita con gli Animali (AAA): interventi con finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione;

questi tre tipi di intervento, in particolare i primi due, pur facendo parte

della sanità pubblica veterinaria – e quindi, per legge, devono essere eseguiti da una figura professionale appartenente alle professioni sanitarie – sono in capo alla figura del «coadiutore dell'animale» in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA, che prende in carico l'animale durante le sedute e si assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, provvedendo a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell'animale ha numerosi compiti quali monitorare in tempo reale lo stato di salute e di benessere dell'animale; riferire di eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento; prendere in carico l'animale durante le sedute;

nelle linee guida si afferma che gli IAA debbano essere improntati su criteri scientifici e richiedano «l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi»;

le linee guida, inoltre, riconoscono che l'impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non solo una migliore risposta del paziente ma spesso concorre alla riduzione dell'uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in termini di costi per la collettività;

nella *pet therapy* in ambito sanitario la relazione tra paziente e animale rappresenta una vera e propria terapia e, pertanto, dovrebbe essere gestita dal personale sanitario;

un veterinario esperto in IAA ha una formazione universitaria tale da poter effettuare monitoraggi sanitari e diagnosi differenziali in tempo reale e in grado di

tutelare la salute e il benessere dell'animale e tutelare la salute dell'uomo da eventuali rischi di qualsiasi attività dell'animale;

le linee guida evidenziano alcune incongruenze anche rispetto alla parte riguardante la formazione: le terapie come le attività e l'educazione assistite dagli animali in ambito sanitario (pedagogia medica) sono servizi riferibili a prestazioni sanitarie di tipo specialistico, la cui formazione, rientra a pieno titolo in quelli che sono dei veri e propri percorsi di alta formazione e quindi erogati dall'università;

infine, le linee guida non danno indicazioni sugli standard dei criteri di scelta delle specie e degli individui animali e delle tecniche di educazione, là dove la standardizzazione di questi criteri renderebbe più sicuri gli interventi abbassando nel contempo lo stress dell'animale e la possibilità che si realizzino le condizioni per zoonosi sia infettive che comportamentali, né sono state indicate le modalità di gestione degli animali coinvolti, necessarie soprattutto se gli interventi sono dedicati alle strutture sanitarie verso le quali gli animali stessi possono rappresentare dei fattori di rischio epidemiologico come possibili vettori in entrata e in uscita di importanti germi patogeni;

a tutt'oggi vengono introdotti in alcune strutture sanitarie (a contatto con pazienti che presentano varie patologie acute e/o croniche) animali con analisi cliniche generiche quando invece sarebbero necessari protocolli sanitari specifici derivati da analisi del rischio in base alle diverse condizioni dei *setting* costruiti tenendo presente i diversi fattori che vanno ad influenzarlo; ad esempio, vengono introdotte specie, quali il coniglio e altri *pet* non convenzionali che non hanno ancora gli etogrammi definiti in tutto il loro corredo comportamentale e di cui non è conosciuto nemmeno l'effettivo potenziale di rischio zoonosico;

ad esempio, per il coniglio non viene considerato che presenta la *Pasteu-*

rella multocida come commensale del tratto respiratorio e le condizioni ambientali e lo stress possono giocare un importante ruolo nella probabilità di trasmissione di questo germe. Le infezioni da *Pasteurella*, inoltre, avvengono anche tramite leccamento o contatto con secrezioni mucose. L'assenza di protocolli di gestione degli animali, quindi, espone a rischio sia le persone sia l'animale stesso nonché l'operatore e la struttura per possibili denunce per maltrattamento animale. A volte vengono introdotti rettili come le tartarughe, anche se è ormai conosciuto il potenziale di rischio in quanto portatori di salmonella, essendo questo patogeno spesso presente come commensale del loro intestino. Anche il coinvolgimento dei cani andrebbe normato secondo analisi del rischio zoonosico infettivo e comportamentale, infatti, recentemente sono stati segnalati casi di meningiti in bambini, sempre da *Pasteurella*, a seguito del leccamento;

quanto si è finora realizzato può rappresentare una base al fine di uniformare i comportamenti degli operatori del settore e di consentire la realizzazione di esperienze confrontabili dal punto di vista dell'efficacia terapeutica, rafforzando un approccio scientifico nell'impiego degli IAA,

impegna il Governo:

1) a sottoporre a revisione le linee guida, riconoscendo alle stesse un carattere dinamico, così come previsto dall'articolo 8, comma 3, del citato Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015, coinvolgendo nella revisione, oltre ai soggetti ivi indicati – Ministero della salute in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per gli IAA, l'Istituto superiore di sanità e i rappresentanti delle regioni, avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle associazioni del settore di rilevanza nazionale – anche le università e il Ministero dell'università e della ricerca;

2) a riconoscere che le terapie con gli animali, essendo finalizzate al benessere

dei pazienti e utilizzate per interventi abilitativi, possono essere considerate come terapie non farmacologiche;

3) a prevedere, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), attraverso la procedura prevista a legislazione vigente per il loro aggiornamento, alcune tipologie di terapie assistite con gli animali (TAA), così come avviene già in alcune regioni;

4) ad aggiornare le linee guida per definire gli IAA in ambito sanitario e gli IAA in altri ambiti, differenziando gli interventi che riguardano le terapie assistite con gli animali e in ambito sanitario, in quanto richiedono una maggiore complessità di esecuzione e maggiori responsabilità;

5) a prevedere, attraverso atti normativi, che nelle terapie in ambito sanitario il medico veterinario esperto in IAA o il coadiutore esperto con più di tre anni di esperienza in TAA in ambito sanitario, siano i responsabili della conduzione dell'animale;

6) a differenziare correttamente le attività che non si inseriscono nel contesto degli IAA (ad esempio: fattorie didattiche e fattorie sociali, attività svolte nei maneggi e nei centri equestri) e che possono essere realizzate seguendo metodo e prassi indicate dalle linee guida;

7) a rivedere i requisiti previsti per le strutture che erogano TAA ed EAA con animali residenziali considerando le reali necessità degli operatori e degli utenti che sono coinvolti negli interventi e rispettando, contemporaneamente, l'esigenza di tutela del benessere degli animali;

8) a definire criteri standardizzati di selezione, scelta ed educazione degli animali e specie coinvolte anche attraverso la definizione di protocolli sanitari standardizzati con l'analisi del rischio per i differenti *setting*, escludendo il coinvolgimento di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di femmine in fase estrale, in lattazione o in stato di gravidanza e di animali in condizioni patolo-

giche, acute o croniche, fisiche o comportamentali, affinché in nessun caso le prestazioni degli animali impiegati negli IAA possano comportare per gli stessi fatiche o stress psichici o fisici;

9) a prevedere, attraverso atti normativi, i criteri di formazione dell'*équipe* interdisciplinare che opera in ambiente sanitario e terapeutico, con il coinvolgimento delle università;

10) a valutare l'implementazione di *master* universitari post laurea concernenti gli IAA in ambito sanitario;

11) a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di scuole specializzate in IAA accreditate direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca con riferimento alla formazione degli operatori non in possesso della laurea.

(8-00083) « Sarli, Siani, Loreface, D'Arando, Bologna, Sportiello, Chiazzese, Leda Volpi, Lapia, Mammì, Siragusa, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò ».

ALLEGATO 4

7-00539 Locatelli: Iniziative volte al riordino della *pet therapy*.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

gli interventi assistiti con gli animali (Iaa), genericamente indicati con il termine *pet therapy*, ricomprendono al loro interno una vasta gamma di attività e progetti, complementari alle forme di terapia tradizionali, che si basano sugli effetti positivi derivanti dalla vicinanza di un animale per migliorare lo stato di salute e il benessere psico-fisico delle persone;

gli Iaa ove correttamente attuati, possono garantire ai pazienti importanti benefici quali, tra gli altri, la riduzione dei livelli di ansia, la riduzione del battito cardiaco e l'aumento della quantità di ormoni e neurotrasmettitori che generano le endorfine e la dopamina, esercitando nel complesso un effetto calmante e rassicurante che stimola pensieri positivi, la socializzazione e il rapporto con gli altri;

le caratteristiche e i numerosi effetti benefici della *pet therapy* ne rendono molto ampio il potenziale campo di applicazione; gli interventi sono rivolti principalmente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani;

alcuni studi, ad esempio, hanno rilevato importanti benefici nei pazienti affetti da Alzheimer, in specie quelli ricoverati in struttura sanitaria, per i quali l'animale può fungere da « stimolo sensoriale », « supporto emozionale » e « cataliz-

zatore sociale » e, di conseguenza, migliorare nel breve termine la collaborazione dell'individuo con gli operatori della struttura (Bernabei e altri 2013; Filan e altri 2006);

la *pet therapy* si è dimostrata efficace anche come terapia di supporto nel trattamento delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, le quali, a causa della loro patologia, incontrano notevoli difficoltà nella comunicazione e nella socializzazione con gli altri;

in tali ambiti, in particolare, le ricerche condotte hanno rilevato netti miglioramenti sul piano della concentrazione e della frequenza delle interazioni sociali dei pazienti con contemporanea diminuzione dei disturbi comportamentali e di quei movimenti ripetuti e involontari che spesso caratterizzano il disturbo in questione;

il crescente interesse verso la *pet therapy* ha portato, nel 2003, al suo riconoscimento come cura ufficiale nel nostro Paese, ai sensi di quanto previsto dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003;

al riconoscimento formale della *pet therapy* ha dato seguito, più di recente, l'elaborazione delle « Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) », approvate con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, le quali costituiscono ancora oggi il documento di riferimento in materia;

le citate Linee guida hanno operato una classificazione degli interventi assistiti con gli animali (Iaa) che possono essere ricompresi nel concetto di *pet therapy*, suddividendoli in differenti categorie a seconda degli approcci utilizzati e delle componenti in essi prevalenti;

in particolare, il documento ha ripartito gli Iaa nell'ambito di tre principali gruppi: (i) « terapie assistite con gli animali » (Taa), ossia gli interventi finalizzati alla cura della sfera fisica, neuromotoria, psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, in cui la componente terapeutica risulta prevalente; (ii) « educazione assistita con gli animali » (Eaa), finalizzati a promuovere, attivare e sostenere le potenzialità di crescita, di relazione e di inserimento sociale delle persone in difficoltà; (iii) « attività assistite con gli animali » Aaa, ossia gli interventi con finalità ludico-ricreativa attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita dell'utente e la corretta interazione uomo animale;

L'articolo 4 delle medesime Linee guida ha, poi, posto l'accento sull'importanza che il coinvolgimento di un'*équipe* multidisciplinare può avere ai fini della corretta attuazione degli interventi assistiti con gli animali, sottolineando che « la scelta dell'*équipe* multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato »;

nel dettaglio, le Linee guida richiedono la presenza all'interno delle *équipe* multidisciplinari, tra le altre, delle seguenti figure: (i) il responsabile di progetto, il quale coordina l'*équipe* nella definizione degli obiettivi. È di norma un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta nelle Taa, oppure un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta nelle Eaa (ii) il referente di intervento, che prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. È un

professionista sanitario nelle Taa ovvero una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale in ambito socio sanitario, psicologico o educativo nelle Eaa (iii) il medico veterinario, il quale collabora con il responsabile di progetto, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso, assumendosene la responsabilità; (iv) il coadiutore dell'animale, il quale prende in carico l'animale durante le sedute e ne monitora lo stato di salute e benessere secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal medico veterinario;

a cinque anni dall'approvazione delle Linee guida, sarebbe opportuno avviare un processo di aggiornamento del relativo testo, per superare talune delle criticità emerse in sede applicativa, in coerenza con quanto richiesto dalle associazioni del settore e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del sopra citato accordo del 25 marzo 2015, ai sensi del quale il « Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, l'Istituto Superiore di Sanità e i Rappresentanti delle Regioni e Province autonome, anche avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle Associazioni del settore di rilevanza nazionale, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida »,

impegna il Governo:

1) a promuovere l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), approvate con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dell'accordo medesimo;

2) ad adottare iniziative volte a garantire, anche nell'ambito del futuro aggiornamento delle Linee guida, che gli interventi assistiti con gli animali siano attuati con il coinvolgimento di *équipe*

multidisciplinari, con composizione ampia e diversificata a seconda degli ambiti di intervento, degli obiettivi da conseguire, nonché delle specifiche esigenze dell'utente/paziente;

3) ad adottare iniziative per avviare un processo di perfezionamento, revisione e standardizzazione dei programmi formativi attualmente disciplinati dalle Linee guida, al fine di rendere gli stessi maggiormente uniformi nel territorio e rispondenti alle esigenze di tutela dei pazienti e degli animali utilizzati;

4) ad adottare iniziative per quanto di competenza, volte ad incentivare con adeguate misure l'attivazione di nuove strutture e di nuovi centri autorizzati all'erogazione degli interventi assistiti con gli animali, in maniera tale da incrementarne il relativo numero nel territorio e agevolare la diffusione degli IAA in tutte le regioni italiane;

5) a promuovere la ricerca scientifica sulle terapie assistite con gli animali, individuando *standard* condivisi per la raccolta dei dati e per la realizzazione di progetti di ricerca che consentano di incrementare la quantità e la qualità della letteratura scientifica in materia;

6) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle procedure finalizzate all'aggiornamento dei LEA, di adottare iniziative di competenza volte a prevedere, anche alla luce dei risultati della ricerca scientifica, l'inserimento di talune terapie assistite con gli animali tra le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizione che esse siano erogate da *équipe* multidisciplinari, presso strutture e centri autorizzati, nel rispetto di tutti i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di monitoraggio degli interventi assistiti con gli animali da parte delle istituzioni preposte, mettendo a disposizione delle regioni e degli enti locali gli strumenti e le risorse necessari per poter intervenire in tal senso.

(8-00084) « Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04765 Cassese: Sulla gestione commissariale del CREA	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	157
5-04766 Bubisutti: Iniziative di contrasto al parassita Bostrico tipografo	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	158
5-04767 Incerti: Iniziative per facilitare l'erogazione dei pagamenti da parte di AGEA	152
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-04768 Caretta: Sul conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del CREA di cui alla determina direttoriale n. 49 del 3 marzo 2020	152
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	160
5-04769 Caon: Sull'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2020 riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT	153
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	162
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	153
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti dei relatori approvati dalla Commissione)</i>	163
<i>ALLEGATO 7 (Correzioni di forma approvate)</i>	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche me-

dante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04765 Cassese: Sulla gestione commissariale del CREA.

Gianpaolo CASSESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'Abbate risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianpaolo CASSESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale emergono, a suo avviso, elementi rassicuranti sulla sorte del CREA. Manifesta apprezzamento per le iniziative intraprese dalla gestione commissariale sia sotto il profilo della razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, a partire dalla valorizzazione delle sedi romane, sia per quanto concerne l'avvenuta modifica al Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica per consentire una maggiore sinergia tra i diversi centri dell'Ente.

Esprime inoltre soddisfazione per la nomina del dottor Stefano Vaccari a Direttore generale del CREA. Auspica, infine, che vi sia un preciso impegno del Ministro, al quale si rivolge per il tramite del sottosegretario L'Abbate, di procedere con tempestività alla nomina del Presidente del CREA, tenuto conto dell'imminente scadenza del commissariamento, fissata il prossimo 15 ottobre.

5-04766 Bubisutti: Iniziative di contrasto al parassita Bostrico tipografo.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea la necessità che il Governo reperisca risorse economiche per sostenere le regioni che, senza un aiuto da parte dello Stato, si trovano nell'impossibilità di predisporre i necessari interventi volti a contrastare la diffusione del parassita Bostrico tipografo che ha già causato la morte di vaste aree boscate del Triveneto.

5-04767 Incerti: Iniziative per facilitare l'erogazione dei pagamenti da parte di AGEA.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario L'Abbate che ha dato conto dell'avvio dei pagamenti degli arretrati che incidono pesantemente sui consorzi di difesa. Osserva che le tempistiche dei pagamenti relativi alle assicurazioni agevolate delle quali ha dato conto il rappresentante del Governo contribuiranno a promuovere la sottoscrizione delle polizze da parte degli agricoltori. Sollecita quindi l'Esecutivo a portare avanti il processo di semplificazione delle procedure di attivazione e di pagamento dei contributi relativi alle polizze.

5-04768 Caretta: Sul conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del CREA di cui alla determina direttoriale n. 49 del 3 marzo 2020.

Maria Cristina CARETTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Cristina CARETTA (FDI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Richiama i criteri che dovevano essere posti alla base della selezione degli esperti ai quali conferire gli incarichi di collaborazione in questione, ossia non avere ricoperto ruoli relativi all'assegnazione dei finanziamenti legati alla Sottomisura 10.2, non avere un interesse economico-finanziario o di altra natura all'assegnazione dei predetti finanziamenti,

né avere ricoperto incarichi amministrativi né per l'amministrazione che ha indetto la gara né per i potenziali beneficiari dei finanziamenti di cui alla predetta misura. Evidenzia quindi che la graduatoria oggetto di ripubblicazione da parte del CREA mina i principi di assoluta terzietà e indipendenza degli incarichi, tenuto conto che un soggetto in graduatoria per l'incarico di esperto in zootecnia è l'attuale amministratore unico del Dipartimento qualità agroalimentare, ente di certificazione il cui capitale sociale è detenuto al 90 per cento dall'Associazione Italiana Allevatori. Come ha già rilevato in precedenti *question time* ai quali il Governo non ha dato una sostanziale risposta, e come evidenziato anche dall'AGCOM, ricorda inoltre che AIA, avendo previsto l'obbligatorietà dell'adesione delle singole ANA alla Federazione ha fortemente compromesso l'autonomia e l'indipendenza che sono requisiti essenziali per operare nel settore zootecnico. Osserva poi che, nel caso specifico, AIA potrebbe esercitare un livello di controllo su alcuni beneficiari della stessa Sottomisura 10.2. Rileva quindi che essendo il candidato in questione fortemente legato ad AIA vi è un palese conflitto di interessi. A ciò aggiunge che un dipendente dello stesso CREA è stato selezionato e che tra i componenti della commissione di valutazione figura un direttore tecnico di AIA.

Alla luce delle molteplici criticità rilevate, chiede quindi al sottosegretario L'Abbate, in qualità di rappresentante di un Governo che ha fatto della trasparenza e della legalità una bandiera, se tale graduatoria possa garantire la necessaria terzietà e indipendenza operativa dell'ente. Chiede inoltre al Governo di fornire tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione degli incaricati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rispondendo all'onorevole Caretta, osserva che la richiesta di accesso agli atti è estranea alla natura dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto.

5-04769 Caon: Sull'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2020 riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT.

Roberto CAON (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto CAON (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspica che, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario L'Abbate, entro la fine possa essere definito un protocollo innovativo di applicazione del sistema di tracciabilità alternativo che risulti meno vincolante per gli operatori del settore e consenta loro di essere più competitivi sul mercato, in un momento di particolare difficoltà legato all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, fa presente che il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni. Fa altresì presente che le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Trasporti, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole; la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole con un'osservazione; la Commissione Politiche dell'Unione europea e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con condizioni e la Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole con una condizione.

Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per richiamare l'attenzione della Commissione su una questione, da lei già sollevata nel corso dell'esame in sede consultiva del testo unificato in oggetto presso la Commissione Giustizia, della quale è componente. Si riferisce alla necessità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che nella materia della pesca, ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale, possono interferire, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative. Segnala quindi la necessità di prevedere l'attivazione della Conferenza Stato-regioni, evidenziando che si tratta di una questione che attiene anche alla correttezza dei rapporti istituzionali tra lo Stato e le regioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, segnala all'onorevole Bartolozzi che in qualità di relatore, insieme al collega Viviani, ha predisposto alcuni emendamenti volti a recepire le osservazioni, di analogo contenuto, formulate dalla Commissione per le questioni regionali e dalla Commissione I, volte a prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Fa quindi presente, anche a nome del collega Viviani, che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, che illustra (*vedi allegato 6*).

Evidenzia che l'emendamento 2.102 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione XIV; l'emendamento 2.100 è finalizzato a recepire una condizione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, con la quale si richiede di distinguere i principi di delega in materia di pesca marittima dall'autorizzazione alla modifica dei regolamenti n. 1639 del 1968 e n. 328 del 1952; l'emendamento 2.101, che recepisce un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, sostituisce alla « tecnica dello scorrimento » del termine della delega un meccanismo che prevede un termine fisso ultimo per la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, in modo da rendere univoco il termine ultimo per l'esercizio della delega.

L'emendamento 8.103, che recepisce un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, riformula in termini di novella al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 il contenuto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8; l'emendamento 8.100 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere della Commissione per le Questioni regionali e un'osservazione della Commissione I; l'emendamento 8.101 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere della Commissione per le Questioni regionali e un'osservazione della Commissione I.

L'emendamento 10.100 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere

della Commissione per le Questioni regionali e un'osservazione della Commissione I.

L'emendamento 13.100 è volto a recepire un'osservazione della Commissione X, che suggerisce di riformulare in termini di novella all'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004 le disposizioni di cui all'articolo 13-ter del testo unificato, che restano identiche.

L'emendamento 15.100 recepisce l'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione volta a richiedere la previsione di un termine più congruo di quello attualmente previsto dall'articolo 15 (un mese) per l'adeguamento del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952), alla luce della procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che prevede infatti il termine di novanta giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato.

Infine, l'emendamento 15.101 recepisce la condizione formulata dalla Commissione XIV con la quale si chiede di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 15-ter.

Maria Chiara GADDA (IV) chiede quale sia l'orientamento dei relatori rispetto alla condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione Ambiente riferita all'articolo 11 del testo unificato, osservando che tale condizione entra nel merito delle modalità di consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative della pesca.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Gadda potrà essere oggetto di valutazione nel corso dell'esame in Assemblea, ritenendo preferibile, allo stato attuale, mantenere l'impianto originario dell'articolo 11 in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette. Per tale ragione spiega che, d'intesa con il collega Viviani, ha ritenuto di non recepire la condizione dell'VIII Commissione.

Antonella INCERTI (PD) fermo restando l'interesse del suo Gruppo a concludere l'esame in referente del testo unificato in oggetto per rispettare i tempi della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, evidenzia che la Commissione avrebbe dovuto disporre di maggiore tempo per esaminare i pareri pervenuti, con particolare riferimento a quello espresso dalla Commissione Ambiente.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, osserva che, proprio tenuto conto della ristrettezza del tempo a disposizione e del carattere politicamente rilevante della condizione formulata dalla Commissione Ambiente, ha ritenuto di non recepirla almeno in questa fase, riservandosi un approfondimento del tema nel corso dell'esame in Assemblea.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), *relatore*, con riferimento alla condizione espressa dalla Commissione Ambiente, segnala l'opportunità di svolgere un approfondimento finalizzato a individuare per l'esame in Assemblea una formulazione dell'articolo 11 idonea a contemperare le esigenze sottese all'emendamento 11.1 a prima firma Incerti, approvato dalla Commissione, teso ad ampliare la rappresentanza delle associazioni di pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, con quanto rilevato dalla VIII Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.102, 2.100, 2.101, 8.103, 8.100, 8.101, 10.100, 13.100, 15.100 e 15.101 dei relatori (*vedi allegato 6*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, anche a nome del collega Viviani, avverte che i relatori hanno proposto alla Commissione alcune correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, che sono esclusivamente volte ad assicurare una migliore redazione tecnica del testo, senza incidere sugli aspetti sostanziali dello stesso (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 7*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Gallinella e Viviani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Presidenza si riserva

di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-04765 Cassese: Sulla gestione commissariale del CREA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

riguardo alle iniziative intraprese dalla gestione commissariale del CREA, rilevo anzitutto l'avvio di un progetto per la razionalizzazione e la valorizzazione delle sedi romane dell'Ente. Si tratta di un programma necessario non solo per consentire un risparmio di risorse, ma anche per collocare il relativo personale attualmente allocato in altri siti.

Per l'attuazione di tale progetto, lo scorso 10 settembre l'Ente ha sottoscritto una Convenzione con il Provveditorato OO.PP. per l'avvio dei lavori di ristrutturazione di alcune sedi romane attualmente inutilizzate, ove trasferire il personale dell'Amministrazione centrale. Ulteriori lavori saranno effettuati presso le altre sedi romane che dovranno ospitare il restante personale del CREA-Politiche e Bioeconomia e del CREA-Amministrazione Centrale.

Rilevo inoltre che, con Decreto n. 96 del 7 luglio scorso, il Commissario Straordinario ha approvato una modifica al Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica (finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Centri di ricerca) per consentire l'avvio dell'opportuna sinergia tra vari centri, tra cui, il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, il Centro di ricerca Genomica e bioinformatica, il Centro di ricerca Agricoltura e ambiente.

Mi preme evidenziare che il predetto progetto di razionalizzazione immobiliare si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative intraprese dalla gestione commissariale dell'Ente a partire dall'aprile 2019, volte non soltanto a razionalizzare il relativo patrimonio immobiliare, ma anche a migliorare tutti i processi gestionali e l'azione amministrativa dell'Ente.

In tale contesto, infatti, sono stati emanati il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione e contabilità che, benché previsti dallo Statuto del CREA approvato nel 2017, non erano ancora stati predisposti.

Evidenzio inoltre che, con decreto commissariale n. 20 del 18 febbraio 2020, è stato emanato anche il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione centrale. Detto provvedimento, accanto al riordino dell'Amministrazione centrale dell'Ente (per renderla maggiormente aderente alle previsioni statutarie e assicurare il necessario coordinamento operativo con le relative articolazioni, anche a livello territoriale), intende garantire una efficace ed efficiente gestione amministrativa e tecnica, in grado di assicurare supporto e coordinamento delle attività dell'Ente.

In tale direzione, rientra anche l'avvio della procedura volta all'individuazione del Direttore Generale del CREA, ormai conclusasi con la nomina del Dott. Stefano Vaccari, di prossimo insediamento.

ALLEGATO 2

**5-04766 Bubisutti: Iniziative di contrasto al parassita
Bostrico tipografo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

il bostrico dell'abete rosso *Ips typographus* è una specie nativa dell'Europa e dell'Asia settentrionale e risulta ampiamente distribuita nell'areale di distribuzione del suo ospite principale, *Picea abies*. Nell'Unione europea è presente in 22 Stati membri.

Ai sensi del Regolamento unionale 2019/2072, questa specie è considerata un organismo nocivo da quarantena rilevante, per le sole zone protette di Irlanda e Regno Unito, dove risulta assente. Nessuna misura fitosanitaria obbligatoria è prevista per il restante territorio dell'Unione, considerata la sua ampia diffusione.

In un ecosistema naturale *Ips typographus* rappresenta un fattore di equilibrio e biodiversità, sviluppandosi a carico di individui deboli e deperienti. Tuttavia, l'azione del bostrico si esplica in modo incisivo e spesso devastante a causa dell'intervento antropico nella gestione del bosco e a seguito di eventi a carattere temporaneo quali siccità, danni da neve, vento o incendi.

In tali circostanze, che con maggior frequenza interessano le peccete, le popolazioni dell'insetto crescono in modo esponenziale fino a compromettere vasti consorzi forestali e attaccando anche piante sane.

Come correttamente illustrato nella nota dell'Onorevole interrogante, la gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Bostrico sono estremamente problematiche.

Mi preme rilevare che per limitare le infestazioni sono stati sperimentati numerosi metodi di cattura, ma un controllo efficace risulta ancora difficile. L'applicazione delle comuni tecniche di lotta tramite insetticidi è resa difficile poiché *Ips typographus* compie la quasi totalità del suo ciclo vitale sotto la corteccia e l'utilizzo in bosco non è realizzabile.

I principali metodi di controllo del parassita sono essenzialmente di tipo preventivo e comprendono la bonifica forestale, tagli fitosanitari, alberi esca e trappole a feromone, innescate con dei feromoni di aggregazione specifici.

Le trappole contribuiscono a ridurre la popolazione del parassita limitandone i danni ma non sono comunque in grado di evitare l'insorgenza di pullulazioni qualora non vengano eseguiti i comuni interventi di igiene forestale.

Una corretta gestione del bosco rappresenta pertanto un elemento essenziale per la lotta al bostrico.

Ciò posto informo l'interrogante che, per la definizione delle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale, la questione sarà discussa in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale.

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico, ricordo che le Regioni possono prevedere nei loro Piani di sviluppo rurale (PSR) risorse destinate ad incentivare iniziative di prevenzione o di ripristino delle foreste danneggiate dal bostrico.

ALLEGATO 3

5-04767 Incerti: Iniziative per facilitare l'erogazione dei pagamenti da parte di AGEA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

per quanto concerne i pagamenti relativi alle assicurazioni agevolate, sezione produzioni vegetali, finanziate dalla misura 17.1 del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 (PSRN 2014-2020), sono in corso di presentazione le domande di aiuto riferite alla campagna 2019 e precedenti.

Al momento, sono state presentate 692.500 domande e di queste ne sono state ammesse al sostegno 664.706 e pagate 631.387 (circa il 95 per cento), per un importo pari a euro 1.065.703.171.

Con riguardo, invece, alla campagna 2020, è in corso di emanazione il bando che consentirà ai beneficiari di presentare le relative domande e, all'Amministrazione, di avviare i pagamenti entro la fine del corrente anno.

Relativamente alla zootecnia, possono essere presentate domande a partire dalla campagna 2015 fino alla campagna 2018; al momento sono state presentate 6.069 domande di sostegno, delle quali ne sono state ammesse a sostegno 3.288 e ne sono state pagate 2.201, per un importo pari a euro 722.487. È in corso di predisposizione il bando per le annualità 2019 e 2020.

Infine, in relazione alle misure finanziate esclusivamente con risorse nazionali – quali le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali – a fronte degli anticipi sostenuti dagli Organismi collettivi di di-

fesa per il pagamento dei premi relativi alle polizze sottoscritte dai propri associati relativi alle campagne 2015, 2016 e 2017 sono stati erogati, ad oggi, acconti fino all'80 per cento del contributo dovuto, per circa 18 milioni di euro su una spesa contributiva massima prevista di circa 23,5 milioni di euro; le procedure di liquidazione del saldo sono in corso e sono state portate a termine per circa 500 mila euro.

Sempre in tema di misure nazionali, per le campagne 2018 e 2019, con decreto 8 agosto 2020, è stato approvato il bando di misura in modo da consentire attualmente agli organismi collettivi di difesa ed ai centri di assistenza agricola (CAA) di caricare le polizze a sistema, attività questa propedeutica a consentire ai beneficiari la presentazione delle domande, in base all'apposito applicativo predisposto dall'Organismo pagatore Agea.

Riassumendo, quindi, i pagamenti proseguono con speditezza, grazie anche alle semplificazioni messe in campo negli ultimi due anni e, da ultimo, per far fronte all'emergenza Covid.

Infine, tenuto conto dell'importanza degli interventi di gestione del rischio, anche in vista dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione, il Mipaaf è costantemente impegnato, in accordo con le Regioni e le rappresentanze del mondo produttivo, nella definizione di nuovi strumenti di intervento e procedure sempre più snelle, in modo da intercettare i bisogni delle imprese e delle amministrazioni coinvolte.

ALLEGATO 4

5-04768 Caretta: Sul conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del CREA di cui alla determina direttoriale n. 49 del 3 marzo 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

nel contesto delle attività previste dall'Accordo di cooperazione tra MiPAAF e CREA per il Piano nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, il mio Ministero ha approvato, con decreto ministeriale n. 41184 del 20 dicembre 2019, l'Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali per la *Sottomisura 10.2: Biodiversità animale, Periodo 2020-2023, Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.*

Il suddetto Avviso è stato prorogato con decreto ministeriale 11103 del 16 marzo 2020 e successivo decreto ministeriale 16091 del 19 maggio 2020, scaduto il 13 luglio. Per valutare le proposte progettuali presentate nell'ambito dell'Avviso di cui sopra, il CREA ha provveduto a selezionare cinque esperti, seguendo le procedure previste dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione.

In data 19 dicembre 2019, la coordinatrice del progetto, ha richiesto l'avvio di idonea procedura per il conferimento di incarichi professionali per la selezione delle proposte progettuali presentate per la Sottomisura 10.2.

In data 24 febbraio 2020, è stato pubblicato sul sito del Centro un Avviso ricognitivo interno per il conferimento dei suddetti incarichi, a valere sul quale non sono pervenute candidature e in data 3 marzo 2020, questo Centro ha pubblicato

l'Avviso Politiche e Bioeconomia (PB) 03/2020 per il conferimento dei 5 incarichi professionali in parola, fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 23 marzo 2020, poi prorogata alla data del 30 aprile 2020.

Con successiva determinazione direttoriale del maggio 2020, il Centro Politiche e Bioeconomia (PB) ha nominato la Commissione esaminatrice per l'accertamento delle professionalità richieste nell'Avviso PB 3/2020 suindicato e successivamente comunicato il 31 luglio 2020 all'Autorità di Gestione la conclusione della procedura comparativa nell'ambito dell'Avviso PB 3/2020, come da graduatoria approvata con determinazione direttoriale n. 331 del 31 luglio 2020.

Successivamente, con nota n. 9045572 del 06 agosto 2020 il MiPAAF ha trasmesso le note formulate dall'*Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna (ANARB)* e da *Ricerca, Innovazione e selezione per la Bufala (RIS Bufala)*, in qualità di soggetti proponenti domande di sostegno, contenenti contestazioni concernenti, tra l'altro, presunti conflitti d'interesse riguardanti alcuni esperti individuati.

Alla stessa data, il Centro PB ha provveduto a chiedere alla Commissione individuata per la selezione dei suddetti esperti di riesaminare i curricula selezionati, al fine di verificare quanto riportato dalle suddette note di contestazione.

Con determinazione direttoriale n. 345 dell'11 agosto 2020, il Centro ha, quindi, proceduto al ritiro della graduatoria pubblicata sul sito dell'Ente in data 31 luglio

2020 e in data 27 luglio 2020, ha inviato agli esperti presenti in graduatoria la comunicazione inerente la riapertura della procedura comparativa nell'ambito dell'Avviso 3/2020, a seguito dei nuovi elementi conoscitivi emersi evidenziati dall'Autorità di Gestione.

Con nota n. 63782 del 3 settembre, 2020 il Centro – nelle more della conclusione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice – ha comunicato al MiPAAF il blocco della procedura per il conferimento dei 5 incarichi di consulenza nell'ambito della Sottomisura 10.2, dandone inoltre evidenza pubblica tramite pubblicazione sul sito dell'Ente.

A seguire, in data 22 settembre 2020, la suddetta Commissione esaminatrice ha comunicato la conclusione della procedura comparativa, trasmettendo la relativa documentazione e, confermando la graduatoria già formulata in data 30 luglio 2020, non ha rilevato alcuna condizione di incompatibilità dei candidati selezionati o condizionamenti da parte dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA).

Per quanto sopra, il MiPAAF sta attualmente procedendo a formalizzare con decreto la costituzione della suddetta Commissione, ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate per la Sottomisura 10.2.

ALLEGATO 5

5-04769 Caon: Sull'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2020 riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

come correttamente rilevato dall'interrogante, il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi, è stato pubblicato in data 8 aprile 2020, momento in cui l'intero Paese è stato investito dal *lockdown* per far fronte alla crisi emergenziale del Covid-19.

Naturalmente, tale circostanza ha influito anche sul doveroso confronto diretto con il Tavolo di filiera, necessario per dare applicazione all'articolo 10 del predetto decreto, concernente la messa in atto del sistema di tracciabilità alternativo ai con-

trassegni, particolarmente auspicato per i vini IGP.

Mi preme comunque rilevare che, nonostante ciò, sono state già avviate le consultazioni con gli operatori del settore informatico e con gli Organismi di Controllo di settore più rappresentativi, al fine di definire un protocollo di applicazione del sistema di tracciabilità alternativo che, in quanto innovativo, necessita di puntuali criteri predefiniti per assicurare la massima sicurezza ed efficienza, sia nei confronti dei produttori che degli Organismi preposti ai controlli.

I lavori sono dunque ancora in corso, ma il nostro obiettivo è di dare una risposta concreta agli operatori probabilmente entro la fine dell'anno.

ALLEGATO 6

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

**EMENDAMENTI DEI RELATORI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE**

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) « coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea »

2. 102. I Relatori.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e del-

l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

2. 100. I Relatori.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: successivamente trasmessi aggiungere le seguenti: , entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, .

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

2. 101. I Relatori.

ART. 8.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sono aggiunte le seguenti note:

«1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.»

8. 103. I Relatori.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 100. I Relatori.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 101. I Relatori.

ART. 10-bis.

Al comma 2, dopo le parole: da adottarsi aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 100. I Relatori.

ART. 13-ter.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-ter.

(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

« Art. 9.

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:

a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;

b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e

dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.»

13. 100. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: centoventi giorni.

15. 100. I Relatori.

ART. 15-ter.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 101. I Relatori.

ALLEGATO 7

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e per semplificare l'accesso ai finanziamenti.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti.

ART. 4-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile con le seguenti: Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione »

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il

Governo provvede ad apportare all'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione del primo periodo del presente comma.

ART. 5.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e la nascita di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un'ottica di economia circolare.*

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i principi dell'economia circolare;

2) *alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: da parte delle imprese del settore ittico;*

3) *sostituire la lettera f-quater) con la seguente:*

f-quater) progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativa-

mente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, *con le seguenti:* nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: vendita diretta al consumatore finale *con le seguenti:* vendita al pubblico al dettaglio.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico

delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: rilasciate o rinnovate ai sensi del comma 1 *con le seguenti:* rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 48, lettera e), del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ovvero del comma 1 del presente articolo.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere le parole: con provvedimento amministrativo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	168
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	169
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	172
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)</i>	169

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.**Nuovo testo C. 229 Paolo Russo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe PAOLIN (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe PAOLIN (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1008, n. 1009 e n. 1636, recante « Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale »;

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera d), inserisce tra i principi della delega ivi prevista per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, quello relativo al « coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca ed acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali »;

l'articolo 15-ter integra l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, prevedendo che le finalità di destinazione della quota delle aliquote derivanti dalle attività di coltivazione di idrocarburi corrisposte ai comuni, di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, in-

cluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, nonché a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, riservando almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; si prevede, inoltre, che per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni debbano rendicontare alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle predette nuove finalità; l'ultimo periodo dell'articolo dispone, infine, che « alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato »;

considerato che il citato principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), oltre a rivelarsi di ampiezza tale da non consentire di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, appare suscettibile di incidere in modo improprio sulle ordinarie procedure di adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e di recepimento del diritto dell'UE, definite ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012;

considerato altresì che la portata normativa della deroga al regime degli aiuti di Stato di cui all'ultimo periodo del citato articolo 15-ter non appare chiara, e che anche qualora tale deroga fosse intesa nel senso di escludere *tout court* dall'ap-

plicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi di sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale e gli indennizzi riservati alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, entrambi indirettamente finanziabili a valere sulle aliquote versate dai concessionari, essa, in quanto disposta in via generica, non risulterebbe conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito, per le ragioni illustrate in premessa, a riformulare il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), nel senso di circoscriverlo al rispetto della normativa dell'Unione europea, ferme restando eventuali esigenze di coordinamento legislativo;

2) provveda la Commissione di merito, per le ragioni illustrate in premessa, ad espungere dal testo l'ultimo periodo dell'articolo 15-*ter*, ovvero, in alternativa, a chiarirne la portata normativa nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 2

**Interventi a favore del pomodoro San Marzano
(Nuovo testo C. 229 Paolo Russo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo recante « Interventi a favore del pomodoro San Marzano »;

condivise le finalità del progetto di legge, volto alla valorizzazione dei territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, di cui si riconosce il valore sul piano del patrimonio culturale nazionale, declinando le misure, anche finanziarie, per il sostegno alla filiera, in relazione al quale si richiama il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del dottor Luigi Gaetti	173
Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del giornalista Roberto Mancini	174

Mercoledì 14 ottobre 2020. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.08.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che dell'audizione odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del dottor Luigi Gaetti.

Il dottor GAETTI svolge una relazione, parzialmente secretata, su alcune iniziative assunte come senatore e vicepresidente della Commissione antimafia nella precedente legislatura nonché in qualità di sottosegretario al Ministero dell'Interno e presidente della Commissione centrale per

la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione nel primo Governo Conte.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il senatore GIARRUSSO (Misto) nonché i deputati Piera AIELLO (Misto), ASCARI (M5S) e FERRO (FDI).

Il dottor GAETTI fornisce i chiarimenti richiesti, il cui contenuto viene in parte secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 21.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che dell'audizione odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei la-

vori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

Audizione del giornalista Roberto Mancini.

Il signor MANCINI svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista nelle istituzioni amministrative e nel tessuto economico-sociale della Valle d'Aosta, attuata anche attraverso l'affiliazione e la strumentalizzazione di logge massoniche. Rileva come tali fenomeni, emersi dalle inchieste giudiziarie degli ultimi anni, abbiano avuto

significative manifestazioni prodromiche in alcuni gravi crimini rimasti impuniti negli anni Ottanta e Novanta.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati ASCARI (M5S), PAOLINI (Lega), Davide AIELLO (M5S) e FERRO (FDI) nonché i senatori CORRADO (M5S) ed ENDRIZZI (M5S).

Il signor MANCINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara con conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.03.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2020.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19	176
Sulla pubblicità dei lavori	176
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Ministro della salute	176
Sui lavori della Commissione	177

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro della salute, Roberto Speranza.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

La PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti. È inoltre obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Durante la seduta è consentito prendere la parola senza l'utilizzo della mascherina solo nella postazione a ciò riservata.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione del Ministro della salute.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 7 ottobre.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro, per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni affe-

renti alla violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dopo aver posto alcuni puntuali quesiti sulle questioni oggetto dell'indagine conoscitiva e su alcune problematiche connesse all'impatto della crisi epidemiologica sui minori, dà la parola all'audito.

Il ministro SPERANZA riferisce sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per l'intervento svolto, dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) e la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC), l'onorevole SIANI (PD), la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), le onorevoli Laura CAVANDOLI (Lega), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e Giuseppina VERSACE (FI).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento è dichiarata conclusa la discussione.

Il ministro SPERANZA, intervenendo in sede di replica, risponde puntualmente ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il prezioso contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE informa che entro la fine del mese di ottobre sarà trasmessa ai commissari una prima bozza di documento conclusivo della indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Ricorda che il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva suddetto è fissato al 31 ottobre, propone quindi, di chiedere alle

Presidenze una ulteriore brevissima proroga, di un mese, così da consentire l'approvazione del documento entro i primi quindici giorni del mese di novembre.

Ricorda poi le decisioni assunte nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto, su proposta dell'onorevole Maria Teresa Bellucci, di svolgere una indagine conoscitiva sulla delicata e quanto mai attuale questione della diffusione tra i giovani delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali. In seguito alla riunione l'onorevole Maria Teresa Bellucci ha fatto pervenire di concerto con altri componenti della Commissione, un elenco dettagliato di soggetti da audire su tale tematica. Nel medesimo Ufficio di Presidenza, su proposta dell'onorevole Maria Spena, si è convenuto di svolgere una ulteriore indagine conoscitiva sulla questione relativa al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche, registrate in modo particolare durante i mesi di *lockdown*, riguardo la rete territoriale che dovrebbe fornire assistenza alle famiglie, ai bambini e adolescenti anche con disabilità. Propone quindi di procedere, alla richiesta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento delle suddette indagini conoscitive. Invita comunque i Gruppi a voler indicare entro mercoledì 21 ottobre quali soggetti ritengano opportuno audire per ciascuna indagine.

Informa, infine, che l'evento celebrativo della annuale Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzato dalla Commissione d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia avrà luogo giovedì 19 novembre 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Comunicazioni del Presidente 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Comunicazioni del Presidente.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.15 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del professor Maurizio Tira, delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

AUDIZIONI

Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla web-tv della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del professor Maurizio Tira, delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando per l'immediata disponibilità il professor Maurizio Tira, delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali.

Maurizio TIRA, *delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Eugenio ZOFFILI (Lega) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Maurizio TIRA, *delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il professor Tira per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele e 7-00548 Mulè: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato. C. 1768 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	32
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AVVERTENZA	54
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione dei Bielorussi in Italia « <i>Supolka</i> »	55
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Sottocommissione per gli Affari dell'Unione europea del <i>Nationalrat</i> austriaco	55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---------------------------------------------------------------------	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	56
-----------------------------------	----

5-01869 Maria Tripodi: Sulle iniziative di carattere normativo da adottare in merito alle cause di proscioglimento della ferma	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	58
------------------------------------------------	----

5-04526 Deidda: Sulle modalità necessarie per la copertura delle unità di personale nelle Forze armate già programmate per il 2020	57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010 » (C. 2332 sen. Airola, approvata dal Senato)	57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Federico Testa	61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Audizione di rappresentanti di Enel SpA	61
-----------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana <i>Private Banking</i> (AIPB) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
<i>ERRATA CORRIGE</i>	62

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00551 Frassinetti: Per promuovere il ricordo della strage nella scuola Francesco Crispi di Gorla (Milano) il 20 ottobre 1944 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00085</i>)	63
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	71

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 20 gennaio 2017. C. 1766 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67

RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca e 7-00552 Belotti: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04756 Pezzopane: Messa in sicurezza ambientale dell'acquifero del Gran Sasso	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	78
5-04757 Cunial: Rischi per l'equilibrio dell'ecosistema legati alla presenza sul territorio nazionale del laboratorio PoloGGB di produzione di zanzare geneticamente modificate .	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
5-04758 Labriola: Riciclo e riutilizzo dei rifiuti derivanti dai prodotti da fumo	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-04759: D'Ippolito: Direzione e gestione del parco nazionale del Pollino	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	83
5-04760 Butti: Individuazione di un sito alternativo per la lavorazione del materiale di scarto proveniente dal cantiere della variante della Tremezzina	75
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	84

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), Assologistica, Federlogistica e Unione Interporti Riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » ...	87
Comunicazioni della Presidente	87

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato C. 802 Longo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori. C. 1423 Costanzo (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta n. 2604 Ascari</i>)	118
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fisascat CISL e della Uiltucs, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano	120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04762 Zangrillo: Indirizzi del Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-04761 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Whirlpool di Napoli	121
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	123

5-04763 Serracchiani: Risultati in termini finanziari e occupazionali conseguiti attraverso gli incentivi all'occupazione	121
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	124
5-04764 Legnaioli: Situazione occupazionale presso il centro unico prenotazione (CUP) delle prestazioni sanitarie di Massa-Carrara	121
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04440 Viscomi: Diritto a cure adeguate per gli abitanti del bacino di riferimento dell'ospedale di Polistena	135
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	140
5-04616 Bologna: Prevenzione e cura delle patologie Hpv correlate	136
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	142

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. C. 2527, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Seguito della discussione e approvazione)	136
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00045 Sarli, 7-00372 Siani e 7-00539 Locatelli: Iniziative volte al riordino della <i>pet therapy</i> (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00083 e della risoluzione n. 8-00084)	138
ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	144
ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04765 Cassese: Sulla gestione commissariale del CREA	151
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	157
5-04766 Bubisutti: Iniziative di contrasto al parassita Bostrico tipografo	152
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	158
5-04767 Incerti: Iniziative per facilitare l'erogazione dei pagamenti da parte di AGEA	152
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	159
5-04768 Caretta: Sul conferimento degli incarichi di collaborazione da parte del CREA di cui alla determina direttoriale n. 49 del 3 marzo 2020	152
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	160
5-04769 Caon: Sull'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 febbraio 2020 riguardante i contrassegni da applicare ai vini DOCG, DOC e IGT	153
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	162

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani (Seguito esame e conclusione)	153
ALLEGATO 6 (Emendamenti dei relatori approvati dalla Commissione)	163
ALLEGATO 7 (Correzioni di forma approvate)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	168
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	170
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	169
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	172
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)</i>	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del dottor Luigi Gaetti	173
Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del giornalista Roberto Mancini	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19	176
Sulla pubblicità dei lavori	176

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Ministro della salute	176
Sui lavori della Commissione	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Comunicazioni del Presidente	178
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO
REGENI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del professor Maurizio Tira, delegato della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per gli affari internazionali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0117620